



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

INDICE

Sommario

INDICE	2
Sommario	2
PARTE GENERALE	4
I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	5
1. 1. Il quadro normativo	5
1.2. Tipologia di reati disciplinati	6
1.3. Autori del reato	89
1.4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrativa	89
1.5 Le sanzioni e i reati tentati	91
II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	93
.1 Gemos: organizzazione e settore di attività	93
2.1 Adozione del Modello	94
2.2 Finalità e caratteristiche generali del Modello	95
2.3. Struttura del Modello	96
2.4. Modifiche ed integrazioni del Modello	96
III. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E IL SUO REGOLAMENTO INTERNO	97
3.1 Nomina dell'Organismo di Vigilanza	97
3.2 Requisiti dell'OdV	98
3.3 Durata in carica dell'OdV	99
3.4 Ineleggibilità, decadenza, rinuncia, revoca	99
3.5 Funzioni e poteri dell'OdV	99
3.6 Ruolo dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito del sistema di gestione e prevenzione della corruzione	101
IV. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	103
4.1. Formazione informazione e comunicazione alle parti interessate	103
V SISTEMA DISCIPLINARE	105
5.1 Principi generali	105
5.2 Soggetti destinatari	107
5.3 Prescrizioni che compongono il Modello	108
5.4 Le sanzioni	108
5.5 Criteri di commisurazione delle sanzioni	108

5.5 Il procedimento per l'accertamento delle violazioni	109
5.6 Violazioni del Codice Etico	109
5.7 Violazioni del Modello	109
5.8 Misure disciplinari	110
Misure disciplinari per i lavoratori dipendenti	110
Misure disciplinari per i dirigenti	111
Misure disciplinari per gli Amministratori	112
Misure disciplinari per il Collegio Sindacale	113
Misure disciplinari per l'Organismo di Vigilanza	113
Misure disciplinari nei confronti dei soci	113
Provvedimenti nei confronti di terzi	114
5.9 Obbligo di informazione	114
5.10 Illeciti disciplinari tentati	114
5.11 Informazione e formazione	115
5.12 Monitoraggio.....	115
VI VERIFICHE PERIODICHE	116

PARTE GENERALE

I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1. 1. Il quadro normativo

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema innovativo di responsabilità amministrativa degli enti per determinati illeciti penali commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. Tale forma di responsabilità si affianca a quella della persona fisica autore materiale del reato, superando il tradizionale principio secondo cui soltanto le persone fisiche possono essere destinatarie di sanzioni conseguenti alla commissione di reati.

L'introduzione della disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001 risponde all'esigenza di promuovere una diffusa cultura della legalità e della compliance all'interno delle organizzazioni, nonché di adeguare l'ordinamento nazionale agli indirizzi normativi e convenzionali sviluppatisi in ambito internazionale ed europeo in materia di contrasto alla criminalità economica.

In tale contesto si colloca la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ratificata dall'Italia con la Legge 29 settembre 2000, n. 300. Tale intervento normativo ha introdotto, tra l'altro, specifiche forme di responsabilità a carico delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica. La medesima legge ha altresì ratificato la Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995.

Prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 231/2001, il principio sancito dall'art. 27, primo comma, della Costituzione, secondo cui «la responsabilità penale è personale», era generalmente interpretato nel senso di escludere la possibilità di attribuire una responsabilità da reato alle persone giuridiche. Il superamento di tali perplessità è stato favorito dall'elaborazione della teoria dell'«immedesimazione organica», secondo la quale gli organi dell'ente non operano come soggetti estranei rispetto allo stesso, bensì ne rappresentano la volontà e l'azione. In tale prospettiva, l'attività posta in essere dai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione è imputabile direttamente all'ente.

La medesima impostazione consente di comprendere uno dei presupposti fondamentali della responsabilità prevista dal Decreto 231, ossia la necessità che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. In assenza di tale collegamento funzionale, infatti, non può configurarsi alcuna responsabilità in capo all'organizzazione.

La responsabilità introdotta dal D.lgs. 231/2001 presenta caratteristiche peculiari e viene comunemente qualificata come una forma di responsabilità autonoma dell'ente, collocata in una posizione intermedia tra il diritto penale e il diritto amministrativo. Essa condivide con il primo la natura afflittiva delle sanzioni e gli effetti reputazionali derivanti dall'accertamento dell'illecito, mentre richiama il secondo per alcuni profili procedurali e per la qualificazione formale attribuita dal legislatore.

Pertanto, ai sensi del D.lgs. 231/2001, gli enti possono essere chiamati a rispondere degli illeciti espressamente previsti dal decreto qualora questi siano commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti.

1.2. Tipologia di reati disciplinati

Il novero dei reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 ha subito, nel tempo, un significativo processo di ampliamento. Se, nella sua originaria formulazione, il Decreto prevedeva soltanto le fattispecie richiamate dagli artt. 24 e 25, le successive modifiche normative – in attuazione di obblighi internazionali, europei e di esigenze di rafforzamento della prevenzione e del contrasto alla criminalità economica – hanno progressivamente esteso il catalogo dei reati-presupposto, includendo numerose ulteriori ipotesi di illecito. Ad oggi, pertanto, la responsabilità dell'ente può configurarsi in relazione alle seguenti categorie di reato:

- **Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture**

L'art. 24 del D.lgs. 231/2001 individua una serie di fattispecie delittuose poste a tutela del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e della trasparenza dei rapporti tra enti privati e Pubblica Amministrazione. Tali reati si configurano quando un soggetto consegue o tenta di conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, sovvenzioni, agevolazioni o altri vantaggi economici erogati dallo Stato, da enti pubblici o dall'Unione Europea mediante dichiarazioni false, omissioni di informazioni rilevanti, artifici o raggiri.

Rientrano nell'ambito applicativo della norma tutte le condotte attraverso le quali l'ente ottiene o cerca di ottenere erogazioni pubbliche cui non avrebbe diritto, ovvero consegue vantaggi economici attraverso comportamenti fraudolenti che arrecano un danno patrimoniale alla Pubblica Amministrazione. A titolo esemplificativo, tali ipotesi possono ricorrere nel caso di presentazione di documentazione falsa o alterata per accedere a contributi pubblici, finanziamenti agevolati o fondi europei destinati a progetti di ricerca, innovazione, sviluppo o formazione, nonché nell'omissione di informazioni che, se conosciute dall'amministrazione erogante, avrebbero impedito la concessione del beneficio.

La responsabilità può altresì configurarsi nell'ambito dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione. In tale contesto, assumono rilevanza condotte quali la presentazione di rendicontazioni non veritiere, la falsa attestazione di attività svolte, la fornitura di beni o servizi non conformi alle specifiche contrattuali, l'alterazione dei costi effettivamente sostenuti o la simulazione di prestazioni finalizzate all'ottenimento di corrispettivi non dovuti.

Tra i reati richiamati dall'art. 24 rientra inoltre la frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, che si realizza mediante l'alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici ovvero attraverso interventi non autorizzati su dati, informazioni o programmi informatici, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. A titolo esemplificativo, possono assumere rilevanza le manipolazioni di procedure telematiche, banche dati o piattaforme informatiche della Pubblica Amministrazione finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni, contributi o vantaggi economici non spettanti.

Le fattispecie previste dall'art. 24 del D.lgs. 231/2001 sono caratterizzate dalla presenza di comportamenti fraudolenti idonei ad alterare il corretto processo decisionale o gestionale della Pubblica Amministrazione e si collocano nell'ambito dei reati che tutelano i principi di legalità, trasparenza, correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Di conseguenza, l'ente è tenuto ad adottare adeguati presidi organizzativi e di controllo volti a garantire la veridicità delle informazioni fornite alle amministrazioni pubbliche, la corretta gestione dei finanziamenti e delle agevolazioni ricevute, nonché la regolarità dei rapporti contrattuali e delle attività svolte nei confronti della Pubblica Amministrazione.

L'articolo 24 del D.lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati:

Art. 316 bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata, e l'attività programmata si sia realmente svolta. Si differenzia dalla truffa aggravata in quanto nella malversazione il bene è conseguito legittimamente ma il suo uso è distorto; invece, nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento del beneficio che rendono così tale ottenimento illegittimo.

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Tale reato si configura in caso di ottenimento, senza diritto e mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. La condotta dell'agente può esplicarsi in senso commissivo (presentazione dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissivo (c.d. silenzio antidoveroso). Ad esempio, concretizzano la fattispecie di indebita percezione: la presentazione di fatture indicanti un prezzo maggiorato per l'acquisto di beni con contributi pubblici, il conseguimento di finanziamenti con dichiarazioni attestanti un reddito imponibile non corrispondente a quello reale, l'ottenimento di indennità assistenziali per propri dipendenti esponendo dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti, nonché altre attestazioni di circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, che facciano ottenere alla società un finanziamento pubblico.

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. La natura pluri offensiva del delitto evidenzia altresì la tutela della libera concorrenza. Nonostante l'ampia descrizione delle modalità tramite cui la fattispecie possa configurarsi, la locuzione "altri mezzi fraudolenti" porta a ritenere che trattasi di reato a forma libera, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara. Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento. Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento. Il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enunciate dalla norma.

Art. 353-bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente. La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

Nell'articolo vengono di fatto incriminate le medesime condotte previste all'art. 353, con la differenza che la punibilità interviene già nella fase di predisposizione del bando e quindi nel momento in cui l'amministrazione interviene relativamente alle modalità di scelta del contraente.

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

L'art. 356 c.p. tutela il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione e dei servizi pubblici, sanzionando le condotte fraudolente poste in essere nell'esecuzione di contratti di fornitura di beni o servizi stipulati con lo Stato, enti pubblici o soggetti esercenti servizi di pubblica necessità.

Il reato può essere commesso dai soggetti che hanno un rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione, quali fornitori, subfornitori, appaltatori o altri soggetti coinvolti nell'esecuzione della prestazione. La condotta illecita consiste nel fornire beni o servizi diversi, inferiori o non conformi a quanto pattuito, realizzando una fraudolenta esecuzione del contratto.

Sotto il profilo soggettivo, è richiesto il dolo generico, ossia la consapevole volontà di eseguire la prestazione in modo difforme dagli obblighi contrattuali. Non sono necessari artifici o raggiri, essendo sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto.

Il reato può concorrere con la truffa aggravata ai danni dello Stato qualora la condotta sia accompagnata da artifici o raggiri finalizzati a indurre in errore la Pubblica Amministrazione e a conseguire un ingiusto profitto. Ai fini del D.lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilevanza per gli enti che operano nell'ambito di appalti, concessioni o forniture nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

L'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. punisce chiunque, mediante artifici o raggiri, induca in errore lo Stato, un ente pubblico o l'Unione Europea, conseguendo per sé o per altri un ingiusto profitto con correlativo danno per il soggetto pubblico.

Per artifici o raggiri si intendono qualsiasi condotta fraudolenta, simulazione, alterazione della realtà o dissimulazione di circostanze rilevanti idonee a trarre in inganno l'Amministrazione. A tal fine può assumere rilevanza anche il silenzio intenzionalmente mantenuto su informazioni che si ha l'obbligo giuridico di comunicare.

Nell'ambito dell'attività d'impresa, il reato può configurarsi, a titolo esemplificativo, nei casi di presentazione alla Pubblica Amministrazione di documentazione falsa o contenente dati non veritieri per ottenere autorizzazioni, concessioni, contributi, finanziamenti o altri vantaggi economici; partecipazione a procedure di gara mediante dichiarazioni mendaci o omissione di informazioni rilevanti ai fini dell'aggiudicazione; indebita

richiesta di rimborsi o compensazioni; alterazione di registri, documenti o rendicontazioni destinati a enti pubblici, istituti previdenziali o assicurativi; occultamento di circostanze che, se conosciute dall'amministrazione, avrebbero impedito la stipula o determinato la risoluzione di un rapporto contrattuale.

La fattispecie assume particolare rilevanza ai fini del D.lgs. 231/2001 poiché può realizzarsi in tutti i rapporti intercorrenti tra l'ente e la Pubblica Amministrazione. Risulta pertanto essenziale che l'organizzazione garantisca la completezza, veridicità e trasparenza delle informazioni e della documentazione trasmessa agli enti pubblici, nonché la correttezza dei comportamenti adottati nelle procedure autorizzative, nei rapporti contrattuali e nell'accesso a benefici, contributi o agevolazioni pubbliche.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

L'art. 640-bis c.p. punisce chiunque, mediante artifici o raggiri, induca in errore lo Stato, un ente pubblico o l'Unione Europea al fine di conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni o altre erogazioni pubbliche.

La fattispecie costituisce un'ipotesi speciale di truffa aggravata, caratterizzata dal fatto che l'ingiusto profitto consiste nell'ottenimento di risorse economiche pubbliche. Rientrano in tale categoria:

- contributi e sovvenzioni, ossia erogazioni a fondo perduto;
- finanziamenti, concessi a condizioni particolarmente favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- mutui agevolati, caratterizzati da tassi agevolati o particolari condizioni di rimborso;
- altre erogazioni pubbliche, comunque denominate, provenienti dallo Stato, da enti pubblici o dall'Unione Europea.

Ai fini della configurabilità del reato è necessario che l'ottenimento dell'erogazione sia il risultato di una condotta fraudolenta idonea a indurre in errore l'ente erogatore. Assumono rilevanza, a titolo esemplificativo:

- la predisposizione e presentazione di documentazione falsa o alterata nell'ambito di bandi pubblici o procedure di finanziamento;
- la produzione di attestazioni o certificazioni non veritiere volte a dimostrare il possesso di requisiti richiesti per l'accesso ai benefici;
- l'alterazione di dati contabili, economici o patrimoniali al fine di ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati;
- la presentazione di fatture false o artificiosamente maggiorate per ottenere rimborsi o contributi pubblici;
- la predisposizione di rendicontazioni non veritiere relative a progetti finanziati con fondi pubblici nazionali o europei;
- l'impiego di qualsiasi artificio o raggirato finalizzato a ottenere indebitamente risorse economiche erogate da amministrazioni pubbliche o istituzioni dell'Unione Europea.

La fattispecie assume particolare rilevanza ai fini del D.lgs. 231/2001 per gli enti che richiedono, gestiscono o rendicontano contributi, finanziamenti, sovvenzioni o altre forme di sostegno economico pubblico, rendendo necessario l'adozione di adeguati presidi organizzativi e controlli sulla veridicità delle informazioni fornite agli enti erogatori e sulla corretta destinazione delle risorse ricevute.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

L'art. 640-ter c.p. punisce chiunque, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, oppure intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi informatici, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea.

La fattispecie presenta una struttura analoga a quella della truffa, ma si distingue perché l'attività fraudolenta non è diretta a indurre in errore una persona fisica, bensì ad alterare o manipolare un sistema informatico o telematico. L'illecito si realizza quindi attraverso un'interferenza sui processi informatici, idonea a modificare dati, procedure o risultati a vantaggio dell'autore e a danno dell'amministrazione pubblica.

Nell'ambito dell'attività d'impresa, il reato può configurarsi, a titolo esemplificativo, nei casi di alterazione o manipolazione dei dati trasmessi alla Pubblica Amministrazione mediante procedure telematiche, accesso non autorizzato a piattaforme pubbliche finalizzato a modificare informazioni rilevanti, utilizzo di credenziali o strumenti informatici per ottenere benefici economici non spettanti, inserimento di dati falsi in sistemi destinati alla gestione di contributi, agevolazioni, finanziamenti o adempimenti amministrativi.

Particolare rilevanza assumono i flussi informativi obbligatori verso la Pubblica Amministrazione, quali le dichiarazioni fiscali e i modelli di versamento trasmessi all'Agenzia delle Entrate, le comunicazioni al Registro delle Imprese, nonché gli adempimenti previdenziali e assicurativi nei confronti di INPS e INAIL. In tali ambiti, l'alterazione dei dati o delle procedure informatiche può integrare la fattispecie qualora sia finalizzata a conseguire un indebito vantaggio economico o ad arrecare un danno all'ente pubblico.

Ai fini del D.lgs. 231/2001, il reato assume particolare rilevanza per tutti gli enti che utilizzano sistemi informatici e piattaforme telematiche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Risulta pertanto essenziale adottare adeguate misure di sicurezza informatica, procedure di controllo degli accessi, sistemi di tracciabilità delle operazioni e verifiche sulla correttezza e integrità dei dati trasmessi.

Si evidenzia, inoltre, che per i reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter c.p., il legislatore equipara l'Unione Europea allo Stato e agli altri enti pubblici quali soggetti passivi dell'illecito, estendendo così la tutela penale anche agli interessi finanziari dell'Unione.

Art. 2 legge n. 898/1986 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

L'articolo 2 della Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 disciplina il reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Si tratta di una norma specifica che mira a proteggere gli interessi finanziari dell'Unione Europea nel settore agricolo, impedendo che risorse destinate al sostegno dell'agricoltura vengano ottenute o utilizzate in modo fraudolento.

- **Art. 24-bis** **Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

L'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per una serie di reati informatici e di illeciti connessi al trattamento dei dati, posti a tutela della riservatezza, integrità, disponibilità e sicurezza dei sistemi informatici e delle informazioni digitali.

La crescente digitalizzazione dei processi aziendali e dei rapporti con clienti, fornitori e Pubbliche Amministrazioni rende tali fattispecie particolarmente rilevanti per tutte le organizzazioni.

Tra le principali fattispecie rientrano l'accesso abusivo a sistemi informatici o telematici, l'intercettazione illecita di comunicazioni informatiche, la diffusione abusiva di credenziali di accesso, il danneggiamento di dati o sistemi informatici, l'installazione di software malevoli e le ipotesi di falsità informatica.

Nell'ambito aziendale, tali reati possono concretizzarsi, ad esempio, mediante l'accesso non autorizzato a banche dati riservate di concorrenti, clienti o pubbliche amministrazioni; l'utilizzo improprio delle credenziali di accesso ai sistemi aziendali; la modifica, cancellazione o alterazione non autorizzata di dati e documenti informatici; l'installazione o la diffusione di malware; l'intercettazione di comunicazioni elettroniche; oppure l'utilizzo illecito di informazioni digitali per conseguire vantaggi economici o competitivi.

Particolare attenzione deve essere prestata anche alla gestione dei dati personali e delle informazioni riservate, poiché condotte illecite relative al loro trattamento possono costituire il presupposto di ulteriori responsabilità, anche ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni.

La finalità della norma è promuovere una gestione sicura e responsabile delle risorse informatiche, incentivando le organizzazioni ad adottare adeguate misure tecniche, organizzative e procedurali volte a prevenire accessi non autorizzati, alterazioni dei dati, attacchi informatici e altre condotte potenzialmente lesive degli interessi dell'ente, dei suoi stakeholder e della collettività.

L'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001 ricomprende i seguenti reati-presupposto:

Art. 615-ter c.p. Accesso abusive ad un sistema informatico o telematico

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.

Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema.

È prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

- a) introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare dello *ius excludendi*) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;
- b) la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le aggravanti di cui al comma 2 (danneggiamento/ distruzione dati, programmi o sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema; abuso della funzione di pubblico ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico).

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico, nonché nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le circostanze aggravanti di cui al comma 4 (danneggiamento riguarda sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, o da chi esercita – anche abusivamente – la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema).

I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente software spyware, introduzione di virus, ma anche ad esempio l'installazione di software non autorizzati dall'azienda o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS, o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita password.

Art. 617-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

L'art. 617-quinquies c.p. punisce chiunque, al fine di intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti tra più sistemi, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette a disposizione di terzi o installa apparecchiature, programmi informatici, codici di accesso, password o altri strumenti idonei a realizzare tali finalità.

La norma ha natura preventiva e configura un reato di pericolo, poiché la sua integrazione prescinde dall'effettiva realizzazione dell'intercettazione, dell'impedimento o dell'interruzione delle comunicazioni. È pertanto sufficiente la disponibilità o la diffusione di strumenti concretamente idonei a compromettere la riservatezza o il corretto funzionamento delle comunicazioni informatiche o telematiche.

In ambito aziendale, la fattispecie può assumere rilievo, ad esempio, nei casi di installazione o utilizzo di software destinati a captare comunicazioni elettroniche, acquisire credenziali di accesso, monitorare abusivamente le attività degli utenti o interferire con il traffico di rete, al fine di ottenere informazioni riservate o conseguire vantaggi indebiti.

La pena è aggravata quando il fatto riguarda sistemi informatici o telematici di interesse pubblico, ovvero quando è commesso da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, investigatori privati o operatori di sistema con abuso dei poteri, delle funzioni o delle qualifiche rivestite, nonché quando è posto in essere in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il reato assume particolare rilevanza per gli enti che gestiscono infrastrutture informatiche, reti telematiche e informazioni riservate, rendendo necessario l'adozione di adeguate misure di sicurezza e controlli sull'utilizzo di software, strumenti di monitoraggio e credenziali di accesso.

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Quando tali condotte avvantaggino di fatto la società (es. distruggendo dati in vista di controlli/ispezioni delle autorità, o eliminando informazioni che diano evidenza del credito vantato da eventuali fornitori ecc.) quest'ultima potrà essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 635-bis c.p.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma (se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato).

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico

La fattispecie punisce la commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Il reato è sempre perseguibile d'ufficio e per la sua realizzazione è sufficiente porre in essere "atti diretti" a realizzare gli eventi dannosi previsti, a prescindere dal loro concreto verificarsi. Sono previste le seguenti circostanze aggravanti:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- nel caso in cui il fatto sia commesso con violenza o minaccia o se il colpevole è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Il reato de quo punisce le condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici. Viene altresì punita l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causi la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici.

È necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto. Sono previste le seguenti circostanze aggravanti:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

Il c.d. DDL Cybersicurezza ha integralmente riscritto l'art. 635-quinquies c.p.

Sono punite le medesime condotte di cui all'art. 635 bis c.p., o di chi attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse. Il reato è aggravato se:

- 1) il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è ulteriormente aumentata se taluna delle prime due circostanze aggravanti concorre con la numero 3.

Art. 629 terzo comma c.p. Estorsione

L'art. 629, comma 3, c.p. estende la disciplina dell'estorsione alle ipotesi in cui la costrizione della vittima sia realizzata attraverso specifici reati informatici oppure mediante la minaccia di commetterli. La norma punisce chiunque, attraverso condotte quali l'accesso abusivo a sistemi informatici (art. 615-ter c.p.), l'intercettazione illecita di comunicazioni informatiche (art. 617-quater c.p.), la diffusione abusiva di dati o contenuti informatici (art. 617-sexies c.p.), il danneggiamento di dati, programmi o sistemi informatici (artt. 635-bis, 635-quater e 635-quinquies c.p.), ovvero mediante la minaccia di porre in essere tali condotte, costringa taluno a fare o ad omettere qualcosa, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno.

La fattispecie, comunemente definita estorsione informatica, si caratterizza per l'utilizzo di strumenti o minacce connesse ai sistemi informatici e alle informazioni digitali quale mezzo di coercizione della volontà della vittima. L'ingiusto profitto può consistere nell'ottenimento di somme di denaro, vantaggi economici, dati riservati, credenziali di accesso o altre utilità.

Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, le condotte di ransomware, mediante le quali gli autori cifrano dati o bloccano sistemi informatici aziendali richiedendo il pagamento di un riscatto per il ripristino dell'operatività, nonché le minacce di divulgazione di informazioni riservate, dati personali o segreti commerciali al fine di ottenere denaro o altri vantaggi. Analogamente, può configurarsi il reato quando venga minacciato il danneggiamento di infrastrutture informatiche o l'interruzione di servizi digitali essenziali per costringere la vittima a compiere determinate azioni o ad astenersi dal farle.

Ai fini del D.lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilevanza per gli enti che gestiscono dati, infrastrutture digitali e sistemi informatici critici. Diviene pertanto essenziale adottare adeguate misure di sicurezza informatica, procedure di gestione degli incidenti cyber, sistemi di controllo degli accessi e programmi di formazione del personale, al fine di prevenire il rischio di utilizzo illecito degli strumenti informatici e garantire la protezione del patrimonio informativo aziendale.

Art. 615-quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

L'art. 615-quater c.p. punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare un danno, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette a disposizione di terzi o installa apparecchiature, strumenti, codici di accesso, password o altri mezzi idonei ad accedere abusivamente a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

La norma ha natura preventiva e configura un reato di pericolo, poiché la sua integrazione prescinde dall'effettiva realizzazione dell'accesso abusivo al sistema. È pertanto sufficiente la disponibilità, la diffusione o l'installazione non autorizzata di strumenti idonei a consentire l'accesso a sistemi protetti.

Rientrano nella fattispecie, a titolo esemplificativo, la detenzione o la diffusione abusiva di credenziali di accesso, password, token di autenticazione, chiavi crittografiche, software destinati all'acquisizione di credenziali (ad esempio spyware o keylogger) o altri strumenti utilizzabili per superare le misure di sicurezza adottate a protezione dei sistemi informatici.

In ambito aziendale il reato può configurarsi, ad esempio, quando un dipendente acquisisce o comunica a terzi le credenziali di accesso di colleghi o collaboratori al fine di accedere a caselle di posta elettronica, archivi documentali, database aziendali o applicativi gestionali senza autorizzazione. Analogamente, possono assumere rilevanza la condivisione indebita delle password aziendali, la conservazione non autorizzata di credenziali appartenenti ad altri utenti o la messa a disposizione di strumenti volti ad aggirare i sistemi di autenticazione.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie evidenzia l'importanza di adeguati controlli sulla gestione delle credenziali, delle autorizzazioni e degli accessi ai sistemi informatici aziendali.

Art. 635-quater.1 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Tale fattispecie criminosa, punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di interromperne, alterarne o comprometterne il funzionamento, detiene, produce, procura, diffonde, importa, comunica, consegna, mette a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici idonei a realizzare tali finalità.

La norma ha natura preventiva e mira a contrastare la diffusione di strumenti informatici potenzialmente utilizzabili per attacchi cyber, sanzionando condotte che precedono l'effettivo danneggiamento del sistema. La fattispecie si configura, pertanto, anche in assenza di un concreto attacco informatico, essendo sufficiente la disponibilità, la diffusione o l'installazione abusiva di strumenti destinati a compromettere la sicurezza o l'operatività dei sistemi informatici.

Rientrano tra le condotte rilevanti, a titolo esemplificativo, la produzione o diffusione di malware, ransomware, virus informatici, trojan, worm o altri programmi progettati per danneggiare dati e sistemi, bloccare l'accesso alle informazioni, interrompere servizi informatici o alterare il corretto funzionamento di reti e infrastrutture digitali. Può assumere rilievo anche la messa a disposizione di tali strumenti a favore di terzi, indipendentemente dal loro successivo utilizzo.

Ai fini del d.lgs. 231/2001, il reato assume particolare importanza per gli enti che sviluppano, utilizzano o gestiscono infrastrutture informatiche e sistemi digitali. Diviene quindi essenziale adottare adeguati presidi di sicurezza informatica, controlli sull'utilizzo dei software, procedure di gestione delle vulnerabilità e sistemi

di monitoraggio volti a prevenire l'introduzione o la diffusione di strumenti idonei a compromettere l'integrità e la disponibilità dei sistemi informatici

Art. 491-bis c.p. Documenti informatici

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui agli artt. 476-493 c.p. aventi ad oggetto documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

La norma punisce sia la falsità c.d. materiale che la falsità ideologica; nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione. L'ipotesi di falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

Art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 – Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

La disposizione punisce chiunque, nell'ambito degli obblighi previsti dalla normativa sul Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, fornisca alle autorità competenti informazioni, dati o elementi di fatto non veritieri, ovvero ometta di comunicarli nei termini prescritti, al fine di ostacolare o condizionare le attività di vigilanza, controllo e aggiornamento del Perimetro.

Il reato tutela l'efficacia del sistema nazionale di cybersicurezza e la correttezza dei rapporti tra i soggetti obbligati e le autorità competenti. Può configurarsi, ad esempio, mediante la trasmissione di dati falsi o incompleti relativi a reti, sistemi informativi o misure di sicurezza, nonché attraverso l'omessa comunicazione di informazioni rilevanti richieste dalla normativa.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilevanza per gli enti operanti in settori strategici o inclusi nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, imponendo l'adozione di adeguati presidi organizzativi per garantire la completezza, veridicità e tempestività delle comunicazioni alle autorità competenti.

• **Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata**

L'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per una serie di reati riconducibili alla criminalità organizzata, ossia a forme associative stabilmente organizzate e finalizzate alla commissione di delitti. Tra le principali fattispecie rilevanti rientrano l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), l'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), lo scambio elettorale politico-mafioso, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e altre ipotesi espressamente richiamate dalla norma.

Particolare attenzione deve essere prestata al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività economiche e imprenditoriali, soprattutto nei rapporti con fornitori, appaltatori, subappaltatori, partner commerciali e intermediari.

A titolo esemplificativo, il rischio può manifestarsi nel ricorso consapevole a soggetti riconducibili ad associazioni criminali per l'esecuzione di attività aziendali, nell'instaurazione di rapporti commerciali funzionali al riciclaggio o all'impiego di capitali di provenienza illecita, ovvero nell'utilizzo di imprese controllate da organizzazioni criminali per ottenere indebiti vantaggi economici o competitivi.

La finalità della norma è prevenire ogni forma di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico e produttivo, promuovendo comportamenti improntati ai principi di legalità, trasparenza e correttezza. A tal fine, gli enti sono chiamati ad adottare adeguati presidi organizzativi e procedure di controllo, in particolare nell'ambito della selezione e del monitoraggio di fornitori, partner commerciali e controparti contrattuali.

L'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati-presupposto:

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

L'art. 416 c.p. punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o partecipa a un'associazione composta da tre o più persone finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti. La partecipazione all'associazione costituisce di per sé reato, purché il contributo del soggetto sia concreto, consapevole e funzionale alla realizzazione o al mantenimento del sodalizio criminoso, anche se non riveste un ruolo apicale. Elemento caratterizzante della fattispecie è l'esistenza di una struttura organizzata dotata di una certa stabilità nel tempo e orientata alla realizzazione di un programma criminoso comune. Il reato si perfeziona con la costituzione e l'operatività dell'associazione, indipendentemente dalla commissione dei singoli delitti programmati.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il reato assume particolare rilevanza in quanto l'associazione può essere finalizzata alla realizzazione di molteplici attività illecite dalle quali l'ente tragga interesse o vantaggio. In ambito imprenditoriale, il rischio può manifestarsi quando più soggetti si organizzano stabilmente per commettere reati mediante l'utilizzo della struttura aziendale o nell'interesse dell'ente stesso.

A titolo esemplificativo, l'associazione per delinquere può risultare funzionale alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, reati ambientali, turbative delle procedure di gara, frodi nelle pubbliche forniture, illeciti tributari o altre condotte illecite poste in essere nell'ambito di un programma criminoso organizzato.

Il comma 6 dell'art. 416 c.p., espressamente richiamato dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001, prevede una specifica aggravante per le associazioni finalizzate alla commissione dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, traffico di organi prelevati da persona vivente e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D.Lgs. 286/1998.

La norma è finalizzata a reprimere il fenomeno delle organizzazioni criminali stabili, anticipando la tutela penale già al momento della costituzione dell'associazione e prescindendo dalla concreta realizzazione dei singoli reati programmati.

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera

L'art. 416-bis c.p. punisce chi promuove, dirige, organizza, partecipa o appartiene a un'associazione di tipo mafioso. Un'associazione è qualificata come mafiosa quando i suoi componenti si avvalgono della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e omertà per commettere delitti, acquisire o mantenere il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici, conseguire profitti o vantaggi ingiusti, ovvero influenzare il libero esercizio del voto o ottenere consenso in occasione di consultazioni elettorali.

La fattispecie si caratterizza per l'utilizzo del cosiddetto "metodo mafioso", fondato sulla capacità intimidatoria dell'organizzazione e sulla conseguente limitazione della libertà di autodeterminazione delle persone e degli operatori economici coinvolti.

Ai fini del D.lgs. 231/2001, il rischio assume particolare rilevanza nei rapporti con fornitori, appaltatori, subappaltatori, intermediari e partner commerciali, soprattutto nei settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazione criminale. La responsabilità dell'ente può infatti configurarsi qualora soggetti apicali o sottoposti commettano il reato nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione.

L'art. 24-ter del D.lgs. 231/2001 include inoltre tra i reati-presupposto i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose. Tale previsione estende la rilevanza ai fini della responsabilità dell'ente anche a reati diversi da quelli associativi, qualora siano realizzati mediante il ricorso al metodo mafioso o con la finalità di favorire un'organizzazione criminale di tipo mafioso.

La norma è finalizzata a contrastare ogni forma di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico e imprenditoriale, imponendo agli enti l'adozione di adeguati presidi di controllo e di due diligence sulle controparti commerciali, nonché procedure idonee a garantire trasparenza, legalità e tracciabilità dei rapporti d'affari.

Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

L'art. 416-ter c.p. punisce chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità proprie dell'associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis c.p., in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità, ovvero della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

La fattispecie mira a tutelare la libertà e la correttezza del processo democratico, contrastando ogni forma di accordo illecito tra esponenti politici e organizzazioni mafiose finalizzato all'acquisizione di consenso elettorale attraverso il ricorso alla forza intimidatrice tipica del metodo mafioso.

La norma punisce entrambe le parti dell'accordo illecito, ossia sia chi promette o procura i voti mediante il metodo mafioso, sia chi accetta tale sostegno in cambio di denaro, altre utilità o dell'impegno a favorire gli interessi dell'organizzazione criminale. Ai fini della configurabilità del reato, possono assumere rilievo anche soggetti intermediari che partecipano alla conclusione o all'attuazione dell'accordo.

Particolare rilevanza assume la previsione secondo cui il reato sussiste anche quando il corrispettivo non consiste in una prestazione economica immediata, ma nella mera disponibilità del candidato o del soggetto beneficiario a soddisfare le esigenze o a perseguire gli interessi dell'associazione mafiosa attraverso future attività, decisioni o interventi.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume rilievo soprattutto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nelle attività che presentano profili di interlocuzione con soggetti politici o istituzionali, rendendo necessario il rispetto di rigorosi principi di legalità, trasparenza e correttezza nei rapporti esterni dell'ente.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione

Il sequestro di persona ex art. 630 c.p. si realizza in caso di limitazione della libertà personale di un soggetto, in qualsiasi forma e durata, al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato complesso caratterizzato dal dolo specifico della mercificazione della persona.

Si può ritenere che la realizzazione di tale fattispecie appaia di difficile previsione, vista la necessità di accertare in ogni caso l'interesse o vantaggio ricavato dall'ente dalla realizzazione dell'illecito stesso.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309, Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Punisce la costituzione, l'organizzazione, la direzione, il finanziamento o la partecipazione a un'associazione finalizzata alla produzione, al traffico e alla distribuzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 407, c. 2, lett. a), n.5, c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della L. 18 apr. 1975, n. 110

• **Art. 25 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**

L'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione, posti a tutela dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa.

Le fattispecie richiamate comprendono, tra le altre, il peculato, l'indebita destinazione di denaro o cose mobili, la concussione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità e le diverse ipotesi di corruzione. Tali reati possono coinvolgere sia pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio sia soggetti privati che, a vario titolo, instaurano rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare:

- il peculato si realizza quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si appropria di denaro o di beni di cui abbia il possesso o la disponibilità per ragioni del proprio ufficio;
- l'indebita destinazione di denaro o cose mobili riguarda l'utilizzo di risorse pubbliche per finalità diverse da quelle previste dalla legge o dal vincolo cui sono destinate;
- la concussione si verifica quando il pubblico ufficiale, abusando della propria posizione, costringe un soggetto a dare o promettere denaro o altre utilità;

- l'induzione indebita ricorre quando il pubblico agente induce il privato a corrispondere indebitamente denaro o altre utilità, senza giungere a una vera e propria costrizione;
- la corruzione consiste nell'accordo illecito tra il pubblico agente e il privato finalizzato all'ottenimento di un vantaggio indebito mediante lo scambio di denaro, utilità o altre forme di beneficio.

Nell'attività d'impresa, tali rischi possono emergere, ad esempio, nell'ambito della partecipazione a gare pubbliche, della richiesta di autorizzazioni, concessioni, contributi o finanziamenti, nonché nella gestione di rapporti con funzionari pubblici, enti regolatori e organismi di controllo. A titolo esemplificativo, possono assumere rilevanza l'offerta di denaro, regali, ospitalità o altre utilità a pubblici funzionari per ottenere trattamenti di favore, accelerazioni procedurali o aggiudicazioni di contratti pubblici.

La norma mira a garantire la correttezza dei rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione, imponendo agli enti l'adozione di adeguati presidi organizzativi, procedure autorizzative e controlli interni volti a prevenire fenomeni corruttivi, conflitti di interesse e abusi nei rapporti con soggetti pubblici.

L'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati-presupposto:

Art. 314 comma 1 c.p. Peculato

L'art. 314, comma 1, c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o beni di cui dispone per ragioni d'ufficio. Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il reato rileva esclusivamente quando la condotta arreca un pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Art. 314 bis c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili

L'art. 314-bis c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, fuori dai casi di peculato previsti dall'art. 314 c.p., avendo per ragioni d'ufficio o di servizio il possesso o la disponibilità di denaro o di altre cose mobili altrui, li destina intenzionalmente a finalità diverse da quelle previste da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge che non lasciano margini di discrezionalità, procurandosi o procurando ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecando ad altri un danno ingiusto.

La fattispecie si distingue dal peculato in quanto non richiede l'appropriazione del bene, ma il suo utilizzo o impiego per finalità diverse da quelle tassativamente previste dalla normativa di riferimento.

È prevista una circostanza aggravante quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale conseguito o il danno arrecato risultano superiori a euro 100.000.

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Tale articolo punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Rispetto a tale fattispecie di reato, l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche risulta tuttavia circoscritta ai soli casi in cui il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 317 c.p. Concussione

L'art. 317 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente a sé o a terzi denaro o altra utilità.

L'abuso può manifestarsi sia attraverso l'utilizzo distorto dei poteri connessi alla funzione esercitata, per finalità diverse da quelle previste dalla legge, sia mediante lo sfruttamento della posizione di supremazia derivante dall'incarico ricoperto. Elemento caratterizzante della fattispecie è la costrizione del soggetto passivo, che si trova nella necessità di scegliere tra il subire il danno o il pregiudizio prospettato dal pubblico agente e il dare o promettere l'utilità indebita richiesta.

Il soggetto costretto non è punibile e assume la veste di persona offesa dal reato, in quanto la sua volontà risulta significativamente compromessa dall'abuso del potere pubblico.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie può assumere rilievo quando il reato sia commesso, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da soggetti che rivestano la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'ambito di enti, società o organismi che esercitano attività di natura pubblicistica. In tale contesto, la giurisprudenza riconosce la qualifica pubblicistica anche a soggetti operanti in organismi privati cui siano affidate funzioni pubbliche o servizi di interesse pubblico, quali concessionari di pubblici servizi, società a partecipazione pubblica, strutture sanitarie convenzionate o altri soggetti chiamati a svolgere attività disciplinate da norme pubblicistiche.

La norma tutela il buon andamento, l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa, prevenendo forme di abuso del potere pubblico finalizzate al conseguimento di vantaggi indebiti.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

L'art. 318 c.p. punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, riceve indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità, oppure ne accetta la promessa da parte di un privato.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., la fattispecie si applica, con pena ridotta, anche all'incaricato di pubblico servizio.

La norma disciplina la cosiddetta corruzione per l'esercizio della funzione, che si realizza quando il pubblico agente pone la propria funzione pubblica a disposizione dell'interesse del privato in cambio di un'utilità indebita, senza che sia necessario individuare uno specifico atto d'ufficio oggetto dell'accordo corruttivo.

A seguito della riforma introdotta dalla Legge n. 190/2012, la fattispecie ha assunto una portata più ampia rispetto alla previgente "corruzione per un atto d'ufficio", ricomprendendo qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, connesso all'esercizio della funzione pubblica e contrario ai doveri di imparzialità, correttezza e fedeltà cui il pubblico agente è tenuto.

Il reato ha natura plurisoggettiva e richiede l'accordo tra il pubblico agente e il privato. Sono pertanto punibili entrambe le parti del rapporto corruttivo: il soggetto pubblico che riceve o accetta la promessa dell'utilità indebita (corruzione passiva) e il privato che offre o promette tale utilità (corruzione attiva).

Nell'ambito dell'attività d'impresa, la fattispecie può configurarsi, ad esempio, quando vengano offerti denaro, regali, ospitalità, incarichi o altri vantaggi a un pubblico funzionario al fine di instaurare un rapporto privilegiato, ottenere trattamenti di favore, facilitazioni amministrative o agevolazioni nell'esercizio delle sue funzioni.

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. Spazzacorrotti) ha ulteriormente rafforzato il contrasto ai fenomeni corruttivi, prevedendo un inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie è particolarmente rilevante nei rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione e richiede l'adozione di presidi volti a prevenire qualsiasi forma di vantaggio indebito o favoritismo.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

L'art. 319 c.p. punisce il pubblico ufficiale che, per sé o per altri, riceve denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, oppure per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. Ai sensi dell'art. 320 c.p., la fattispecie si applica anche all'incaricato di pubblico servizio.

La norma disciplina la cosiddetta corruzione propria, che si distingue dalla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) poiché l'accordo corruttivo ha ad oggetto uno specifico comportamento contrario ai doveri d'ufficio del pubblico agente. L'utilità indebita rappresenta, pertanto, il corrispettivo di un'attività omissiva, ritardata o comunque incompatibile con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Come per le altre ipotesi di corruzione, il reato ha natura plurisoggettiva e richiede la partecipazione sia del pubblico agente sia del privato corruttore. Sono pertanto punibili entrambe le parti dell'accordo illecito: il soggetto pubblico che riceve o accetta la promessa dell'utilità indebita e il privato che la offre o la promette.

La fattispecie può configurarsi, a titolo esemplificativo, nei casi in cui venga corrisposta una somma di denaro per ottenere l'aggiudicazione di una gara pubblica, il rilascio di un'autorizzazione in assenza dei presupposti richiesti, l'omissione di controlli o verifiche, l'accelerazione illegittima di un procedimento amministrativo o l'adozione di un provvedimento favorevole in violazione della normativa applicabile.

Le modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2015 e dai successivi interventi normativi in materia di contrasto alla corruzione hanno significativamente inasprito il trattamento sanzionatorio, confermando la particolare gravità attribuita dal legislatore a tali fenomeni.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, assume particolare rilevanza nei rapporti tra l'ente e la Pubblica Amministrazione, soprattutto nell'ambito di appalti, autorizzazioni, controlli e procedimenti amministrativi.

Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

L'art. 319-ter c.p. punisce i fatti di corruzione commessi al fine di favorire o danneggiare una parte nell'ambito di un procedimento giudiziario civile, penale, amministrativo o arbitrale. Il reato si configura quando denaro o altre utilità vengono offerti, promessi o ricevuti per influenzare l'attività di soggetti coinvolti nell'amministrazione della giustizia.

La norma tutela l'imparzialità e il corretto funzionamento della funzione giudiziaria e coinvolge sia il pubblico ufficiale sia il privato corruttore. Ai fini del D.Lgs. 231/2001, assume particolare rilievo nei rapporti dell'ente con autorità giudiziarie, consulenti, ausiliari del giudice e pubblici funzionari coinvolti in procedimenti contenziosi o amministrativi.

Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

L'art. 319-quater c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o a terzi, denaro o altra utilità. La fattispecie è stata introdotta dalla Legge n. 190/2012 nell'ambito della riforma dei reati contro la Pubblica Amministrazione, al fine di distinguere le ipotesi di costrizione, riconducibili alla concussione ex art. 317 c.p., da quelle di induzione, caratterizzate da una pressione meno intensa sulla volontà del privato.

A differenza della concussione, nella quale il soggetto passivo è costretto a subire la richiesta indebita, nell'induzione indebita il privato conserva un maggiore margine di autodeterminazione e aderisce alla richiesta del pubblico agente anche nella prospettiva di conseguire un vantaggio o evitare un pregiudizio. Per tale ragione, il legislatore ha previsto la punibilità non solo del pubblico agente che induce, ma anche del privato che dà o promette l'utilità indebita.

La condotta induttiva può manifestarsi attraverso pressioni, sollecitazioni, allusioni o comportamenti che, pur non integrando una vera e propria costrizione, risultano idonei a orientare la volontà del destinatario verso la corresponsione dell'utilità richiesta.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilievo nei rapporti tra l'ente e la Pubblica Amministrazione, soprattutto nell'ambito di autorizzazioni, concessioni, controlli, finanziamenti pubblici, gare e appalti, dove il rischio può manifestarsi attraverso richieste indebite avanzate da pubblici funzionari e assecondate da esponenti dell'organizzazione.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Tale norma sancisce che le disposizioni degli articoli 318 e 319 di cui sopra, si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, con riduzione delle pene in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

La norma in questione estende al corruttore le pene stabilite per il corrotto. Si tratta, pertanto, della disposizione principale attraverso cui gli enti possono essere chiamati a rispondere – insieme al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio – dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320 c.p.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

La condotta di reato è quella di cui agli artt. 318-319 c.p., tuttavia in tale fattispecie il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

L'istigazione alla corruzione si realizza mediante le stesse condotte previste nei reati di corruzione propria o impropria, con la specifica circostanza della non accettazione della promessa/offerta del privato.

Art. 322 bis c.p. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

L'art. 322-bis c.p. estende l'applicazione delle principali fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione, tra cui il peculato, l'indebita destinazione di denaro o cose mobili, la concussione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, la corruzione e l'istigazione alla corruzione, anche ai fatti commessi da o nei confronti di funzionari dell'Unione Europea, di Stati esteri, di organizzazioni pubbliche internazionali, nonché di membri delle Corti internazionali e delle assemblee parlamentari internazionali.

La norma è finalizzata a garantire una tutela uniforme dell'integrità e dell'imparzialità dell'azione amministrativa anche nei rapporti internazionali, assicurando che le condotte corruttive siano perseguibili indipendentemente dalla natura nazionale o sovranazionale dell'ente o del soggetto pubblico coinvolto.

Sono inoltre punibili le condotte poste in essere nei confronti di soggetti che esercitano all'estero funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio italiani, quando il fatto sia finalizzato a conseguire un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali o ad ottenere o mantenere attività economiche e finanziarie.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilevanza per gli enti che operano sui mercati internazionali o intrattengono rapporti con amministrazioni, organismi pubblici o funzionari stranieri, imponendo l'adozione di adeguati presidi di controllo volti a prevenire qualsiasi forma di corruzione internazionale.

Art. 346 bis c.p. *Traffico di influenze illecite*

L'art. 346-bis c.p. punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi di concorso nei reati di corruzione, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti indicati dall'art. 322-bis c.p., si fa dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità economica quale corrispettivo della propria attività di mediazione illecita nei confronti del pubblico agente, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato punisce altresì il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità per ottenere tale mediazione indebita. La fattispecie si colloca in una fase antecedente rispetto alla corruzione e mira a reprimere l'intermediazione occulta e il mercimonio delle relazioni con soggetti titolari di funzioni pubbliche.

Per mediazione illecita si intende l'attività svolta per influenzare impropriamente il pubblico agente al fine di ottenere vantaggi indebiti, ovvero per indurlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o a omettere o ritardare un atto del proprio ufficio.

La pena è aggravata quando il mediatore riveste la qualifica di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio o una delle qualifiche previste dall'art. 322-bis c.p., nonché quando la condotta riguarda attività giudiziarie o sia finalizzata alla remunerazione del pubblico agente per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilevanza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, soprattutto quando l'ente si avvale di consulenti, intermediari, procacciatori d'affari o altri soggetti incaricati di intrattenere rapporti con funzionari pubblici. Risulta pertanto essenziale garantire trasparenza, tracciabilità e adeguati controlli sulle attività di intermediazione e rappresentanza degli interessi aziendali.

- **Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

L'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati che offendono la fede pubblica, ossia la fiducia che la collettività ripone nell'autenticità e nella genuinità dei mezzi di pagamento, dei valori pubblici e dei segni distintivi riconosciuti dall'ordinamento.

Rientrano in tale categoria le condotte di falsificazione, alterazione, introduzione, detenzione, spendita e messa in circolazione di monete false, carte di pubblico credito e valori di bollo contraffatti, nonché i reati relativi alla contraffazione e all'uso illecito di sigilli, punzoni, marchi, contrassegni e altri segni distintivi destinati ad attestare autenticità, provenienza o conformità di beni e documenti.

Nell'ambito dell'attività d'impresa, tali reati possono configurarsi, ad esempio, mediante l'utilizzo consapevole di valori o documenti falsificati, la produzione o commercializzazione di prodotti recanti segni distintivi contraffatti, l'impiego abusivo di marchi o certificazioni ufficiali, ovvero la diffusione di beni accompagnati da documentazione alterata o non genuina.

La finalità della norma è garantire la sicurezza dei traffici economici e commerciali, tutelando l'affidabilità dei mezzi di pagamento, dei documenti pubblici e dei segni ufficiali di identificazione. A tal fine, gli enti sono tenuti ad adottare adeguati controlli sulla provenienza, autenticità e regolarità dei documenti, dei titoli e dei segni distintivi utilizzati nello svolgimento della propria attività.

L'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 comprende, tra gli altri, i seguenti reati-presupposto:

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Attraverso tale disposizione, il legislatore mira a garantire la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quali imprescindibili presupposti di una circolazione monetaria regolare. La fattispecie in questione si realizza mediante una molteplicità di condotte: contraffazione (fabbricazione di monete da parte di enti non autorizzati) o alterazione (modifica del valore della moneta genuina) di monete; introduzione nello Stato di monete falsificate, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione; il tutto di concerto con il contraffattore.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Tale norma tutela la certezza e l'affidabilità del traffico monetario e punisce chi altera monete della qualità indicata nel precedente articolo o chi, rispetto alle monete così alterate, le detiene, le spende o le mette in circolazione, le acquista o comunque riceve al fine di metterle in circolazione.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate

Il reato punisce l'introduzione, l'acquisto, la detenzione, al fine di metterle in circolazione, di monete falsificate, senza concerto con il falsificatore o con chi le ha alterate.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

È la messa in circolazione di monete false ricevute in buona fede; in questo caso la scienza della falsità delle monete è posteriore alla ricezione delle stesse mentre nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 455 c.p. tale consapevolezza della falsità deve sussistere nel colpevole al momento della ricezione.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le condotte di reato sono quelle di cui agli artt. 453, 455, 457 c.p., ma hanno come oggetto materiale valori di bollo falsificati. Ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame, sono valori di bollo la carta bollata, i francobolli e gli altri valori ad essi equiparati da leggi speciali.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Le condotte punibili sono sia la contraffazione sia l'acquisto, la detenzione o l'alienazione della carta in oggetto. La ratio di tale norma consiste nella scelta di criminalizzare delle attività preparatorie alla falsificazione per rispondere alla necessità di rafforzare la tutela degli interessi protetti dalle norme in materia di falsità di valori di bollo.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

La fattispecie de quo punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione, o l'alienazione di filigrane o di strumenti destinati elusivamente alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Il reato punisce il mero utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati; la pena è ridotta se i valori sono stati ricevuti in buona fede.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Tale articolo punisce la contraffazione, l'alterazione nonché l'uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. Commette tale reato chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, sia nazionali che esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza aver concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Il secondo comma prevede la punizione per chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Ai fini della punibilità la condizione essenziale è che siano state osservate le leggi interne, i regolamenti comunitari e le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

La norma, fuori dai casi di concorso nei reati previsti dal precedente articolo, punisce l'introduzione nello Stato italiano di prodotti con segni falsi e commercio dei medesimi prodotti.

- **Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio**

L'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per una serie di reati posti a tutela della libertà di iniziativa economica, della lealtà della concorrenza, della correttezza degli scambi commerciali e dell'affidamento dei consumatori.

Le fattispecie ricomprese nella disposizione sono accomunate dall'idoneità ad alterare il regolare funzionamento del mercato attraverso pratiche fraudolente, condotte ingannevoli, forme abusive di concorrenza o comportamenti lesivi dei diritti di proprietà industriale e delle produzioni protette. Rientrano in tale ambito, tra gli altri, i reati di turbata libertà dell'industria o del commercio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, usurpazione di titoli di proprietà industriale e contraffazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Tali illeciti assumono particolare rilevanza nell'attività d'impresa poiché possono manifestarsi nell'ambito dell'intera filiera produttiva e distributiva, coinvolgendo processi di approvvigionamento, produzione, etichettatura, promozione, commercializzazione e gestione dei rapporti con clienti, fornitori e concorrenti. La loro commissione è frequentemente correlata alla ricerca di vantaggi competitivi indebiti, ottenuti attraverso l'alterazione delle regole di mercato, la diffusione di informazioni non veritiere o la commercializzazione di prodotti non conformi alle caratteristiche dichiarate.

La Legge 21 aprile 2026, n. 75 ha significativamente rafforzato il sistema di tutela penalistica della filiera agroalimentare, ampliando il catalogo dei reati-presupposto mediante il richiamo alle più gravi ipotesi di agropirateria previste dall'art. 517-octies, comma 4, c.p. La riforma ha inteso attribuire rilevanza ai fini della responsabilità dell'ente non alle singole violazioni occasionali, bensì alle condotte fraudolente realizzate attraverso strutture organizzate e programmi imprenditoriali sistematici, caratterizzati da pluralità di operazioni, mezzi organizzativi dedicati e continuità dell'attività illecita.

La scelta legislativa evidenzia come la responsabilità amministrativa dell'ente trovi il proprio fondamento non tanto nell'episodica commissione di una frode commerciale o alimentare, quanto nell'inadeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi di controllo predisposti dall'impresa per prevenire fenomeni fraudolenti strutturati e reiterati.

Il quadro normativo che ne deriva presenta una forte integrazione con altre categorie di reati-presupposto previste dal D.Lgs. 231/2001. Le condotte rilevanti ai sensi dell'art. 25-bis.1 possono infatti concorrere con i reati di contraffazione e falsità previsti dall'art. 25-bis, con i reati documentali eventualmente commessi nell'ambito delle operazioni commerciali e doganali, nonché, nelle ipotesi più gravi, con i delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter. Ne consegue la necessità di un approccio integrato alla gestione dei rischi di compliance, fondato su controlli lungo l'intera catena del valore e sulla costante verifica della tracciabilità, autenticità e conformità dei prodotti immessi sul mercato.

La disposizione impone pertanto agli enti l'adozione di adeguati presidi organizzativi, procedure di controllo e sistemi di monitoraggio volti a garantire la correttezza delle pratiche commerciali, il rispetto dei diritti di proprietà

industriale, la conformità dei prodotti e la veridicità delle informazioni fornite ai consumatori e agli operatori economici.

L'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati-presupposto:

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Elemento essenziale per la configurazione dell'illecito è l'uso di violenza sulle cose o mezzi fraudolenti finalizzati a turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La norma è stata introdotta al fine di garantire il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da privati.

Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

La norma mira a sanzionare chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia usando cioè quelle forme tipiche di intimidazione che, nell'ambiente della criminalità organizzata mafiosa, tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque, a condizionarle, incidendo sulla fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza libera e lecita. Tuttavia, non occorre che il reato si realizzi in ambienti di criminalità organizzati o che l'autore appartenga a tali ambienti. Soggetto attivo del reato può essere chiunque, non essendo richiesta la qualifica di imprenditore, essendo anzi sufficiente l'esercizio, anche occasionale o temporaneo, di una delle suddette attività.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Tale articolo punisce chiunque cagioni un nocumento a un'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione su mercati nazionali esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

La condotta materiale consiste nella consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, di una cosa mobile non conforme a quella convenuta per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità. La frode in commercio si sostanzia dunque in una sleale esecuzione di un contratto lecito ed efficace, anche se annullabile.

~~*Art. 516 c.p. Vendita di sostanze non genuine come genuine*~~

~~La condotta punita è concretizzabile con qualsiasi operazione comunque diretta allo scambio ed allo smercio di cibi e bevande non genuini; pertanto, è sufficiente porre in essere atti chiaramente rivelatori della finalità di vendere o porre in commercio: esposizione al pubblico, indicazione in offerte al pubblico, presenza del prodotto non genuino nel magazzino o deposito del venditore ecc....~~ABROGATO

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

La condotta di reato si realizza tramite la generica messa in circolazione di beni con nomi, marchi o segni distintivi che, pur se non contraffatti, sono idonei ad indurre in errore i consumatori.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

La condotta punita è la fabbricazione o l'uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale di cui si sia a conoscenza. Ai sensi della stessa norma è punita l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, l'offerta ai consumatori o la generica messa in circolazione dei beni citati, al fine di ricavarne un profitto.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari

L'art. 517-quater c.p. punisce chiunque contraffà o altera indicazioni geografiche (IG) o denominazioni di origine (DO) riferite a prodotti agroalimentari, artigianali o industriali, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre in vendita o comunque commercializza prodotti recanti indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte o alterate.

La norma è finalizzata a tutelare l'affidabilità delle informazioni relative all'origine e alla provenienza dei prodotti, la leale concorrenza tra operatori economici, nonché il patrimonio economico e culturale rappresentato dalle produzioni tipiche e di qualità riconosciute dall'ordinamento nazionale ed europeo.

La fattispecie si configura sia nei casi di contraffazione o alterazione materiale delle indicazioni protette, sia nelle ipotesi di successiva commercializzazione di prodotti recanti denominazioni o indicazioni geografiche non autentiche, quando il soggetto agente sia consapevole della falsità o alterazione delle stesse e persegua un vantaggio economico.

Nell'ambito dell'attività d'impresa, il reato può assumere rilevanza, a titolo esemplificativo, mediante l'utilizzo non autorizzato di denominazioni DOP, IGP, STG o di altre indicazioni geografiche protette, l'apposizione di riferimenti ingannevoli idonei a evocare produzioni tutelate, la commercializzazione di prodotti recanti certificazioni di origine non veritiere o la distribuzione di merci provenienti da fornitori che utilizzano indebitamente segni distintivi collegati a particolari territori o tradizioni produttive.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilievo per tutte le imprese coinvolte nella produzione, trasformazione, commercializzazione, importazione o distribuzione di prodotti agroalimentari, artigianali o industriali, rendendo essenziale l'adozione di adeguati presidi organizzativi e controlli finalizzati a garantire la tracciabilità delle filiere, la corretta gestione delle certificazioni e la conformità delle informazioni riportate su etichette, documentazione commerciale e materiale promozionale.

Art. 517-sexies c.p. Frode alimentare

L'art. 517-sexies c.p. punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione e al fine di indurre in errore il compratore conseguendo un profitto, importa, esporta, trasporta, distribuisce, pone in vendita o comunque immette sul mercato alimenti, acque o bevande che sa essere non genuini oppure sostanzialmente difforni, per origine, provenienza, qualità o quantità, rispetto a quanto dichiarato, indicato o pattuito.

La fattispecie tutela la correttezza degli scambi commerciali, la trasparenza del mercato e l'affidamento dei consumatori sulla genuinità e sulle caratteristiche dei prodotti alimentari. Il reato si configura quando

l'operatore economico commercializza prodotti alimentari non conformi alle qualità dichiarate o promesse, sfruttando tale difformità per conseguire un vantaggio economico indebito.

Nell'ambito dell'attività d'impresa, la frode alimentare può manifestarsi, a titolo esemplificativo, mediante la commercializzazione di prodotti recanti informazioni non veritiere sull'origine o sulla provenienza delle materie prime, l'utilizzo di ingredienti diversi da quelli dichiarati, l'alterazione delle caratteristiche qualitative del prodotto, la falsa indicazione delle quantità effettivamente contenute o la vendita di prodotti non genuini attraverso canali tradizionali o piattaforme digitali.

La norma assume particolare rilevanza per gli operatori della filiera agroalimentare, poiché impone l'adozione di adeguati controlli sulla qualità, sulla tracciabilità e sulla conformità dei prodotti, nonché sulla correttezza delle informazioni riportate in etichetta, nella documentazione commerciale e nei materiali promozionali.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie evidenzia l'importanza di presidi organizzativi idonei a garantire la verifica delle caratteristiche dei prodotti commercializzati, il controllo della filiera e la prevenzione di pratiche commerciali ingannevoli. La responsabilità dell'ente assume particolare rilievo qualora la frode non costituisca un episodio occasionale, bensì il risultato di carenze organizzative o di prassi aziendali finalizzate al conseguimento di vantaggi economici indebiti.

Si evidenzia, inoltre, che la punibilità è esclusa nei casi di lieve entità, quando la condotta risulti scarsamente offensiva in ragione dell'esiguità quantitativa o economica del prodotto ovvero dell'assenza di un effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato.

Art. 517-septies c.p. Commercio di alimenti con segni mendaci

L'art. 517-septies c.p. punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, esportazione o intermediazione di alimenti, acque o bevande, utilizzi segni distintivi, indicazioni o rappresentazioni, anche figurative, che sa essere false o ingannevoli, al fine di trarre profitto inducendo in errore il compratore in merito all'origine, alla provenienza, alla qualità, alla quantità o alle caratteristiche dei prodotti o dei relativi ingredienti.

La norma è finalizzata a tutelare la trasparenza del mercato, l'affidamento dei consumatori e la correttezza delle informazioni commerciali che accompagnano i prodotti alimentari. La fattispecie colpisce tutte le condotte idonee a creare una rappresentazione non veritiera del prodotto, anche attraverso l'utilizzo di denominazioni, marchi, simboli, immagini, elementi grafici o altre indicazioni suscettibili di indurre in errore il consumatore.

Il reato può configurarsi, a titolo esemplificativo, nei casi di utilizzo di etichette, confezioni, immagini, segni distintivi o messaggi promozionali che evocano un'origine geografica, una qualità, una composizione o una provenienza diversa da quella reale del prodotto. Analoga rilevanza assumono le informazioni diffuse mediante siti internet, piattaforme di e-commerce, social network o altri strumenti di comunicazione digitale qualora risultino ingannevoli e siano finalizzate a influenzare le scelte di acquisto dei consumatori.

Nell'ambito dell'attività d'impresa, la fattispecie assume particolare rilevanza per tutti gli operatori della filiera agroalimentare, in quanto impone una rigorosa verifica della correttezza delle informazioni riportate sulle etichette, nella documentazione commerciale, nei materiali pubblicitari e nelle comunicazioni rivolte al mercato. Particolare attenzione deve essere rivolta alla gestione dei marchi, delle certificazioni, delle indicazioni di origine e delle dichiarazioni relative alle caratteristiche qualitative dei prodotti.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il reato evidenzia l'importanza di adottare adeguati presidi organizzativi e sistemi di controllo finalizzati a garantire l'accuratezza delle informazioni commerciali, la conformità delle etichettature e la tracciabilità delle materie prime e dei prodotti commercializzati, prevenendo il rischio di pratiche ingannevoli idonee a generare vantaggi economici indebiti.

Art. 517-octies c.p. Pena accessoria e circostanze aggravanti

L'art. 517-octies c.p. non introduce una autonoma fattispecie di reato, bensì disciplina le circostanze aggravanti applicabili ai reati di frode alimentare (art. 517-sexies c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.), nonché le conseguenze accessorie connesse alla particolare gravità delle condotte.

La norma prevede un aumento di pena quando le frodi riguardano prodotti tutelati da indicazioni geografiche o denominazioni di origine protette, quando sono realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o dichiarazioni mendaci agli organismi di controllo, quando coinvolgono ingenti quantitativi di prodotti alimentari oppure quando hanno ad oggetto prodotti commercializzati come biologici in assenza delle necessarie certificazioni.

Particolare rilevanza assume la previsione che aggrava le condotte realizzate mediante una pluralità di operazioni, l'impiego di mezzi organizzati e lo svolgimento di un'attività fraudolenta continuativa e strutturata. Tale ipotesi, comunemente definita agropirateria, individua forme di frode alimentare caratterizzate da una dimensione imprenditoriale e organizzata, idonee ad alterare in modo significativo il corretto funzionamento del mercato e ad arrecare un grave pregiudizio ai consumatori, agli operatori economici e alle produzioni di qualità.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la disposizione assume particolare rilievo in quanto la Legge n. 75/2026 ha espressamente richiamato l'ipotesi aggravata prevista dall'art. 517-octies, ultimo comma, quale reato-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. La responsabilità dell'ente può pertanto configurarsi quando la frode alimentare non costituisca un episodio isolato, ma sia espressione di un'organizzazione aziendale o di prassi operative strutturate finalizzate alla sistematica commercializzazione di prodotti non genuini o recanti informazioni ingannevoli.

La norma evidenzia l'importanza di adeguati sistemi di controllo della filiera, della tracciabilità dei prodotti, della gestione delle certificazioni e della correttezza delle informazioni commerciali, al fine di prevenire fenomeni fraudolenti idonei ad assumere carattere organizzato e sistematico.

Disciplina speciale in materia di oli vergini di oliva (art. 12 L. n. 9/2013)

La Legge n. 9/2013 prevede una specifica forma di responsabilità degli enti per taluni reati contro il commercio e la genuinità dei prodotti alimentari quando commessi nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

La disciplina si applica alle attività di produzione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione degli oli vergini ed extravergini di oliva e richiama, in particolare, le fattispecie di frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine.

Per Gemos Soc. Coop., che non opera direttamente nella filiera produttiva degli oli vergini di oliva, il rischio di commissione delle suddette fattispecie può ritenersi residuale e trova adeguata copertura nell'ambito dei

presidi previsti per la selezione dei fornitori, la tracciabilità delle derrate alimentari e il controllo delle materie prime acquistate.

- **Art. 25-ter Reati societari**

L'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per una serie di reati societari posti a tutela della corretta amministrazione dell'impresa, della trasparenza dell'informazione societaria, dell'integrità del patrimonio sociale e della fiducia che soci, investitori, creditori, autorità di vigilanza e mercato ripongono nell'attività dell'ente.

Le fattispecie ricomprese nella disposizione sono finalizzate a garantire la veridicità e completezza delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie diffuse dalla società, nonché il corretto funzionamento degli organi sociali e dei sistemi di controllo interni ed esterni.

Tra i principali reati-presupposto rientrano le false comunicazioni sociali, che si configurano mediante l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o l'omissione di informazioni rilevanti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali; l'impedito controllo, consistente nell'ostacolare l'attività degli organi di controllo o della società di revisione; l'illecita influenza sull'assemblea; la corruzione tra privati; nonché i reati di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Nell'attività d'impresa tali illeciti possono manifestarsi, a titolo esemplificativo, attraverso l'alterazione dei dati contabili, la rappresentazione non veritiera della situazione economica o patrimoniale della società, l'occultamento di informazioni rilevanti agli organi di controllo, la manipolazione dei processi decisionali societari oppure la corresponsione di denaro o altre utilità per influenzare in modo indebito decisioni aziendali o attività di controllo.

La disciplina mira a garantire la correttezza e l'affidabilità dell'informazione societaria e a prevenire condotte suscettibili di compromettere il regolare funzionamento della società e del mercato. A tal fine, gli enti sono chiamati ad adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, procedure di controllo interno, sistemi di segregazione delle funzioni e flussi informativi idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni e la corretta rappresentazione dei fatti di gestione.

L'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati-presupposto:

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

L'art. 2621 c.c. punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono informazioni rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse. La norma tutela la trasparenza, la correttezza e l'affidabilità dell'informazione societaria, garantendo che soci, creditori, investitori, autorità di controllo e mercato possano assumere le proprie decisioni sulla base di dati veritieri e completi relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo di appartenenza.

Il reato può configurarsi sia mediante la rappresentazione di dati falsi o alterati, sia attraverso l'omessa indicazione di informazioni rilevanti, quando tali condotte risultino idonee a fornire una rappresentazione non veritiera della situazione aziendale. Rientrano, a titolo esemplificativo, l'occultamento di perdite, la sovrastima di attività o ricavi, la sottostima di passività o debiti, l'omessa rilevazione di rischi significativi o la mancata comunicazione di elementi suscettibili di incidere sulle valutazioni dei destinatari delle comunicazioni sociali. La fattispecie assume particolare rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001, in quanto può derivare da carenze nei processi amministrativi, contabili e di reporting societario, nonché dall'assenza di adeguati controlli interni sulla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni obbligatorie. Risulta pertanto essenziale che l'ente adotti procedure idonee a garantire la corretta rilevazione dei fatti di gestione, la tracciabilità delle operazioni, la separazione delle responsabilità e l'efficace funzionamento dei sistemi di controllo interno. La norma si applica anche quando le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621bis c.c. Fatti di lieve entità

L'art. 2621-bis c.c. prevede una forma attenuata del reato di false comunicazioni sociali disciplinato dall'art. 2621 c.c., applicabile quando le condotte presentano una minore offensività in ragione della natura e delle dimensioni della società ovvero delle modalità di realizzazione e degli effetti concretamente prodotti.

La norma si riferisce ai casi in cui le falsità o le omissioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, pur risultando penalmente rilevanti, presentano un impatto meno significativo sulla rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e sull'affidamento dei destinatari delle informazioni societarie.

La medesima disciplina trova applicazione anche nei confronti delle società di minori dimensioni che non superano i limiti previsti dalla normativa fallimentare per l'assoggettabilità alle procedure concorsuali, ferma restando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

Anche nelle ipotesi di minore gravità, la fattispecie tutela i principi di trasparenza, correttezza e veridicità dell'informazione societaria, sanzionando comportamenti idonei a compromettere l'affidamento di soci, creditori, investitori e altri soggetti interessati alla corretta rappresentazione della situazione aziendale.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il reato assume rilievo in relazione ai processi di formazione del bilancio, di predisposizione delle comunicazioni sociali e di gestione delle informazioni economico-finanziarie, rendendo necessario il mantenimento di adeguati sistemi amministrativi, contabili e di controllo interno volti a garantire l'attendibilità e la completezza dei dati aziendali.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

L'art. 2622 c.c. punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società quotate o equiparate che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, espongono dati non veritieri o omettono informazioni rilevanti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, alterando la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

La norma tutela la trasparenza e l'affidabilità dell'informazione societaria e il corretto funzionamento dei mercati finanziari, garantendo la tutela degli investitori, dei soci e del pubblico risparmio. Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il reato assume particolare rilevanza per le società quotate e per gli enti appartenenti a gruppi soggetti a obblighi di informativa finanziaria, rendendo essenziale l'adozione di adeguati sistemi di controllo interno e di reporting societario.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

L'art. 2625 c.c. punisce gli amministratori che, mediante l'occultamento di documenti o attraverso altri artifici idonei, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di vigilanza attribuite dalla legge ai soci o agli altri organi sociali.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001 assume rilievo esclusivamente la fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 2625 c.c., che ricorre quando la condotta degli amministratori arreca un danno ai soci. La norma è finalizzata a garantire l'effettività dei controlli interni alla società e il corretto funzionamento del sistema di governance societaria, tutelando il diritto dei soci e degli organi di controllo a ricevere informazioni complete e veritiere sull'andamento della gestione.

La condotta può concretizzarsi, a titolo esemplificativo, nell'occultamento o nella mancata messa a disposizione della documentazione societaria, nella predisposizione di informazioni incomplete o fuorvianti, nell'ostacolo all'accesso a dati e registrazioni aziendali o nell'adozione di qualsiasi comportamento idoneo a compromettere le verifiche spettanti agli organi di controllo.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 39/2010, il riferimento all'attività di revisione è stato eliminato dall'art. 2625 c.c.; le condotte di ostacolo all'attività dei revisori legali sono oggi disciplinate da disposizioni autonome contenute nella normativa sulla revisione legale e non rientrano espressamente tra i reati-presupposto richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

Ai fini della prevenzione del reato, risulta essenziale garantire la corretta tenuta della documentazione societaria, la trasparenza dei flussi informativi verso gli organi di controllo e la piena collaborazione con i soggetti cui sono attribuite funzioni di vigilanza e verifica.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

L'art. 2626 c.c. punisce gli amministratori che, al di fuori dei casi consentiti dalla legge di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono ai soci, anche in forma simulata, i conferimenti eseguiti oppure li liberano dall'obbligo di effettuare i conferimenti ancora dovuti.

La norma tutela il principio di integrità del capitale sociale, che rappresenta una fondamentale garanzia per i creditori, i soci e i terzi che intrattengono rapporti con la società. I conferimenti effettuati dai soci costituiscono infatti una componente essenziale del patrimonio sociale e non possono essere restituiti o ridotti al di fuori delle procedure e delle condizioni espressamente previste dalla legge.

Il reato può configurarsi, a titolo esemplificativo, nei casi di restituzione occulta di somme versate dai soci a titolo di conferimento, di attribuzione di vantaggi patrimoniali privi di giustificazione economica finalizzati ad aggirare il divieto di restituzione, ovvero di rinuncia indebita della società al diritto di ottenere dai soci i conferimenti ancora dovuti.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilevanza nell'ambito delle operazioni sul capitale sociale e dei rapporti patrimoniali tra la società e i soci. Risulta pertanto essenziale che l'ente adotti adeguati presidi di controllo sulle operazioni societarie straordinarie, sulle movimentazioni patrimoniali e sulle delibere degli organi sociali, garantendo il rispetto delle norme poste a tutela dell'integrità del patrimonio sociale.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

L'art. 2627 c.c. punisce gli amministratori che distribuiscono ai soci utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti oppure destinati per legge a riserva, nonché coloro che ripartiscono riserve che, per disposizione normativa, non possono essere distribuite.

La norma tutela l'integrità del patrimonio sociale e gli interessi dei creditori, dei soci e dei terzi che fanno affidamento sulla consistenza patrimoniale della società. La distribuzione di utili inesistenti o di riserve indisponibili determina infatti un'impropria fuoriuscita di risorse dal patrimonio sociale, alterando le garanzie patrimoniali poste a tutela dei soggetti che intrattengono rapporti con la società.

Il reato può configurarsi, a titolo esemplificativo, nei casi in cui vengano distribuiti utili solo apparenti risultanti da una non corretta rappresentazione dei dati contabili, siano erogati acconti su utili in assenza dei presupposti di legge, ovvero vengano distribuite riserve indisponibili destinate a specifiche finalità o vincolate dalla normativa vigente.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilevanza nell'ambito dei processi di predisposizione del bilancio, di determinazione del risultato di esercizio e di gestione delle operazioni sul patrimonio netto. Risulta pertanto essenziale che l'ente adotti adeguati presidi amministrativi, contabili e autorizzativi volti a garantire la corretta formazione del bilancio, la veridicità dei dati economico-patrimoniali e il rispetto della disciplina civilistica in materia di distribuzione degli utili e delle riserve.

La norma prevede inoltre una causa di estinzione del reato qualora gli utili distribuiti siano restituiti o le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

L'art. 2628 c.c. punisce gli amministratori che, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote della società ovvero della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve indisponibili per legge.

La norma tutela il principio di integrità del capitale sociale e delle riserve che, per la loro funzione di garanzia, non possono essere utilizzate in modo da compromettere la consistenza patrimoniale della società. L'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni proprie o della controllante è infatti consentito solo entro rigorosi limiti e condizioni previsti dalla legge, volti a prevenire operazioni suscettibili di alterare l'equilibrio patrimoniale della società o di arrecare pregiudizio a soci e creditori.

Il reato si configura quando gli amministratori pongono in essere tali operazioni in assenza dei presupposti normativi richiesti e da ciò derivi una diminuzione del capitale sociale o delle riserve indisponibili. Assumono rilievo, a titolo esemplificativo, l'utilizzo di risorse patrimoniali vincolate per l'acquisto di azioni proprie o della controllante ovvero l'esecuzione di operazioni che determinino un'alterazione della struttura patrimoniale della società in violazione delle disposizioni civilistiche poste a tutela del capitale.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilevanza nell'ambito delle operazioni societarie straordinarie, della gestione delle partecipazioni e delle deliberazioni riguardanti il capitale sociale e il patrimonio netto. Risulta pertanto essenziale che l'ente adotti adeguati presidi organizzativi e procedure di controllo volti a garantire la legittimità delle operazioni sulle partecipazioni sociali, la corretta verifica dei presupposti di legge e la tutela dell'integrità patrimoniale della società.

La norma prevede una causa di estinzione del reato qualora il capitale sociale o le riserve vengano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta illecita.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

L'art. 2629 c.c. punisce gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori, effettuano operazioni straordinarie quali riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, cagionando un danno ai creditori della società.

La norma tutela l'integrità della garanzia patrimoniale generica rappresentata dal patrimonio sociale, preservando l'interesse dei creditori a che le operazioni societarie siano realizzate nel rispetto delle procedure e delle cautele previste dall'ordinamento. In particolare, la disciplina mira a evitare che operazioni di riorganizzazione societaria possano compromettere la capacità della società di soddisfare le proprie obbligazioni.

Il reato si configura quando gli amministratori omettono o violano gli adempimenti previsti dalla legge a protezione dei creditori e da tale comportamento deriva un effettivo pregiudizio patrimoniale. Possono assumere rilevanza, a titolo esemplificativo, operazioni di riduzione del capitale, fusione o scissione effettuate senza il rispetto dei diritti di opposizione dei creditori o senza le necessarie verifiche sulla sostenibilità patrimoniale e finanziaria dell'operazione.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilievo nell'ambito delle operazioni straordinarie e delle modifiche della struttura patrimoniale della società. Risulta pertanto essenziale che l'ente adotti adeguati presidi organizzativi e procedure di controllo volti a garantire il rispetto della normativa civilistica, la corretta valutazione degli effetti delle operazioni sul patrimonio sociale e la tutela degli interessi dei creditori.

La norma prevede che il reato sia perseguibile a querela della persona offesa e stabilisce una causa di estinzione del reato nel caso in cui il danno arrecato ai creditori venga integralmente risarcito prima dell'inizio del giudizio.

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'art. 2629-bis c.c. punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di società quotate, di società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, nonché di soggetti operanti in settori sottoposti a vigilanza pubblica (quali banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione e forme pensionistiche complementari), che viola gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2391, primo comma, c.c., qualora dalla violazione derivino danni alla società o a terzi.

La norma tutela la trasparenza dei processi decisionali societari, l'integrità della gestione aziendale e la corretta amministrazione della società, imponendo agli amministratori di comunicare tempestivamente agli altri

componenti dell'organo amministrativo e agli organi di controllo ogni interesse, proprio o di terzi, che essi abbiano in una determinata operazione della società.

Il reato si configura quando il soggetto obbligato omette di informare la società della situazione di conflitto di interessi e tale omissione determina un pregiudizio patrimoniale o economico per la società o per terzi. La fattispecie è finalizzata a prevenire situazioni nelle quali decisioni societarie possano essere influenzate da interessi personali o estranei a quelli dell'ente, compromettendo l'imparzialità e la correttezza delle scelte gestionali.

A titolo esemplificativo, il reato può assumere rilevanza nel caso di deliberazioni riguardanti contratti, operazioni finanziarie, acquisizioni, cessioni di partecipazioni o altri rapporti economici rispetto ai quali l'amministratore detenga un interesse personale o riconducibile a soggetti a lui collegati e ometta di darne adeguata comunicazione.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilievo nei processi decisionali societari e nelle operazioni con parti correlate, rendendo necessario l'adozione di adeguati presidi organizzativi e procedurali volti a identificare, dichiarare, gestire e monitorare i conflitti di interesse, nonché a garantire la tracciabilità delle decisioni assunte dagli organi sociali.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

L'art. 2632 c.c. punisce gli amministratori e i soci conferenti che formano o aumentano artificiosamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote non corrispondenti al reale valore del patrimonio, sottoscrizioni reciproche o sopravvalutazioni dei conferimenti, dei crediti o del patrimonio sociale.

La norma tutela l'effettività e l'integrità del capitale sociale, garantendo la corretta rappresentazione della situazione patrimoniale della società e la tutela dell'affidamento di soci, creditori e terzi. Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il reato assume particolare rilevanza nelle operazioni di costituzione della società, aumento del capitale, conferimenti e trasformazioni societarie, rendendo necessari adeguati controlli sulle valutazioni patrimoniali e sulla corretta esecuzione delle operazioni sul capitale.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

L'art. 2633 c.c. punisce i liquidatori che distribuiscono beni sociali ai soci prima di aver soddisfatto i creditori sociali o accantonato le somme necessarie al pagamento dei debiti, cagionando un danno ai creditori.

La norma tutela la garanzia patrimoniale dei creditori nella fase di liquidazione della società, assicurando che il patrimonio sociale sia prioritariamente destinato al soddisfacimento delle obbligazioni sociali. Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il reato assume rilevanza nell'ambito delle procedure di scioglimento e liquidazione, richiedendo adeguati controlli sulla gestione dell'attivo sociale e sul rispetto dei diritti dei creditori.

Art. 2635 c.3 c.c. Corruzione tra privati

L'art. 2635 c.c. punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori e, più in generale, i soggetti che esercitano funzioni direttive all'interno di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano, ricevono o accettano la promessa di

denaro o di altre utilità non dovute, per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà connessi alla funzione svolta.

La medesima fattispecie si applica anche a chi, pur non rivestendo le predette qualifiche, esercita nell'ambito dell'organizzazione societaria funzioni direttive. È inoltre punito il soggetto che offre, promette o corrisponde l'utilità indebita, configurandosi così una fattispecie che coinvolge sia il corruttore sia il corrotto. La pena è ridotta quando il fatto è commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali indicati dalla norma.

Il reato tutela la correttezza e la lealtà dei rapporti economici tra operatori privati, nonché il regolare funzionamento della società e la libera concorrenza. La condotta illecita si realizza quando l'interesse della società viene sacrificato a favore di interessi personali o di terzi attraverso il conferimento o la promessa di vantaggi indebiti. A titolo esemplificativo, la fattispecie può configurarsi nell'assegnazione di contratti o forniture in cambio di denaro o altre utilità, nella manipolazione delle procedure di selezione dei fornitori, nella concessione di condizioni commerciali ingiustificate o nell'alterazione dei processi decisionali aziendali.

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. Spazzacorrotti) ha modificato la disciplina del reato, prevedendone la procedibilità d'ufficio. Pertanto, l'avvio del procedimento penale non richiede più la querela della persona offesa, ma può avvenire sulla base della semplice notizia di reato acquisita dall'Autorità Giudiziaria.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilevanza nei rapporti commerciali con clienti, fornitori, partner, consulenti e altri operatori economici. Risulta pertanto essenziale che l'ente adotti adeguati presidi organizzativi e procedure di controllo volti a garantire trasparenza nei processi decisionali, corretta gestione degli omaggi e delle liberalità, tracciabilità dei rapporti commerciali, gestione dei conflitti di interesse e prevenzione di qualsiasi forma di vantaggio indebito.

Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

L'art. 2635-bis c.c. punisce le condotte dirette a instaurare un rapporto corruttivo nell'ambito di società o enti privati, anche quando l'accordo illecito non si perfeziona. La norma rappresenta una forma di tutela anticipata rispetto al reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., sanzionando il tentativo di alterare i processi decisionali aziendali mediante l'offerta, la promessa o la richiesta di vantaggi indebiti.

La fattispecie si articola in due ipotesi. La prima riguarda chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o soggetti che esercitano funzioni direttive all'interno di società o enti privati affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non vengano accettate. La seconda concerne i medesimi soggetti qualificati che, per sé o per altri, anche per interposta persona, sollecitano la promessa o la dazione di denaro o altra utilità indebita per compiere od omettere atti contrari ai propri doveri, qualora la sollecitazione non venga accolta.

In entrambi i casi il legislatore punisce condotte che, pur non sfociando nella conclusione dell'accordo corruttivo, manifestano una concreta volontà di compromettere la correttezza e l'imparzialità delle decisioni aziendali. Le pene previste sono quelle stabilite per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

La norma tutela la trasparenza e la correttezza delle relazioni economiche tra operatori privati, la leale concorrenza e il buon funzionamento delle società, prevenendo fenomeni corruttivi che possano determinare

vantaggi indebiti a discapito degli interessi dell'impresa. A titolo esemplificativo, il reato può configurarsi nel caso di offerte di denaro o altre utilità a responsabili acquisti per influenzare la selezione di fornitori, di promesse di benefici economici finalizzate all'ottenimento di condizioni commerciali privilegiate o di richieste indebite avanzate da soggetti aziendali per favorire determinate controparti commerciali.

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. Spazzacorrotti) ha eliminato la querela quale condizione di procedibilità, rendendo il reato procedibile d'ufficio.

Ai fini del D.lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilevanza nei processi di acquisto, vendita, selezione e gestione dei fornitori, contrattualistica, gestione dei rapporti commerciali e attività negoziali. Risulta pertanto necessario adottare adeguati presidi organizzativi volti a garantire trasparenza dei processi decisionali, tracciabilità delle relazioni commerciali, gestione dei conflitti di interesse e controllo degli omaggi, delle liberalità e delle altre utilità riconosciute a soggetti terzi.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

L'art. 2636 c.c. punisce chiunque, mediante atti simulati o fraudolenti, determina la formazione di una maggioranza assembleare diversa da quella che si sarebbe formata in condizioni di regolare svolgimento della procedura decisionale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

La norma tutela la corretta formazione della volontà dell'assemblea e il regolare funzionamento degli organi societari, garantendo che le decisioni dei soci siano assunte in modo libero, trasparente e conforme alle regole previste dall'ordinamento. Il reato si configura quando vengono utilizzati artifici, simulazioni o comportamenti fraudolenti idonei ad alterare il risultato della votazione assembleare e a influenzare indebitamente l'adozione delle deliberazioni sociali.

A titolo esemplificativo, possono assumere rilevanza l'utilizzo di deleghe fittizie, la creazione artificiosa di diritti di voto, la simulazione di operazioni societarie finalizzate a modificare gli equilibri assembleari, l'occultamento di informazioni determinanti per l'espressione del voto o qualsiasi altra condotta fraudolenta diretta a influenzare il processo deliberativo.

Ai fini del D.lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilievo nell'ambito della governance societaria, delle assemblee dei soci e delle operazioni straordinarie che richiedono deliberazioni assembleari. Risulta pertanto essenziale che l'ente adotti adeguati presidi organizzativi volti a garantire la regolarità delle procedure assembleari, la corretta gestione delle deleghe, la trasparenza delle informazioni fornite ai soci e la tracciabilità dei processi decisionali.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

L'art. 2637 c.c. punisce chiunque diffonde notizie false oppure pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La norma tutela la trasparenza e il corretto funzionamento del mercato, nonché l'affidamento degli investitori e dei risparmiatori sulla veridicità delle informazioni economico-finanziarie diffuse dagli operatori. Il reato si

configura quando vengono diffuse informazioni false o fuorvianti oppure quando vengono realizzate operazioni artificiose idonee ad alterare la percezione del valore di strumenti finanziari o della solidità patrimoniale di determinati soggetti economici.

A titolo esemplificativo, possono assumere rilevanza la diffusione di dati economici non veritieri, la divulgazione di informazioni false sulla situazione patrimoniale o finanziaria della società, la simulazione di operazioni economiche o l'adozione di comportamenti finalizzati a fornire al mercato una rappresentazione non corrispondente alla realtà.

Il legislatore ha previsto un aggravamento della pena qualora il fatto sia commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, in considerazione della maggiore capacità di diffusione e manipolazione delle informazioni che tali strumenti possono consentire.

Per quanto concerne le società cooperative, la fattispecie assume generalmente una rilevanza più limitata rispetto alle società che operano nel mercato finanziario. Tuttavia, il rischio non può essere escluso, in particolare nei casi in cui la cooperativa emetta strumenti finanziari, ricorra a forme di raccolta del risparmio consentite dalla legge, gestisca il prestito sociale o diffonda al pubblico informazioni economiche e patrimoniali suscettibili di influenzare le decisioni dei soci, dei finanziatori, dei creditori o di altri stakeholder.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, risulta pertanto essenziale garantire la correttezza, completezza e veridicità delle comunicazioni economico-finanziarie diffuse all'esterno, nonché l'adozione di adeguati controlli sui processi di informazione societaria e sulle comunicazioni rivolte ai soci e al mercato.

Art. 2638 c.c. commi 1 e 2 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

L'art. 2638 c.c. punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori e gli altri soggetti sottoposti per legge all'attività di vigilanza di autorità pubbliche che, al fine di ostacolarne l'attività di controllo, forniscono informazioni false o incomplete nelle comunicazioni obbligatorie ovvero occultano, mediante mezzi fraudolenti, fatti rilevanti che avrebbero dovuto essere comunicati.

La norma punisce altresì chiunque ostacoli consapevolmente l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità competenti, anche mediante omissioni, ritardi, comportamenti ostruzionistici o altre condotte idonee a compromettere l'attività di accertamento e controllo.

La disposizione tutela il corretto svolgimento delle funzioni affidate alle autorità pubbliche di vigilanza e la trasparenza dei rapporti tra queste ultime e i soggetti vigilati. L'efficacia dell'attività di supervisione presuppone infatti la completezza, la veridicità e la tempestività delle informazioni trasmesse, nonché la piena collaborazione dei soggetti sottoposti a controllo.

A titolo esemplificativo, il reato può configurarsi mediante la trasmissione di dati economici, patrimoniali o finanziari non veritieri, l'occultamento di informazioni rilevanti richieste dall'autorità di vigilanza, la predisposizione di documentazione incompleta o fuorviante, la mancata comunicazione di eventi soggetti a specifici obblighi informativi o qualsiasi altra condotta volta a impedire o rendere più difficoltosa l'attività ispettiva o di controllo.

Ai fini del D.lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilevanza nei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza e richiede l'adozione di adeguati presidi organizzativi volti a garantire la correttezza, la completezza,

la tracciabilità e la tempestività delle comunicazioni obbligatorie, nonché la piena collaborazione nell'ambito delle attività ispettive e di verifica.

Art. 54 D.Lgs. 19/2023 Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019

L'art. 54 del D.Lgs. 19/2023 punisce la formazione o l'utilizzo di documenti falsi, le dichiarazioni non veritiere e l'omissione di informazioni rilevanti finalizzate a ottenere il rilascio del certificato preliminare richiesto nelle operazioni societarie transfrontaliere. La norma tutela la correttezza, la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni fornite alle autorità competenti, garantendo il regolare svolgimento delle procedure di fusione, scissione e trasformazione transfrontaliera. Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il reato assume particolare rilevanza nelle operazioni straordinarie societarie, richiedendo adeguati controlli sulla completezza, veridicità e tracciabilità della documentazione e delle informazioni trasmesse alle autorità competenti.

- **Art.25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

L'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché per i reati previsti dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di contrasto al terrorismo.

La disposizione è finalizzata a prevenire e reprimere qualsiasi forma di coinvolgimento degli enti in attività dirette a intimidire la popolazione, destabilizzare le istituzioni democratiche, compromettere la sicurezza pubblica o costringere i poteri pubblici nazionali o internazionali a compiere o omettere determinati atti.

Rientrano in tale ambito non soltanto gli atti terroristici in senso stretto, ma anche le condotte di supporto, finanziamento, organizzazione, reclutamento, addestramento, agevolazione logistica o fornitura di risorse economiche e materiali a favore di soggetti o organizzazioni che perseguono finalità terroristiche o eversive.

La responsabilità dell'ente può configurarsi quando l'organizzazione venga utilizzata, anche indirettamente, quale strumento per il trasferimento di fondi, la movimentazione di risorse economiche, la realizzazione di operazioni commerciali fittizie, l'occultamento di disponibilità finanziarie o altre attività idonee a sostenere organizzazioni terroristiche o soggetti a esse collegati.

Sebbene il rischio di commissione di tali reati sia generalmente contenuto per la maggior parte delle organizzazioni, assumono particolare rilevanza i processi di selezione e gestione di clienti, fornitori, partner commerciali, intermediari e beneficiari di pagamenti, nonché i controlli sui flussi finanziari e sulle operazioni internazionali.

La norma impone pertanto agli enti l'adozione di adeguati presidi organizzativi e di controllo, tra cui procedure di due diligence sulle controparti, verifiche sulle liste di soggetti sottoposti a sanzioni internazionali, monitoraggio dei flussi finanziari e misure volte a garantire la tracciabilità delle operazioni economiche e commerciali.

L'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001 ricomprende un articolato sistema di fattispecie volte a reprimere fenomeni associativi, organizzativi, finanziari e operativi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché i reati previsti da convenzioni internazionali vincolanti per l'Italia.

Tra le principali fattispecie rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti rientrano:

Delitti associativi e organizzativi

- *Art. 270 c.p. – Associazioni sovversive*
- *Art. 270-bis c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*
- *Art. 270-ter c.p. – Assistenza agli associati*
- *Art. 305 c.p. – Cospirazione politica mediante associazione*
- *Art. 306 c.p. – Banda armata: formazione e partecipazione*
- *Art. 307 c.p. – Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata*

Tali disposizioni puniscono la costituzione, l'organizzazione, la partecipazione o il sostegno ad associazioni, organizzazioni o gruppi finalizzati alla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Delitti di reclutamento, addestramento e supporto terroristico

- *Art. 270-quater c.p. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale*
- *Art. 270-quater.1 c.p. – Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo*
- *Art. 270-quinquies c.p. – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale*
- *Art. 270-quinquies.1 c.p. – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo*
- *Art. 270-quinquies.2 c.p. – Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro*
- *Art. 270-quinquies.3 c.p. – Detenzione di materiale con finalità di terrorismo*

Le fattispecie in esame reprimono tutte le attività preparatorie o di supporto al terrorismo, quali il reclutamento, l'addestramento, il finanziamento, l'organizzazione logistica e la diffusione di materiale destinato alla realizzazione di attività terroristiche.

Delitti terroristici propriamente detti

- *Art. 280 c.p. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione*
- *Art. 280-bis c.p. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi*
- *Art. 280-ter c.p. – Atti di terrorismo nucleare*
- *Art. 289-bis c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione*
- *Art. 289-ter c.p. – Sequestro di persona a scopo di coazione*

Si tratta delle fattispecie maggiormente lesive della sicurezza pubblica e dell'ordine democratico, caratterizzate dall'impiego della violenza o della minaccia quale strumento per perseguire finalità terroristiche.

Delitti preparatori e di istigazione

- *Art. 302 c.p. – Istigazione a commettere delitti contro la personalità dello Stato*
- *Art. 304 c.p. – Cospirazione politica mediante accordo*

Le norme puniscono le attività di istigazione, preparazione o accordo finalizzate alla commissione di reati con finalità eversive o terroristiche, anticipando la tutela penale alle fasi precedenti la realizzazione dell'evento criminoso.

Reati previsti dalla legislazione speciale e dalle convenzioni internazionali

Rilevano inoltre le fattispecie previste dalla legislazione speciale in materia di terrorismo e sicurezza internazionale, nonché i reati individuati dalle convenzioni internazionali richiamate dall'art. 25-quater.

Particolare rilevanza assume la **Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo**, che sanziona la raccolta, il finanziamento, il trasferimento o la messa a disposizione di fondi destinati, anche solo potenzialmente, alla realizzazione di attività terroristiche, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo.

- **Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

L'art. 25-quater.1 del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente per il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p. Si tratta di una fattispecie che, nella maggior parte delle realtà aziendali, presenta un rischio generalmente remoto o non significativo, ma che può assumere rilievo in particolari contesti sanitari, assistenziali o di cooperazione internazionale. La norma impone comunque l'adozione di presidi organizzativi idonei a garantire il rispetto della persona e a prevenire qualsiasi forma di coinvolgimento diretto o indiretto in tali condotte.

L'art. 25-quater.1 del D.Lgs. 231/2001 comprende il seguente reato-presupposto:

Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

L'art. 583-bis c.p. punisce le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili effettuate in assenza di finalità terapeutiche. Il reato tutela l'integrità fisica e la dignità della persona e assume particolare rilevanza per enti operanti in ambito sanitario, assistenziale o umanitario. Per la generalità delle imprese il rischio risulta normalmente remoto o non significativo, fermo restando l'obbligo di prevenire qualsiasi forma di coinvolgimento diretto o indiretto in tali condotte.

- **Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale**

L'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per una serie di reati particolarmente gravi posti a tutela della libertà, della dignità e dell'integrità fisica e morale della persona. Si tratta di fattispecie che reprimono fenomeni di sfruttamento, coercizione, abuso e mercificazione dell'essere umano, in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale e delle convenzioni internazionali in materia di diritti della persona.

Rientrano in tale categoria, tra gli altri, i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, prostituzione minorile, pornografia minorile, adescamento di minori, nonché il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato).

Particolare attenzione deve essere prestata ai rischi connessi alla gestione del personale, all'utilizzo di manodopera tramite appalti, subappalti, somministrazione di lavoro e cooperative, nonché ai rapporti con fornitori e partner operanti in contesti geografici o settori economici caratterizzati da maggiori rischi di sfruttamento lavorativo o violazione dei diritti fondamentali.

A titolo esemplificativo, il rischio può manifestarsi attraverso l'impiego diretto o indiretto di lavoratori sottoposti a condizioni di sfruttamento, l'utilizzo di personale privo delle necessarie tutele normative e contrattuali, il ricorso a intermediari illeciti per il reperimento di manodopera, ovvero mediante rapporti commerciali con soggetti coinvolti in attività di tratta di persone o sfruttamento minorile. Possono inoltre assumere rilevanza la produzione, la detenzione o la diffusione di materiale pedopornografico utilizzato per finalità economiche, commerciali o promozionali.

La norma impone agli enti l'adozione di adeguati presidi organizzativi e sistemi di controllo volti a garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona, la regolarità dei rapporti di lavoro, la trasparenza della filiera produttiva e commerciale e la verifica dell'affidabilità dei partner contrattuali. In tale prospettiva assumono particolare rilevanza le procedure di due diligence sui fornitori, i controlli sulla gestione del personale, il monitoraggio delle condizioni di lavoro e l'adozione di codici etici e procedure interne orientate alla tutela della dignità umana.

L'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati-presupposto:

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù

L'art. 600 c.p. punisce chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero la mantenga in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative, sessuali, all'accattonaggio o ad altre forme di sfruttamento.

La condotta può essere realizzata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di vulnerabilità o inferiorità fisica o psichica, nonché attraverso la promessa o la corresponsione di denaro o altre utilità a chi esercita poteri sulla vittima.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il rischio assume rilievo soprattutto nei contesti caratterizzati dall'utilizzo di manodopera vulnerabile o da filiere produttive esposte a fenomeni di sfruttamento.

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile

La norma punisce il reclutamento, l'induzione, il favoreggiamento, lo sfruttamento, la gestione o il controllo della prostituzione di persone minori di età, nonché il profitto tratto da tali attività. È inoltre punito chi compie atti sessuali con un minore tra i quattordici e i diciotto anni in cambio di denaro o altra utilità.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il rischio è generalmente residuale nella maggior parte delle imprese, ma richiede comunque l'adozione di presidi organizzativi idonei a prevenire qualsiasi coinvolgimento diretto o indiretto in tali condotte.

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile

L'art. 600-ter c.p. punisce la realizzazione di materiale pornografico mediante l'utilizzo di minori, il reclutamento o l'induzione di minori a partecipare a spettacoli pornografici, il commercio del materiale prodotto, nonché la distribuzione, diffusione, divulgazione o pubblicizzazione dello stesso, anche mediante strumenti telematici.

La norma sanziona inoltre la partecipazione a spettacoli pornografici che coinvolgano minori.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, assume particolare rilievo nell'ambito dell'utilizzo di strumenti informatici, piattaforme digitali e sistemi di comunicazione elettronica.

Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico

Il reato reprime la detenzione di materiale pedopornografico quale forma di sostegno al relativo mercato illecito. Per gli enti assumono particolare rilevanza le misure di controllo sull'utilizzo delle risorse informatiche aziendali.

Art. 600 quater.1 c.p. Pornografia virtuale

La disposizione estende la punibilità alle condotte relative a materiale pornografico rappresentante immagini virtuali di minori, generate mediante tecniche di elaborazione grafica e idonee a simulare situazioni reali. Assume rilievo soprattutto nell'ambito della gestione delle tecnologie informatiche e della sicurezza digitale.

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Il reato punisce chi organizza o pubblicizza viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione minorile. La norma contrasta il fenomeno del cosiddetto "turismo sessuale". Il rischio per l'ente è generalmente remoto, ma rende opportuna l'adozione di principi etici e controlli nelle attività di organizzazione e promozione di viaggi.

Art. 601 c.p. Tratta di persone

L'art. 601 c.p. punisce il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitalità o la cessione di persone al fine di sottoporle a sfruttamento lavorativo, sessuale, accattonaggio, attività illecite o prelievo di organi, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di condizioni di vulnerabilità. La norma mira quindi a reprimere il fenomeno della tratta degli esseri umani e qualsiasi forma di sfruttamento della persona. Ai fini del D.Lgs. 231/2001, assume rilievo soprattutto nella gestione delle filiere produttive e della manodopera.

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

La norma punisce l'acquisto, la vendita o qualsiasi atto di disposizione di persone ridotte in schiavitù o servitù ai sensi dell'art. 600 c.p e completa il sistema di repressione delle moderne forme di schiavitù e sfruttamento della persona.

Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

L'art. 603-bis c.p. punisce sia chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, sia chi utilizza, assume o impiega lavoratori sottoponendoli a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Tra gli indici di sfruttamento assumono rilievo la corresponsione di retribuzioni palesemente difforni dai contratti collettivi, la reiterata violazione delle norme su orario di lavoro, riposi e ferie, le violazioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e la sottoposizione dei lavoratori a condizioni degradanti.

La fattispecie rappresenta uno dei principali rischi 231 per le imprese, soprattutto nei settori caratterizzati da utilizzo intensivo di manodopera, appalti e subappalti. Impone rigorosi controlli sulla filiera e sulle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni

La norma punisce chi, allo scopo di commettere determinati reati sessuali o di sfruttamento dei minori, adesci un minore di anni sedici mediante artifici, lusinghe, minacce o altri mezzi, anche attraverso internet o reti di comunicazione elettronica.

Il reato tutela i minori dalle condotte preparatorie allo sfruttamento sessuale. Ai fini del D.Lgs. 231/2001, assume rilievo soprattutto con riferimento all'utilizzo degli strumenti informatici e delle piattaforme digitali aziendali.

- **Art. 25-sexies Abusi di mercato**

L'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati e gli illeciti in materia di abuso di mercato (*market abuse*), posti a tutela della trasparenza, dell'integrità e del corretto funzionamento dei mercati finanziari.

La disciplina è finalizzata a garantire che tutti gli operatori dispongano delle medesime informazioni rilevanti per assumere decisioni di investimento, impedendo che soggetti in possesso di informazioni privilegiate o in grado di influenzare artificialmente il mercato conseguano vantaggi indebiti a danno degli altri investitori.

Le principali fattispecie rilevanti riguardano:

- l'abuso di informazioni privilegiate (*insider trading*), consistente nell'utilizzo di informazioni riservate e non pubbliche per effettuare operazioni finanziarie o consentire ad altri di trarne profitto;
- la manipolazione del mercato, che si realizza attraverso la diffusione di informazioni false o fuorvianti oppure mediante operazioni simulate o artificiose idonee ad alterare il corretto processo di formazione dei prezzi degli strumenti finanziari.

Con riferimento all'attività svolta da Gemos Soc. Coop., operante nel settore della ristorazione collettiva e commerciale, il rischio di commissione dei reati in materia di abuso di mercato risulta generalmente limitato e difficilmente configurabile, in considerazione della natura dell'attività esercitata e dell'assenza di operatività tipicamente connessa ai mercati finanziari o alla negoziazione di strumenti finanziari quotati.

Tuttavia, il rischio, seppur remoto, non può ritenersi del tutto escluso, soprattutto in relazione alla possibile disponibilità di informazioni riservate riguardanti società quotate, clienti, partner commerciali, istituti finanziari o soggetti con cui l'ente intrattienga rapporti economici, nonché nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie, investimenti finanziari o rapporti con soggetti operanti nei mercati regolamentati.

La responsabilità dell'ente può sorgere quando tali condotte siano realizzate nell'interesse o a vantaggio della società, ad esempio per conseguire profitti finanziari indebiti o favorire soggetti collegati che dispongano di informazioni privilegiate.

Ai fini della prevenzione del rischio, risultano comunque rilevanti la corretta gestione delle informazioni riservate, la regolamentazione dei flussi informativi interni, il rispetto degli obblighi di riservatezza nei rapporti con clienti e partner commerciali e l'adozione di procedure idonee a prevenire utilizzi impropri di informazioni potenzialmente sensibili.

L'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 comprende le seguenti fattispecie:

Art. 184 TUF. Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

La norma punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della funzione, della professione, dell'attività svolta o comunque della partecipazione ad attività illecite, utilizza tali informazioni per effettuare operazioni su strumenti finanziari, le comunica indebitamente a terzi oppure raccomanda o induce altri a compiere operazioni finanziarie basate sulle medesime informazioni.

La fattispecie tutela la parità informativa tra gli operatori di mercato e reprime l'utilizzo indebito di informazioni riservate non ancora pubbliche per ottenere vantaggi economici.

Art. 185 TUF Manipolazione del mercato

Il reato si configura mediante la diffusione di notizie false o la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o a fornire al mercato una rappresentazione fuorviante della domanda, dell'offerta o del valore degli stessi.

La norma tutela il corretto funzionamento dei mercati finanziari, reprimendo qualsiasi comportamento idoneo a influenzare artificiosamente il prezzo o il volume degli strumenti finanziari.

Illeciti amministrativi di abuso di mercato ex art. 187-quinquies TUF

Accanto ai reati previsti dagli artt. 184 e 185 TUF, l'art. 187-quinquies TUF estende la responsabilità amministrativa degli enti alle violazioni amministrative in materia di abuso di mercato previste dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation – MAR).

In particolare, assumono rilievo:

- le condotte di abuso di informazioni privilegiate previste dall'art. 187-bis TUF;
- le condotte di manipolazione del mercato previste dall'art. 187-ter TUF;
- le violazioni dei divieti stabiliti dagli artt. 14 e 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Art. 14 Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR)

La disposizione vieta:

- l'abuso di informazioni privilegiate;
- il tentativo di abuso di informazioni privilegiate;
- la raccomandazione o induzione di altri a commettere abuso di informazioni privilegiate;
- la comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

La norma impone la corretta gestione delle informazioni price sensitive e vieta qualsiasi utilizzo o divulgazione impropria delle stesse.

Art. 15 Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR)

La disposizione vieta ogni forma di manipolazione o tentata manipolazione del mercato e tutela l'integrità dei mercati finanziari, vietando comportamenti idonei a falsare il regolare processo di formazione dei prezzi degli strumenti finanziari.

• **Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

L'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa prevenzionistica di settore.

Si tratta di una delle fattispecie di maggiore rilevanza nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti, poiché collega direttamente la responsabilità dell'organizzazione agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali derivanti da carenze nelle misure di prevenzione e protezione.

La responsabilità dell'ente può configurarsi quando l'evento lesivo sia riconducibile alla violazione degli obblighi prevenzionistici e risulti collegato a un interesse o vantaggio dell'organizzazione, individuato, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nel risparmio di costi derivante dalla mancata adozione delle misure di sicurezza richieste dalla legge ovvero nell'incremento della produttività ottenuto attraverso la violazione delle regole cautelari.

A titolo esemplificativo, il rischio può manifestarsi in presenza di:

- mancata valutazione dei rischi;
- omessa formazione, informazione o addestramento dei lavoratori;
- utilizzo di attrezzature, impianti o luoghi di lavoro non conformi alla normativa vigente;
- carenza o mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale;
- omissione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- mancata vigilanza sull'applicazione delle procedure di sicurezza;
- insufficiente gestione degli appalti, subappalti e dei rischi interferenziali;
- carente organizzazione delle attività di prevenzione e protezione.

La norma impone agli enti l'adozione di efficaci sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, fondati sulla corretta individuazione e valutazione dei rischi, sulla chiara attribuzione di ruoli e responsabilità, sulla formazione del personale, sul controllo dei processi aziendali e sul miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza.

L'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 comprende le seguenti fattispecie:

Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'art. 589 c.p. punisce chiunque cagioni per colpa la morte di una persona. Ai fini dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 assume particolare rilevanza l'ipotesi in cui l'evento mortale sia conseguenza della violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La fattispecie si configura quando il decesso di un lavoratore, collaboratore o altro soggetto presente nell'ambiente di lavoro sia riconducibile all'inosservanza di obblighi prevenzionistici posti a carico dei soggetti titolari di una posizione di garanzia, quali il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti o altri soggetti responsabili della gestione della sicurezza.

L'evento può derivare, a titolo esemplificativo:

- dall'omessa valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- dalla mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione necessarie;
- dall'assenza o insufficienza della formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;
- dalla mancata manutenzione di impianti, macchinari, attrezzature o dispositivi di sicurezza;
- dall'omessa vigilanza sul rispetto delle procedure di sicurezza;
- dalla mancata predisposizione delle misure necessarie a prevenire cadute dall'alto, schiacciamenti, folgorazioni, incendi, esplosioni o altre situazioni di pericolo.

La fattispecie evidenzia l'importanza di una gestione effettiva della sicurezza sul lavoro e dell'adozione di un sistema organizzativo capace di prevenire il verificarsi di eventi mortali attraverso un costante monitoraggio delle condizioni operative e dei rischi aziendali.

Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'art. 590 c.p. punisce chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale. Nell'ambito dell'art. 25-septies assumono rilievo esclusivamente le ipotesi di lesioni gravi o gravissime derivanti dalla violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il reato si configura quando un infortunio o una malattia professionale siano conseguenza dell'inosservanza degli obblighi prevenzionistici imposti dalla legge e comportino conseguenze particolarmente rilevanti per l'integrità fisica o psichica della persona.

Rientrano, a titolo esemplificativo, tra le lesioni gravi o gravissime:

- le malattie che pongono in pericolo la vita della persona offesa;
- le lesioni che comportano un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo significativo;
- la perdita o l'indebolimento permanente di un organo o di un senso;
- la perdita di una funzione, di un arto o di un organo;
- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- una deformazione o uno sfregio permanente;
- altre conseguenze permanenti di particolare gravità.

Tra le situazioni maggiormente esposte al rischio rientrano:

- l'utilizzo di attrezzature non conformi o prive delle necessarie protezioni;
- la mancata valutazione dei rischi specifici delle attività lavorative;
- l'insufficiente formazione e informazione del personale;
- le carenze nella gestione degli appalti e dei rapporti con imprese esterne;
- l'inosservanza delle procedure di emergenza;
- il mancato rispetto delle norme in materia di movimentazione manuale dei carichi, utilizzo di sostanze pericolose, rischio biologico, rischio incendio o rischio elettrico;
- le violazioni delle misure di sicurezza durante attività svolte presso sedi di clienti o committenti.

La fattispecie evidenzia l'importanza di una gestione sostanziale e non meramente formale degli obblighi prevenzionistici, richiedendo all'ente una costante attività di pianificazione, controllo e vigilanza sui processi aziendali che possono incidere sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

- **Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

L'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

Tali fattispecie sono finalizzate a tutelare la trasparenza, la legalità e la tracciabilità dei flussi economici e finanziari, contrastando l'immissione nel circuito economico legale di risorse provenienti da attività illecite.

La responsabilità dell'ente può configurarsi quando le condotte siano realizzate nell'interesse o a vantaggio della società, ad esempio mediante l'acquisizione di beni di provenienza illecita, l'utilizzo di capitali di origine criminale, l'occultamento della provenienza dei fondi o il reimpiego di risorse derivanti da attività illecite all'interno dell'attività imprenditoriale.

Particolare attenzione deve essere prestata alla gestione dei flussi finanziari, ai rapporti con clienti, fornitori, consulenti e intermediari, alle operazioni straordinarie, agli investimenti e ai pagamenti, soprattutto quando coinvolgono soggetti operanti in contesti territoriali o settoriali maggiormente esposti al rischio di infiltrazioni criminali.

La prevenzione di tali reati richiede l'adozione di adeguati presidi organizzativi, procedure di verifica delle controparti (due diligence), controlli sulla provenienza delle risorse finanziarie, tracciabilità delle operazioni e monitoraggio delle anomalie nei rapporti economici e commerciali.

L'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 comprende le seguenti fattispecie:

Art. 648 c.p. Ricettazione

L'art. 648 c.p. punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve, occulta o comunque si intromette nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento di denaro o cose provenienti da un delitto. La norma colpisce il successivo inserimento nel mercato di beni o utilità di provenienza illecita, anche

quando il soggetto non abbia partecipato al reato da cui tali beni provengono. Ai fini del D.Lgs. 231/2001, assume rilievo soprattutto nei processi di acquisto, approvvigionamento e gestione dei rapporti commerciali.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

L'art. 648-bis c.p. punisce chiunque sostituisce, trasferisce o compie altre operazioni su denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza illecita. La fattispecie si caratterizza per l'attività di "ripulitura" delle risorse di origine criminale, finalizzata a farne apparire lecita la provenienza.

È prevista una circostanza aggravante quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Ai fini del D.Lgs. 231/2001, assume rilievo in relazione alla gestione dei flussi finanziari e delle operazioni economiche.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

L'art. 648-ter c.p. punisce l'impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecite. La fattispecie si distingue dal riciclaggio in quanto sanziona il reimpiego delle risorse illecite nel circuito economico legale. Ai fini del D.Lgs. 231/2001, assume rilievo in relazione agli investimenti, ai finanziamenti e alle operazioni commerciali dell'ente.

Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio

L'art. 648-ter.1 c.p., introdotto dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, punisce chiunque, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dal reato presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La fattispecie si distingue dal reato di riciclaggio poiché il soggetto che realizza le operazioni di occultamento o reimpiego è lo stesso autore del reato da cui derivano le risorse illecite. Con l'introduzione di questa norma il legislatore ha superato il tradizionale principio secondo cui il responsabile del reato presupposto non poteva essere punito anche per il successivo riciclaggio dei relativi proventi.

Elemento caratterizzante del reato è il reimpiego delle utilità illecite nel circuito economico legale mediante operazioni idonee a rendere più difficile l'individuazione della loro origine. Non è quindi sufficiente la mera disponibilità del denaro derivante dal reato, ma è necessario un comportamento attivo di sostituzione, trasferimento o impiego volto a dissimularne la provenienza.

In ambito aziendale, l'autoriciclaggio può assumere particolare rilevanza quando somme derivanti da reati tributari, societari, contro la Pubblica Amministrazione, di corruzione, di frode o da altri illeciti vengano successivamente reinvestite nell'attività dell'impresa, utilizzate per finanziare investimenti, effettuare acquisizioni, sostenere operazioni commerciali o alimentare circuiti finanziari finalizzati a occultarne la provenienza.

A titolo esemplificativo, il reato può configurarsi:

- nel reinvestimento in attività aziendali di somme derivanti da frodi fiscali o da false fatturazioni;

- nell'utilizzo di fondi di provenienza illecita per finanziare investimenti, acquisizioni o nuove iniziative imprenditoriali;
- nel trasferimento delle risorse attraverso società controllate, società estere o soggetti interposti al fine di rendere più difficile la ricostruzione della loro origine;
- nell'impiego di conti correnti, operazioni finanziarie o strutture societarie finalizzate a dissimulare la provenienza dei proventi illeciti.

La norma esclude espressamente la punibilità delle condotte che si limitano alla mera utilizzazione o al semplice godimento personale delle utilità provenienti dal reato, in assenza di un effettivo reinserimento delle stesse nel circuito economico o finanziario.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume una particolare rilevanza poiché molti reati-presupposto possono generare risorse economiche successivamente reimpiegate all'interno dell'attività aziendale. Risultano pertanto fondamentali adeguati controlli sulla provenienza delle risorse finanziarie, sulla tracciabilità dei flussi economici, sulle operazioni straordinarie e sugli investimenti effettuati dall'ente.

- **Art. 25 octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**

L'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati relativi agli strumenti di pagamento diversi dai contanti e per il trasferimento fraudolento di valori.

La disposizione, introdotta in attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, mira a tutelare la sicurezza, l'affidabilità e la tracciabilità dei sistemi di pagamento elettronici e digitali, nonché la trasparenza nella circolazione di beni, denaro e valori.

Le fattispecie rilevanti comprendono le condotte di utilizzo illecito, falsificazione, detenzione, produzione e diffusione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, materiali o immateriali, quali carte di pagamento, credenziali di autenticazione, strumenti elettronici di trasferimento di fondi, wallet digitali, moneta elettronica e altri dispositivi o strumenti idonei a consentire operazioni finanziarie. Rilevano inoltre le condotte finalizzate all'occultamento della reale titolarità di beni o utilità mediante intestazioni fittizie o trasferimenti simulati.

La responsabilità dell'ente può configurarsi quando tali condotte siano realizzate nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione, ad esempio mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento illecitamente acquisiti, l'impiego di infrastrutture informatiche finalizzate a frodi finanziarie, l'accettazione di fondi di provenienza sospetta o il ricorso a intestazioni fittizie per occultare disponibilità patrimoniali.

Particolare attenzione deve essere prestata ai processi di gestione degli incassi e dei pagamenti, alle piattaforme digitali utilizzate nelle transazioni economiche, ai rapporti con intermediari finanziari e alla verifica dell'effettiva titolarità dei soggetti con cui l'ente intrattiene rapporti economici e commerciali.

La prevenzione di tali reati richiede l'adozione di adeguati sistemi di controllo dei flussi finanziari, procedure di identificazione delle controparti, verifiche sul titolare effettivo, monitoraggio delle anomalie nei pagamenti e misure di sicurezza informatica volte a prevenire utilizzi fraudolenti di strumenti di pagamento.

L'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001 comprende le seguenti fattispecie:

L'art. 493-ter c.p. punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizza indebitamente, falsifica o altera strumenti di pagamento diversi dai contanti ovvero utilizza strumenti falsificati o illecitamente acquisiti. La fattispecie riguarda sia strumenti materiali, quali carte di credito, carte di debito e carte prepagate, sia strumenti immateriali o digitali, quali credenziali di autenticazione, codici di accesso, wallet elettronici e altri mezzi utilizzati per effettuare transazioni finanziarie. Il reato può ricorrere anche quando gli strumenti di pagamento siano stati ottenuti mediante furto, appropriazione indebita, frode informatica o altre condotte illecite.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilievo nella gestione dei sistemi di pagamento e delle transazioni finanziarie dell'ente.

Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

La norma punisce chiunque produce, acquisisce, importa, esporta, cede, detiene o mette a disposizione apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati o adattati principalmente per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

La disposizione anticipa la tutela penale alla fase preparatoria del reato, sanzionando la mera disponibilità di strumenti destinati alla successiva commissione di frodi concernenti mezzi di pagamento elettronici e digitali. Rientrano in tale ambito, ad esempio, programmi destinati alla clonazione di carte, dispositivi per l'acquisizione abusiva di credenziali di pagamento o strumenti finalizzati all'intercettazione dei dati delle transazioni elettroniche.

Art. 512-bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori

L'art. 512-bis c.p. punisce chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, sottrarsi a sequestri o confische ovvero agevolare la commissione di ulteriori reati, quali ricettazione, riciclaggio o autoriciclaggio. Elemento caratterizzante del reato è la dissociazione tra la titolarità formale del bene e la sua effettiva disponibilità, che continua a permanere in capo al reale beneficiario.

La norma assume particolare rilievo nell'ambito delle operazioni societarie, patrimoniali e finanziarie poste in essere al fine di occultare la reale disponibilità di beni o risorse economiche.

Art. 640-ter c.p. Frode informatica (nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)

L'art. 640-ter c.p. punisce chi altera il funzionamento di un sistema informatico o telematico oppure interviene abusivamente su dati, informazioni o programmi al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Ai fini dell'art. 25-octies.1 rileva la specifica ipotesi aggravata introdotta dal D.Lgs. 184/2021, nella quale la frode comporta un trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale.

La disposizione amplia l'ambito della responsabilità dell'ente, consentendo di sanzionare anche le frodi informatiche commesse ai danni di soggetti privati, purché caratterizzate dal trasferimento di risorse economiche o finanziarie.

La fattispecie assume particolare rilevanza nei contesti aziendali caratterizzati dall'utilizzo di piattaforme digitali, sistemi di pagamento elettronici, servizi online e strumenti informatici di gestione dei flussi finanziari.

Altre fattispecie relative agli strumenti di pagamento diversi dai contanti

L'art. 25-octies.1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 estende la responsabilità amministrativa degli enti anche ad altri delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica o comunque offensivi del patrimonio quando abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

La disposizione ha carattere residuale e di chiusura e consente di ricomprendere nel perimetro della responsabilità dell'ente ulteriori condotte fraudolente che coinvolgano strumenti di pagamento elettronici o digitali, anche qualora non rientrino nelle specifiche fattispecie espressamente richiamate dall'art. 25-octies.1. La norma assume particolare rilevanza in considerazione della continua evoluzione delle tecnologie finanziarie, dei sistemi di pagamento elettronico, della moneta elettronica e degli strumenti basati su registri distribuiti (*distributed ledger technologies*), che possono determinare nuove modalità di aggressione fraudolenta del patrimonio.

A titolo esemplificativo, possono assumere rilievo:

- l'utilizzo fraudolento di credenziali di accesso a piattaforme di pagamento elettronico;
- la manipolazione di procedure informatiche finalizzate all'esecuzione di pagamenti digitali;
- l'intercettazione o l'acquisizione illecita di dati relativi a strumenti di pagamento;
- l'utilizzo abusivo di wallet digitali o di strumenti basati su tecnologie blockchain;
- la predisposizione di siti internet, applicazioni o piattaforme informatiche finalizzate all'acquisizione fraudolenta di credenziali di pagamento (phishing, smishing, vishing e condotte analoghe);
- le operazioni fraudolente aventi ad oggetto criptovalute, token digitali o altri valori virtuali utilizzati come mezzo di pagamento.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, tali fattispecie evidenziano l'importanza di adeguati controlli sui sistemi informatici aziendali, sulle modalità di gestione degli incassi e dei pagamenti elettronici, sulla sicurezza delle credenziali di accesso, sulla protezione dei dati finanziari e sulla verifica dell'affidabilità delle piattaforme tecnologiche utilizzate dall'ente.

• **Art. 25 octies.2 – Reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea**

L'art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001 introduce la responsabilità amministrativa degli enti per i reati connessi alla violazione delle misure restrittive adottate dall'Unione Europea (sanzioni UE).

Le misure restrittive costituiscono strumenti di politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea e sono finalizzate alla tutela della pace e della sicurezza internazionale, al contrasto del terrorismo, dell'aggressione armata, della proliferazione delle armi, nonché delle gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale.

Tali misure possono prevedere, a titolo esemplificativo:

- il congelamento di fondi e risorse economiche;
- il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di soggetti designati;
- restrizioni all'esportazione, importazione, trasferimento o transito di beni e tecnologie;
- divieti di prestazione di servizi finanziari, assicurativi, tecnologici, professionali o di consulenza;
- limitazioni ai rapporti economici, commerciali e finanziari con determinati Stati, enti o soggetti sottoposti a sanzioni.

L'inserimento di questa fattispecie nel catalogo dei reati-presupposto risponde all'esigenza di rafforzare il sistema di prevenzione delle condotte elusive delle sanzioni internazionali, attribuendo particolare rilievo al ruolo delle imprese nelle operazioni economiche e commerciali transfrontaliere.

La responsabilità dell'ente può configurarsi quando la violazione delle misure restrittive sia posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione, anche mediante condotte indirette, operazioni triangolate, utilizzo di intermediari, società schermo o altre strutture finalizzate ad aggirare i divieti imposti dalla normativa europea.

A titolo esemplificativo, il rischio può manifestarsi qualora l'ente:

- intrattenga rapporti commerciali o finanziari con soggetti inclusi nelle liste sanzionatorie dell'Unione Europea;
- esporti o fornisca beni, tecnologie o servizi verso destinatari sottoposti a restrizioni;
- effettui operazioni con controparti il cui titolare effettivo sia soggetto a misure restrittive;
- utilizzi intermediari o strutture societarie per eludere i controlli richiesti dalla normativa;
- ometta adeguate verifiche sulla destinazione finale di beni, servizi, fondi o risorse economiche.

La prevenzione di tali reati richiede l'adozione di specifici presidi organizzativi nei processi di commercio internazionale, approvvigionamento, gestione dei fornitori, pagamenti, tesoreria, selezione dei partner commerciali e controllo delle operazioni transfrontaliere, nonché sistemi di verifica delle liste sanzionatorie e del titolare effettivo delle controparti.

L'art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati-presupposto:

Art. 275-bis c.p. Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea

L'art. 275-bis c.p. punisce la violazione delle misure restrittive adottate dall'Unione Europea o delle disposizioni nazionali emanate in loro attuazione.

Rientrano nella fattispecie, tra l'altro:

- la messa a disposizione, diretta o indiretta, di fondi o risorse economiche a favore di soggetti designati;
- la violazione degli obblighi di congelamento di beni e risorse economiche;
- l'esecuzione di operazioni economiche, commerciali o finanziarie vietate con Stati, enti o soggetti sottoposti a sanzioni;
- l'esportazione, l'importazione, il trasferimento, il trasporto o la fornitura di beni, tecnologie o servizi soggetti a restrizioni;
- la prestazione di servizi finanziari o altre attività vietate dalla normativa sanzionatoria;

- qualsiasi condotta diretta ad eludere le misure restrittive, anche attraverso documentazione falsa, interposizioni fittizie o occultamento del titolare effettivo.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, assume particolare rilevanza nei rapporti commerciali internazionali, nelle esportazioni, nelle operazioni finanziarie e nella gestione delle controparti.

Art. 275-ter c.p. Violazione di obblighi informativi

L'art. 275-ter c.p. punisce l'omissione degli obblighi informativi imposti dalla normativa in materia di misure restrittive dell'Unione Europea.

La norma si applica sia ai soggetti designati sia a coloro che, per ragioni professionali o d'ufficio, siano a conoscenza dell'esistenza di fondi o risorse economiche riconducibili a soggetti sottoposti a misure restrittive e omettano di comunicarne l'esistenza alle autorità competenti.

Il reato tutela l'efficacia del sistema di vigilanza e controllo sulle sanzioni internazionali, imponendo specifici obblighi di comunicazione e collaborazione con le autorità competenti.

Art. 275-quater c.p. Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività

L'art. 275-quater c.p. punisce chi effettua operazioni, presta servizi o svolge attività in violazione delle condizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente in applicazione della normativa europea sulle misure restrittive.

Art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 286/ Favoreggiamento dell'immigrazione irregolare in violazione di sanzioni UE

La disposizione configura un'ipotesi aggravata di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare quando il fatto sia commesso in violazione di misure restrittive adottate dall'Unione Europea.

- **Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

L'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, posti a tutela della proprietà intellettuale e dei diritti di sfruttamento economico spettanti agli autori, agli artisti, agli editori, ai produttori e agli altri titolari di opere dell'ingegno.

La normativa è finalizzata a contrastare la riproduzione, la diffusione, la commercializzazione e l'utilizzo abusivo di opere protette da diritto d'autore, sia mediante supporti fisici sia attraverso strumenti informatici e reti telematiche. Le fattispecie rilevanti riguardano, tra l'altro, opere letterarie, musicali, cinematografiche, audiovisive, software, banche dati e contenuti digitali.

La responsabilità dell'ente può configurarsi quando tali condotte siano realizzate nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione, ad esempio mediante l'utilizzo di software privi di licenza, la riproduzione non autorizzata di opere protette, l'impiego di banche dati senza titolo, la diffusione di contenuti digitali in assenza delle necessarie autorizzazioni o l'utilizzo di sistemi destinati ad aggirare le misure tecnologiche di protezione.

Particolare rilievo assumono i processi aziendali connessi:

- alla gestione dei sistemi informatici e delle licenze software;
- all'utilizzo di banche dati e contenuti digitali;
- alle attività di comunicazione, marketing e pubblicazione online;

- alla gestione di contenuti multimediali, audiovisivi e formativi;
- all'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale e sistemi di elaborazione automatizzata dei dati.

La Legge 16 dicembre 2024, n. 166, adottata anche al fine di adeguare l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea, ha ampliato l'ambito soggettivo della tutela penale prevista dalla Legge sul diritto d'autore, estendendo alcune fattispecie incriminatrici, tra cui quelle richiamate dagli artt. 171-bis, 171-ter e 171-septies della Legge n. 633/1941, anche alle attività e ai sistemi di gestione dei diritti esercitati dagli organismi di gestione collettiva (Collecting Societies) e dalle entità di gestione indipendenti, oltre che dalla SIAE.

L'intervento normativo ha determinato un ampliamento del perimetro applicativo dei reati-presupposto richiamati dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001, estendendo la tutela penale e, conseguentemente, i profili di responsabilità dell'ente a ulteriori ipotesi di contraffazione, utilizzo abusivo o falsa attestazione concernenti i sistemi di gestione e certificazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

Ne consegue la necessità per gli enti di prestare particolare attenzione non soltanto al corretto utilizzo delle opere protette, dei software e delle banche dati, ma anche alla regolare gestione delle licenze, autorizzazioni, contrassegni e attestazioni rilasciati dai soggetti legittimati alla gestione collettiva dei diritti, adottando adeguati presidi organizzativi e controlli interni volti a prevenire qualsiasi forma di utilizzo abusivo o contraffazione.

La prevenzione di tali reati richiede l'adozione di adeguati controlli sull'utilizzo di software e contenuti digitali, procedure di verifica dei diritti di utilizzo delle opere dell'ingegno, sistemi di gestione delle licenze e attività di sensibilizzazione del personale in materia di proprietà intellettuale.

L'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001 comprende le seguenti fattispecie:

Art. 171, comma 1, lett. a-bis), Legge n. 633/1941 – Messa a disposizione del pubblico di opere protette tramite reti telematiche

La disposizione punisce chiunque, senza averne diritto, metta a disposizione del pubblico, mediante reti telematiche o altri sistemi di comunicazione elettronica, opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore o parti di esse.

La norma tutela il diritto esclusivo dell'autore e degli altri titolari dei diritti di sfruttamento economico di controllare la diffusione e la comunicazione al pubblico delle proprie opere, contrastando la circolazione non autorizzata di contenuti attraverso internet, piattaforme digitali, siti web, social network e altri strumenti informatici.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il rischio può manifestarsi attraverso la pubblicazione o la condivisione non autorizzata di contenuti protetti nell'ambito delle attività aziendali, di comunicazione o di marketing.

Art. 171, comma 3, Legge n. 633/1941 – Utilizzo abusivo di opere altrui con pregiudizio dell'autore

La norma punisce la diffusione di opere altrui non destinate alla pubblicazione, nonché l'usurpazione della paternità dell'opera o la sua alterazione, deformazione, mutilazione o modifica quando tali condotte risultino lesive dell'onore o della reputazione dell'autore.

La fattispecie tutela i diritti morali dell'autore, garantendo il riconoscimento della paternità dell'opera e la sua integrità.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il rischio può assumere rilievo nell'utilizzo di materiali creativi, contenuti editoriali o elaborati di terzi modificati o pubblicati senza autorizzazione.

Art. 171-bis Legge n. 633/1941 – Violazioni relative a programmi per elaboratore e banche dati

L'art. 171-bis tutela i programmi per elaboratore (software) e le banche dati contro ogni forma di utilizzazione abusiva.

Il primo comma punisce la duplicazione abusiva di software, nonché l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e la concessione in uso di programmi privi delle necessarie autorizzazioni. Sono inoltre sanzionate le condotte dirette a rimuovere o aggirare i sistemi di protezione dei programmi informatici.

Il secondo comma punisce la riproduzione, l'estrazione, il reimpiego, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la commercializzazione non autorizzata di banche dati e dei relativi contenuti.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 166/2024, la tutela si estende anche alle ipotesi di contraffazione o utilizzo abusivo dei sistemi di identificazione, certificazione e gestione dei diritti adottati dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendenti.

La fattispecie assume particolare rilievo nei processi aziendali relativi alla gestione delle licenze software, dei sistemi informatici, delle piattaforme digitali e delle banche dati.

Art. 171-ter Legge n. 633/1941 Riproduzione, diffusione e commercializzazione abusiva di opere protette

L'art. 171-ter costituisce la principale fattispecie penale in materia di tutela del diritto d'autore e punisce una pluralità di condotte realizzate per fini di lucro, consistenti nella duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, commercializzazione o messa a disposizione del pubblico di opere protette senza il consenso del titolare dei diritti.

La norma comprende altresì la distribuzione di supporti abusivi, la commercializzazione di dispositivi destinati ad aggirare le misure tecnologiche di protezione, la diffusione non autorizzata di servizi ad accesso condizionato, la rimozione delle informazioni elettroniche sui diritti e la registrazione abusiva di opere cinematografiche o audiovisive.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 166/2024, la tutela riguarda anche le opere e i diritti amministrati dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendenti, ampliando il perimetro delle violazioni rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente.

La fattispecie può assumere rilievo, ad esempio, nell'utilizzo non autorizzato di immagini, contenuti editoriali, video, musica, software o altri materiali protetti nell'ambito delle attività aziendali.

Art. 171-septies Legge n. 633/1941 Omessa comunicazione o falsa dichiarazione in materia di gestione dei diritti

La norma punisce i produttori, gli importatori e gli altri soggetti obbligati che omettano di comunicare le informazioni richieste dalla normativa sul diritto d'autore ovvero rilascino dichiarazioni false concernenti l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge.

La disposizione è finalizzata a garantire la tracciabilità delle opere protette e l'efficace svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti legittimati alla gestione dei diritti.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 166/2024, gli obblighi informativi non riguardano più esclusivamente la SIAE, ma possono interessare anche organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti.

La fattispecie assume particolare rilievo per i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione o commercializzazione di opere protette.

Art. 171-octies Legge n. 633/1941 Decodificazione abusiva di trasmissioni ad accesso condizionato

La disposizione punisce chi produce, importa, distribuisce, promuove, installa, modifica o utilizza dispositivi e apparati finalizzati a consentire l'accesso abusivo a trasmissioni audiovisive, televisive o ad altri servizi ad accesso condizionato.

La norma è finalizzata a contrastare fenomeni di pirateria audiovisiva e a tutelare i soggetti che offrono servizi protetti mediante sistemi di autenticazione, abbonamento o pagamento.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il rischio può manifestarsi nell'utilizzo di sistemi o dispositivi che consentano la fruizione non autorizzata di contenuti audiovisivi o digitali protetti.

- **Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

L'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, fattispecie posta a tutela del corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia e dell'accertamento della verità nell'ambito del procedimento penale.

La norma mira a contrastare qualsiasi forma di interferenza illecita nelle attività investigative e processuali, reprimendo le condotte dirette a influenzare il contenuto delle dichiarazioni rese da soggetti coinvolti in procedimenti penali o chiamati a collaborare con l'autorità giudiziaria.

La responsabilità dell'ente può configurarsi quando amministratori, dirigenti, dipendenti o altri soggetti operanti per conto della società pongano in essere comportamenti finalizzati a indurre persone informate sui fatti, coindagati, imputati in procedimenti connessi o altri soggetti legittimati ad avvalersi della facoltà di non rispondere a non collaborare con l'autorità giudiziaria ovvero a riferire circostanze non veritiere.

A titolo esemplificativo, il rischio può manifestarsi in occasione di procedimenti riguardanti la società o soggetti ad essa collegati, quali indagini per reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati ambientali, tributari, societari o altre fattispecie rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. In tali contesti, possono assumere rilievo comportamenti consistenti nell'esercizio di pressioni, nella formulazione di promesse, nell'offerta di utilità o in altre iniziative volte a condizionare il contenuto delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria.

La norma impone agli enti di garantire la piena autonomia dei soggetti chiamati a collaborare con l'autorità giudiziaria e di promuovere una cultura aziendale improntata alla legalità, alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti con gli organi investigativi e giudiziari.

Particolare rilevanza assumono l'adozione di procedure che disciplinino i rapporti con l'autorità giudiziaria, la formazione del personale, la tutela dei soggetti coinvolti in procedimenti e l'efficace funzionamento dei sistemi di segnalazione interna (whistleblowing), al fine di prevenire qualsiasi forma di pressione o condizionamento. L'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001 comprende il seguente reato-presupposto:

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'art. 377-bis c.p. punisce chiunque, mediante violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca una persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale e titolare della facoltà di non rispondere a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni false.

La fattispecie è finalizzata a garantire la genuinità della prova dichiarativa e la libertà di autodeterminazione del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria, tutelando il corretto accertamento dei fatti e l'effettività dell'attività investigativa e processuale.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il reato può assumere rilievo quando le condotte di induzione siano poste in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ad esempio allo scopo di ostacolare l'accertamento di responsabilità riferibili alla società o ai suoi esponenti.

La fattispecie evidenzia l'importanza di garantire rapporti improntati alla massima correttezza e collaborazione con l'autorità giudiziaria, evitando qualsiasi comportamento suscettibile di influenzare, direttamente o indirettamente, le dichiarazioni rese nell'ambito di un procedimento penale.

- **Art. 25-undecies Reati ambientali**

L'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per un ampio catalogo di reati posti a tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali, della biodiversità e degli ecosistemi.

Si tratta di una delle aree più complesse e rilevanti del sistema della responsabilità amministrativa degli enti, in quanto le attività economiche possono incidere direttamente sulle matrici ambientali e generare rischi connessi alla produzione e gestione dei rifiuti, agli scarichi idrici, alle emissioni in atmosfera, alla gestione di sostanze pericolose, alla tutela degli habitat naturali e al rispetto delle prescrizioni autorizzative applicabili.

Il quadro normativo è stato profondamente innovato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito dalla L. n. 147/2025, e successivamente dal D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, adottato in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente.

Le recenti riforme hanno ampliato in misura significativa il catalogo dei reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità degli enti, introducendo nuove fattispecie incriminatrici, ridefinendo taluni reati ambientali già esistenti e rafforzando il sistema sanzionatorio applicabile sia alle persone fisiche sia agli enti.

Tali interventi hanno inoltre determinato un significativo rafforzamento del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie presupposto, l'incremento delle sanzioni pecuniarie previste per alcune ipotesi di particolare gravità e la previsione di specifici meccanismi di aggravamento della responsabilità amministrativa dell'ente nelle ipotesi caratterizzate da una maggiore offensività ambientale.

In particolare:

- è stato introdotto il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti;
- sono state inserite specifiche fattispecie in materia di sostanze ozono-lesive e gas ad effetto serra;
- è stata rafforzata la tutela degli ecosistemi, degli habitat naturali e della biodiversità, in coerenza con il nuovo approccio ecosistemico adottato dalla normativa europea;
- sono state introdotte autonome fattispecie relative all'abbandono e deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- è stato rafforzato il sistema repressivo concernente la gestione illecita dei rifiuti, la combustione illecita, il traffico illecito di rifiuti, gli obblighi di bonifica e la tracciabilità dei flussi ambientali;
- è stato introdotto un nuovo criterio normativo di abusività delle condotte ambientali, rilevante per l'applicazione dei delitti ambientali.

La responsabilità dell'ente può configurarsi quando le violazioni ambientali siano commesse nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione, ad esempio mediante il conseguimento di risparmi derivanti dall'omesso rispetto delle prescrizioni normative, dalla mancata adozione di misure di prevenzione e controllo, dalla riduzione dei costi di gestione dei rifiuti, dall'omessa manutenzione degli impianti o dalla falsificazione della documentazione ambientale.

Per una realtà operante nel settore della ristorazione collettiva e commerciale quale Gemos Soc. Coop., i principali profili di rischio risultano connessi alla gestione dei rifiuti e degli oli alimentari esausti, agli scarichi idrici, alle emissioni derivanti dagli impianti, alla gestione dei refrigeranti, all'utilizzo di sostanze chimiche e detersivi, alla documentazione ambientale e ai rapporti con i fornitori incaricati del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti.

La prevenzione dei reati ambientali richiede l'adozione di adeguati sistemi di gestione ambientale, controlli organizzativi e operativi, procedure formalizzate, attività di manutenzione, corretta gestione documentale, monitoraggio dei fornitori e formazione continua del personale.

L'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 comprende fattispecie di reato di seguito descritte:

REATI PREVISTI NEL CODICE PENALE

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale

La disposizione punisce chiunque cagioni abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, di un ecosistema, di un habitat naturale, della biodiversità, della flora o della fauna.

Il D.Lgs. n. 81/2026 ha rafforzato la tutela degli ecosistemi e degli habitat naturali, ampliando il perimetro della fattispecie e rimodulando il sistema delle aggravanti nei casi di particolare gravità degli effetti prodotti.

Art. 452-bis.1 c.p. Commercio di prodotti inquinanti

La norma punisce chi immette sul mercato o mette comunque in circolazione prodotti il cui utilizzo sia idoneo a provocare una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'ambiente, degli ecosistemi o della biodiversità.

La fattispecie, introdotta dal D.Lgs. n. 81/2026, mira a prevenire la diffusione di prodotti potenzialmente dannosi per l'ambiente e per la salute umana.

Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale

La disposizione punisce chiunque cagioni abusivamente un disastro ambientale consistente nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, in una compromissione eliminabile solo mediante interventi eccezionali oppure in un evento che determini una grave offesa alla pubblica incolumità.

Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente

La fattispecie estende la punibilità alle ipotesi in cui i reati di inquinamento ambientale o disastro ambientale siano commessi per colpa, ossia per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza delle prescrizioni applicabili.

Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

La norma punisce la gestione abusiva di materiale ad alta radioattività, comprendente attività di cessione, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, trasferimento, abbandono o smaltimento illecito.

Art. 452-septies c.p. Impedimento del controllo

La disposizione punisce chiunque ostacoli, intralci o eluda l'attività di vigilanza e controllo svolta dalle autorità competenti in materia ambientale o di salute e sicurezza sul lavoro.

La fattispecie può configurarsi, ad esempio, in presenza di ostacoli posti all'accesso degli ispettori, alterazione dello stato dei luoghi o occultamento di informazioni rilevanti.

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti

La norma prevede specifici aggravamenti di pena quando i principali delitti ambientali siano commessi nell'ambito di associazioni per delinquere o associazioni di tipo mafioso operanti nel settore ambientale. Pur non configurando una fattispecie autonoma di reato, la disposizione assume rilievo ai fini del sistema sanzionatorio in quanto determina l'aggravamento dei principali delitti ambientali.

Art. 452-terdecies c.p. Omessa bonifica

La disposizione punisce chi, essendovi obbligato per legge, per ordine dell'autorità o per provvedimento giudiziario, non provveda alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi contaminati.

Art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, organizzi e gestisca attività continuative finalizzate alla raccolta, movimentazione, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.

Le modifiche introdotte dal D.L. n. 116/2025 hanno ulteriormente valorizzato il requisito dell'organizzazione e del fine di profitto, rafforzando il trattamento sanzionatorio della fattispecie.

Art. 452-quinquiesdecies c.p. Nozione di abusività

La disposizione, introdotta dal D.Lgs. n. 81/2026, definisce il concetto di abusività ai fini dei delitti ambientali. Sono considerate abusive non solo le condotte realizzate in assenza delle necessarie autorizzazioni, ma anche quelle poste in essere in violazione della normativa europea, nazionale, regionale o amministrativa applicabile, nonché quelle fondate su autorizzazioni ottenute fraudolentemente o mediante condotte illecite.

Art. 452-sexiesdecies c.p. Circostanze aggravanti

La disposizione introduce specifiche circostanze aggravanti applicabili ai delitti previsti dal Titolo VI-bis del Codice penale in materia di tutela dell'ambiente.

In particolare, è previsto un aggravamento della pena quando:

- dalla commissione del reato derivi un profitto di rilevante entità;
- il fatto sia commesso mediante l'utilizzo, la predisposizione o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, ovvero contenenti attestazioni non veritiere.

La norma mira a reprimere con maggiore severità le condotte caratterizzate da una maggiore offensività, da finalità di lucro particolarmente rilevanti o dall'utilizzo di strumenti fraudolenti destinati a ostacolare i controlli e l'accertamento delle responsabilità.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, le aggravanti assumono particolare rilievo poiché l'art. 25-undecies prevede un incremento delle sanzioni pecuniarie applicabili all'ente nei casi in cui i principali delitti ambientali siano aggravati ai sensi dell'art. 452-sexiesdecies c.p.

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

La norma punisce l'uccisione, la cattura, il prelievo, la detenzione, la distruzione e il commercio non autorizzati di esemplari appartenenti a specie animali o vegetali selvatiche protette. La disposizione tutela la biodiversità e contribuisce alla conservazione delle specie e degli ecosistemi naturali, contrastando condotte idonee a comprometterne lo stato di conservazione.

REATI PREVISTI DAL D.LGS.N. 81/2026 – NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' AMBIENTALE

Art. 4 – Produzione e commercio di sostanze ozono-lesive

La disposizione punisce chiunque produca, importi, esporti, immetta sul mercato, utilizzi o rilasci abusivamente sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o contenute in miscele, prodotti o apparecchiature, in violazione della normativa europea e nazionale di settore.

La norma è finalizzata a tutelare lo strato di ozono e a prevenire gli effetti dannosi derivanti dall'utilizzo non autorizzato di sostanze che contribuiscono al suo deterioramento.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie può assumere rilievo nelle attività che comportano la produzione, commercializzazione, installazione, manutenzione o gestione di apparecchiature e impianti contenenti sostanze soggette a restrizioni ambientali.

Art. 5 - Produzione e commercio di gas a effetto serra

La disposizione punisce chiunque produca, importi, esporti, immetta sul mercato, utilizzi o rilasci abusivamente gas fluorurati ad effetto serra, ovvero prodotti, apparecchiature e componenti che li contengano o il cui funzionamento dipenda da tali sostanze.

La norma è finalizzata a ridurre le emissioni climalteranti e a garantire il rispetto della disciplina europea in materia di gas fluorurati (F-gas), contribuendo alla tutela del clima e dell'ambiente.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il reato può assumere particolare rilievo nelle attività che comportano l'utilizzo, la manutenzione o la gestione di impianti di refrigerazione, climatizzazione, pompe di calore e altre apparecchiature contenenti gas fluorurati.

REATI PREVISTI DAL D.LGS. N. 152/2006 – TESTO UNICO AMBIENTALE

Art. 137 - Scarichi di acque reflue industriali

La disposizione punisce le condotte relative agli scarichi di acque reflue industriali effettuati in assenza delle necessarie autorizzazioni ambientali o in violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità competente, con particolare riguardo agli scarichi contenenti sostanze pericolose.

Ai fini dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 assumono rilevanza, in particolare:

- l'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione ovvero in presenza di autorizzazione sospesa o revocata;
- l'effettuazione di scarichi contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni autorizzative o delle prescrizioni impartite dall'autorità competente;
- il superamento dei valori limite di emissione previsti dalla normativa ambientale con riferimento alle sostanze pericolose individuate dal D.Lgs. n. 152/2006;
- la violazione dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- lo scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali la normativa nazionale o le convenzioni internazionali prevedono il divieto assoluto di sversamento.

La norma è finalizzata alla tutela delle risorse idriche e alla prevenzione dei fenomeni di contaminazione delle acque superficiali, sotterranee e marine.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume rilievo nei processi aziendali che comportano la gestione di scarichi idrici, l'utilizzo di impianti di trattamento o depurazione e il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali applicabili.

Art. 255-bis Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

La disposizione punisce chiunque abbandoni, depositi in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immetta nelle acque superficiali o sotterranee quando la condotta sia caratterizzata da una particolare offensività per l'ambiente o per la salute pubblica.

La fattispecie assume rilevanza nei casi in cui dall'abbandono dei rifiuti derivi un concreto pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, ovvero un rischio di compromissione o deterioramento delle acque, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, degli ecosistemi, della biodiversità, della flora o della fauna. La disposizione trova inoltre applicazione quando il fatto sia commesso all'interno di siti contaminati o potenzialmente contaminati o nelle relative aree di pertinenza.

Sono altresì puniti i titolari di imprese e i responsabili di enti che, nelle medesime circostanze, abbandonino o depositino in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero ne consentano l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee.

La fattispecie è stata introdotta dal D.L. n. 116/2025, convertito dalla L. n. 147/2025, al fine di attribuire autonoma rilevanza penale a condotte di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti caratterizzate da una particolare capacità offensiva nei confronti dell'ambiente e della salute pubblica. La riforma si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento della tutela penale dell'ambiente, elevando a reato autonomo comportamenti che, in precedenza, erano sanzionati in modo meno incisivo.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la disposizione assume particolare rilievo con riferimento ai processi aziendali relativi alla gestione dei rifiuti, alla corretta selezione dei soggetti incaricati del trasporto e dello smaltimento, nonché alle attività di vigilanza e controllo sui luoghi di deposito temporaneo e sulle modalità di conferimento dei rifiuti.

Art. 255-ter Abbandono di rifiuti pericolosi

La disposizione punisce chiunque abbandoni o depositi in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immetta nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione della normativa ambientale.

La fattispecie assume particolare rilevanza nei casi in cui dalla condotta derivi un concreto pericolo per la vita o l'incolumità delle persone oppure un rischio di compromissione o deterioramento delle acque, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, degli ecosistemi, della biodiversità, della flora o della fauna. La norma trova inoltre applicazione quando il fatto sia commesso all'interno di siti contaminati o potenzialmente contaminati o nelle relative aree di pertinenza.

Sono altresì puniti i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonino o depositino in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero ne consentano l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee.

La fattispecie è stata introdotta dal D.L. n. 116/2025, convertito dalla L. n. 147/2025, nell'ambito del rafforzamento del sistema di tutela penale dell'ambiente, attribuendo autonoma rilevanza penale alle condotte di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi caratterizzate da una particolare capacità offensiva nei confronti dell'ambiente e della salute pubblica.

La disposizione rappresenta una delle principali innovazioni introdotte dalla riforma del 2025, rafforzando il contrasto alle condotte che coinvolgono rifiuti pericolosi e ampliando il perimetro dei reati ambientali rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la norma assume particolare rilevanza nei processi aziendali relativi alla gestione, classificazione, deposito temporaneo, movimentazione e conferimento dei rifiuti pericolosi, nonché nelle attività di controllo dei fornitori incaricati del trasporto, recupero e smaltimento.

Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

La disposizione punisce le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti effettuate in assenza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dalla normativa ambientale. La norma sanziona altresì la realizzazione e la gestione di discariche non autorizzate, la miscelazione illecita di rifiuti e ulteriori condotte riconducibili alla gestione non conforme dei rifiuti.

La fattispecie tutela l'interesse pubblico alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti e alla prevenzione dei rischi per l'ambiente e la salute derivanti da attività esercitate al di fuori dei controlli e delle autorizzazioni previsti dall'ordinamento.

Particolare rilievo assume il rispetto degli obblighi autorizzativi previsti dal Testo Unico Ambientale, ivi compresa l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nei casi previsti dall'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006. L'assenza, la sospensione o l'irregolarità dei titoli abilitativi richiesti può infatti integrare le condotte di gestione non autorizzata sanzionate dalla disposizione.

Il regime sanzionatorio della norma è stato significativamente rafforzato dal D.L. n. 116/2025, convertito dalla L. n. 147/2025, che ha ampliato l'area della rilevanza penale e inasprito il trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alle condotte concernenti rifiuti pericolosi, alle attività organizzate di gestione illecita e ai casi idonei a determinare un concreto pericolo per l'ambiente o per l'incolumità pubblica.

La disposizione prevede inoltre specifiche aggravanti nei casi in cui le condotte riguardino rifiuti pericolosi, discariche abusive o situazioni che comportino rischi di compromissione delle matrici ambientali, degli ecosistemi, della biodiversità, della flora o della fauna.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilevanza nei processi aziendali connessi alla produzione, classificazione, deposito temporaneo, movimentazione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché nella gestione dei rapporti con i soggetti terzi incaricati delle relative attività.

Art. 256-bis Combustione illecita di rifiuti

La disposizione punisce chiunque appicchi il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, ponendo in essere condotte idonee a determinare gravi conseguenze per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza del territorio.

La fattispecie assume particolare rilevanza nei casi in cui la combustione riguardi rifiuti pericolosi, ovvero quando dalla condotta derivi un concreto pericolo di compromissione o deterioramento delle acque, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, degli ecosistemi, della biodiversità, della flora o della fauna. Sono altresì previste specifiche aggravanti qualora il fatto sia commesso all'interno di siti contaminati o potenzialmente contaminati ovvero nei casi in cui dalla combustione derivi un incendio o si tratti di territori interessati da situazioni emergenziali nel settore della gestione dei rifiuti.

La norma è finalizzata a contrastare fenomeni di smaltimento illecito dei rifiuti mediante combustione, pratica particolarmente pericolosa per gli effetti inquinanti e per i rischi derivanti dall'emissione in atmosfera di sostanze nocive.

La disposizione è stata oggetto di un significativo rafforzamento ad opera del D.L. n. 116/2025, convertito dalla L. n. 147/2025, che ha ampliato il rilievo penale delle condotte caratterizzate da una maggiore offensività ambientale e ha inasprito il trattamento sanzionatorio nelle ipotesi di particolare gravità.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilevanza nei processi aziendali connessi alla gestione, al deposito temporaneo e allo smaltimento dei rifiuti, nonché nelle attività di controllo sui soggetti terzi incaricati del trasporto, recupero o smaltimento degli stessi.

Art. 257 – Bonifica dei siti

La disposizione punisce l'omessa bonifica di siti contaminati e la mancata attivazione degli obblighi di ripristino ambientale conseguenti a fenomeni di contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque. La norma tutela il recupero delle matrici ambientali compromesse e impone agli operatori economici un dovere di intervento tempestivo volto a prevenire o limitare i danni all'ambiente e alla salute pubblica.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la norma assume rilievo in tutti i processi aziendali che comportano l'utilizzo, lo stoccaggio, la movimentazione o la gestione di sostanze potenzialmente contaminanti, nonché nelle attività che possano determinare rischi di inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle risorse idriche. Particolare attenzione deve essere prestata agli obblighi di monitoraggio ambientale, alla tempestiva gestione delle emergenze e all'adozione delle misure di messa in sicurezza e bonifica previste dalla normativa vigente.

Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

La disposizione punisce le condotte che compromettono la corretta tracciabilità dei rifiuti attraverso l'utilizzo di documentazione falsa o non veritiera, nonché l'inosservanza degli obblighi informativi previsti dalla normativa ambientale.

Ai fini dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 assume particolare rilievo la predisposizione o l'utilizzo di certificati di analisi contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione o sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché l'utilizzo di documentazione non veritiera nell'ambito delle attività di trasporto e gestione dei rifiuti.

La norma è finalizzata a garantire l'affidabilità del sistema di controllo pubblico sulla gestione dei rifiuti e la corretta ricostruzione dell'intero ciclo di vita degli stessi, dalla produzione allo smaltimento finale.

Le recenti modifiche normative, unitamente all'introduzione e alla progressiva operatività del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), hanno ulteriormente rafforzato la rilevanza della corretta gestione documentale e della tracciabilità dei flussi di rifiuti, attribuendo particolare importanza alla completezza, accuratezza e veridicità delle informazioni trasmesse alle autorità competenti.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilievo nei processi aziendali relativi alla classificazione dei rifiuti, all'attribuzione dei codici EER, alla predisposizione dei formulari di identificazione dei rifiuti, alla tenuta dei registri ambientali e alla gestione dei flussi informativi verso il RENTRI e gli altri sistemi di monitoraggio ambientale.

Art. 259 Spedizione illegale di rifiuti

La disposizione punisce chiunque effettui una spedizione di rifiuti in violazione della normativa nazionale ed europea che disciplina la movimentazione transfrontaliera dei rifiuti. La fattispecie è finalizzata a garantire la corretta gestione dei flussi internazionali di rifiuti e a prevenire fenomeni di traffico illecito suscettibili di arrecare danni all'ambiente, alla salute pubblica e al corretto funzionamento del mercato.

La norma trova applicazione nei casi in cui il trasferimento dei rifiuti avvenga in assenza delle autorizzazioni richieste, mediante documentazione irregolare o falsa, in violazione delle procedure di notifica e controllo previste dalla normativa europea ovvero in contrasto con i divieti e le limitazioni stabiliti per particolari categorie di rifiuti.

La disciplina è stata oggetto di revisione e di rafforzamento sanzionatorio ad opera del D.L. n. 116/2025, convertito dalla L. n. 147/2025, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa europea in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti e delle esigenze di contrasto ai traffici illeciti di dimensione internazionale.

La disposizione assume particolare rilevanza nei rapporti con operatori e impianti situati all'estero, nonché in tutte le attività che comportano movimentazione, esportazione, importazione o trasferimento di rifiuti oltre i confini nazionali.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il reato può configurarsi qualora l'ente tragga un vantaggio economico dalla gestione irregolare dei flussi di rifiuti, dalla riduzione dei costi di smaltimento o dall'elusione delle procedure di controllo previste dalla normativa ambientale.

Art. 259-bis Aggravante dell'attività di impresa

La disposizione non configura un autonomo reato-presupposto, ma prevede un aggravamento del trattamento sanzionatorio per taluni delitti in materia di gestione dei rifiuti quando siano commessi nell'esercizio di attività d'impresa o mediante attività organizzata.

In particolare, l'aggravante si applica ai reati di gestione non autorizzata dei rifiuti, combustione illecita di rifiuti e spedizione illegale di rifiuti, valorizzando il maggiore disvalore delle condotte realizzate nell'ambito di strutture organizzate e mediante l'impiego di risorse aziendali.

La norma mira a reprimere con maggiore severità quelle condotte che, per effetto dell'organizzazione imprenditoriale utilizzata o della continuità dell'attività svolta, risultano potenzialmente idonee a produrre effetti più estesi e duraturi sull'ambiente, determinando un incremento del rischio di danni alle matrici ambientali e alla salute pubblica.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la disposizione assume particolare rilievo poiché evidenzia il collegamento tra le violazioni ambientali e l'organizzazione dell'attività d'impresa, valorizzando il ruolo dei modelli organizzativi, dei sistemi di controllo interno e delle procedure aziendali nella prevenzione delle condotte illecite.

Per gli enti, la presenza di attività che comportano la produzione, la gestione, il deposito o il conferimento di rifiuti impone l'adozione di adeguati presidi organizzativi, la selezione di fornitori qualificati, il monitoraggio dei soggetti incaricati della gestione dei rifiuti e la verifica della conformità delle attività svolte rispetto alla normativa ambientale applicabile.

Art. 259-ter Delitti colposi in materia di rifiuti

La disposizione disciplina le ipotesi in cui taluni reati in materia di gestione dei rifiuti siano commessi per colpa, ossia per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La norma si applica alle fattispecie più gravi introdotte dalla riforma del 2025 in materia di rifiuti, consentendo di attribuire rilevanza penale anche alle condotte non dolose che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente e la salute pubblica.

L'introduzione dell'art. 259-ter da parte del D.L. n. 116/2025, convertito dalla L. n. 147/2025, si inserisce nel più ampio rafforzamento del sistema di tutela ambientale, estendendo l'area della responsabilità anche ai comportamenti caratterizzati da carenze organizzative, difetti di controllo, omissioni gestionali o inadeguate misure di prevenzione.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la disposizione evidenzia la rilevanza delle condotte colpose nell'ambito della gestione dei rifiuti e rafforza l'importanza di adeguati sistemi organizzativi, procedure operative, controlli interni e attività di vigilanza finalizzate alla prevenzione dei rischi ambientali.

Per gli enti che producono, detengono o gestiscono rifiuti, assume pertanto particolare rilievo la corretta classificazione dei rifiuti, il rispetto delle procedure di deposito temporaneo, la selezione di operatori autorizzati, il monitoraggio della filiera di smaltimento e la verifica della conformità della documentazione ambientale.

Art. 260-bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

L'art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina le fattispecie penali e amministrative connesse alla violazione degli obblighi relativi al sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti, oggi imperniato sul Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Il sistema è finalizzato a garantire la completa tracciabilità dei flussi di rifiuti, in particolare di quelli pericolosi, e a rafforzare i presidi di prevenzione e contrasto delle condotte di gestione illecite e di smaltimento irregolare. La disposizione punisce le condotte consistenti nella falsificazione, alterazione, omissione o trasmissione non veritiera delle informazioni richieste dal sistema di tracciabilità, nonché l'utilizzo improprio o fraudolento degli strumenti informatici e delle credenziali previste dalla disciplina vigente.

Con l'entrata in funzione del RENTRI, gli obblighi documentali relativi alla gestione dei rifiuti sono stati progressivamente digitalizzati e centralizzati, incidendo direttamente sulla tenuta dei registri di carico e scarico, sulla gestione dei formulari di identificazione dei rifiuti e sulle comunicazioni verso le autorità competenti.

La fattispecie tutela l'affidabilità del sistema pubblico di controllo e monitoraggio ambientale. L'offesa non riguarda esclusivamente la gestione materiale del rifiuto, ma la compromissione della trasparenza e della tracciabilità delle informazioni necessarie a ricostruire l'origine, la movimentazione e la destinazione finale dei rifiuti.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la disposizione assume particolare rilevanza nei processi aziendali relativi alla classificazione dei rifiuti, all'attribuzione dei codici EER, alla gestione dei registri e dei formulari, all'alimentazione dei flussi informativi del RENTRI e al controllo dei fornitori incaricati del trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti.

Risultano pertanto essenziali adeguati controlli interni sulla correttezza dei dati trasmessi, sulla gestione delle credenziali di accesso ai sistemi informatici, sulla conservazione della documentazione ambientale e sulla verifica della completezza e veridicità delle informazioni inserite nei sistemi di tracciabilità.

Art. 279 comma 5 – Sanzioni (per violazioni in materia di emissioni in atmosfera)

La disposizione punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dalla normativa ambientale o dall'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale violazione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente. La fattispecie tutela la qualità dell'aria e mira a prevenire le conseguenze dannose derivanti dall'emissione incontrollata di sostanze inquinanti nell'atmosfera, imponendo agli operatori economici il rispetto delle prescrizioni autorizzative e dei limiti emissivi fissati dalla legge.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il reato assume particolare rilievo nei processi aziendali che comportano l'utilizzo di impianti, attrezzature o sistemi soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, richiedendo il costante monitoraggio dei parametri emissivi, la corretta manutenzione degli impianti e il rispetto delle prescrizioni tecniche e autorizzative applicabili.

Il rischio può manifestarsi, ad esempio, in presenza di controlli insufficienti sugli impianti, omissioni nella manutenzione programmata, mancato monitoraggio delle emissioni o inosservanza delle condizioni previste dalle autorizzazioni ambientali.

REATI PREVISTI DALLA LEGGE N. 150/1992 - COMMERCIO INTERNAZIONALE DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI PROTETTE (CITES)

La Legge n. 150/1992 disciplina la tutela delle specie animali e vegetali protette attraverso il recepimento nell'ordinamento nazionale della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES) e della relativa normativa europea di attuazione.

Le disposizioni richiamate dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 sono finalizzate a contrastare il commercio illecito di specie protette, a garantire la conservazione della biodiversità e a prevenire l'importazione, l'esportazione, il trasporto, la detenzione e la commercializzazione di esemplari animali e vegetali effettuati in violazione della normativa vigente.

Per realtà operanti in settori diversi da quelli direttamente coinvolti nel commercio della fauna e della flora protette, il rischio di commissione di tali reati risulta generalmente residuale; tuttavia, permane l'esigenza di verificare la provenienza e la regolarità della documentazione relativa ad eventuali beni, prodotti o materiali soggetti alla disciplina CITES, nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa nazionale ed europea in materia di tutela delle specie protette.

Art. 1, commi 1 e 2, L. n. 150/1992 – Violazioni concernenti le specie protette di cui all'Allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97

La disposizione punisce l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, il trasporto, la detenzione, l'utilizzo e la commercializzazione di esemplari appartenenti alle specie maggiormente protette incluse nell'Allegato A

del Regolamento (CE) n. 338/97, effettuati in assenza delle autorizzazioni, licenze o certificazioni richieste dalla normativa CITES.

La norma sanziona inoltre l'inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti e le condotte poste in essere in violazione delle misure di tutela previste per la conservazione delle specie protette.

Art. 2, commi 1 e 2, L. n. 150/1992 – Violazioni concernenti le specie protette di cui agli Allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97

La norma punisce le violazioni concernenti l'importazione, l'esportazione, il trasporto, la commercializzazione e la detenzione di esemplari appartenenti alle specie protette incluse negli Allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97, quando tali attività siano svolte senza le prescritte autorizzazioni o in violazione delle prescrizioni normative applicabili.

La disposizione tutela il corretto funzionamento del sistema internazionale di controllo del commercio di specie protette e contribuisce alla prevenzione del traffico illecito di flora e fauna selvatiche.

Art. 3-bis, comma 1, L. n. 150/1992 – Falsificazione di certificazioni e documentazione CITES

La disposizione richiama le fattispecie del codice penale in materia di falsità documentale applicabili alla normativa CITES e punisce la falsificazione, l'alterazione e l'utilizzo illecito di certificati, licenze e altra documentazione richiesta per l'importazione, l'esportazione, il commercio e la movimentazione delle specie protette.

La norma è finalizzata a garantire l'affidabilità del sistema di controllo amministrativo e documentale predisposto per contrastare il traffico illegale di specie animali e vegetali protette.

Art. 6, comma 4, L. n. 150/1992 – Detenzione di esemplari pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica

La disposizione punisce la detenzione di esemplari vivi appartenenti a specie animali che possano costituire un pericolo per la salute o l'incolumità pubblica, in violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente. La norma è finalizzata a prevenire i rischi derivanti dalla detenzione di animali particolarmente pericolosi e a garantire adeguati livelli di tutela della sicurezza pubblica.

REATI PREVISTI DALLA LEGGE N. 549/1993

Art. 3, c.6. - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

La disposizione punisce la violazione della normativa in materia di sostanze lesive dello strato di ozono, con particolare riferimento alla produzione, all'utilizzo, alla commercializzazione, all'importazione, all'esportazione e alla gestione di sostanze e prodotti disciplinati dalla normativa nazionale ed europea di settore.

La norma è finalizzata a tutelare lo strato di ozono e a prevenire gli effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute derivanti dall'impiego non autorizzato di sostanze caratterizzate da elevato impatto ambientale.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie può assumere rilievo nelle attività che comportano l'utilizzo, la gestione, la manutenzione o la commercializzazione di impianti, apparecchiature o prodotti contenenti

sostanze soggette a particolari restrizioni ambientali, compresi taluni impianti di refrigerazione, climatizzazione o altri sistemi tecnologici disciplinati dalla normativa di settore.

La disposizione si inserisce nel più ampio quadro delle politiche nazionali ed europee volte alla riduzione dell'utilizzo di sostanze dannose per l'ambiente e alla progressiva sostituzione delle stesse con soluzioni a minore impatto ambientale.

REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 -ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI

Art. 8 D.Lgs. n. 202/2007 – Inquinamento doloso provocato da navi

La disposizione punisce chiunque, in violazione delle norme nazionali e internazionali applicabili alla navigazione marittima, provochi dolosamente l'inquinamento delle acque marine mediante lo sversamento di sostanze inquinanti da una nave.

La fattispecie tutela l'ambiente marino e costiero, reprimendo le condotte che comportano il rilascio intenzionale di idrocarburi, sostanze nocive liquide o altri materiali inquinanti in grado di compromettere la qualità delle acque, gli ecosistemi marini e la biodiversità.

La norma prevede un aggravamento delle sanzioni nei casi in cui la condotta determini danni permanenti o comunque particolarmente gravi alle acque, alla fauna, alla flora o agli habitat marini.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il reato può assumere rilevanza qualora le attività di trasporto marittimo o le operazioni svolte nell'interesse dell'ente siano realizzate in violazione della normativa ambientale applicabile, determinando fenomeni di inquinamento marino.

Art. 9 D.Lgs. n. 202/2007 – Inquinamento colposo provocato da navi

La disposizione punisce le ipotesi in cui l'inquinamento marino sia causato per colpa, ossia per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza delle disposizioni tecniche e operative applicabili alla navigazione e alla gestione delle sostanze inquinanti.

La norma trova applicazione nei casi in cui lo sversamento di sostanze inquinanti derivi da comportamenti non intenzionali ma comunque caratterizzati dalla violazione degli obblighi di diligenza, prevenzione e controllo imposti dalla normativa di settore.

La fattispecie è finalizzata a garantire elevati standard di sicurezza ambientale nelle attività marittime e a prevenire il verificarsi di eventi inquinanti derivanti da carenze organizzative o gestionali.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la disposizione evidenzia l'importanza dell'adozione di adeguati sistemi organizzativi, procedure operative, programmi di manutenzione e controlli interni volti a prevenire incidenti e sversamenti inquinanti.

• **Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

L'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati concernenti l'impiego di cittadini di Paesi terzi privi di un valido titolo di soggiorno e per le ulteriori fattispecie connesse al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare.

La disposizione è finalizzata a contrastare i fenomeni di immigrazione clandestina, sfruttamento lavorativo e impiego irregolare di manodopera straniera, tutelando la legalità del mercato del lavoro, la dignità dei lavoratori e la corretta concorrenza tra imprese.

La responsabilità dell'ente può configurarsi quando le condotte illecite siano commesse nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione, anche attraverso il conseguimento di indebiti risparmi di costo derivanti dall'impiego di personale privo dei requisiti previsti dalla normativa sull'immigrazione o dal ricorso a filiere produttive che impiegano lavoratori stranieri in condizioni di irregolarità.

In ambito aziendale, il rischio può manifestarsi in relazione alle attività di selezione e assunzione del personale, alla gestione dei rapporti di lavoro, all'utilizzo di lavoratori somministrati, ai contratti di appalto e subappalto, nonché ai rapporti con cooperative, consorzi, fornitori e prestatori di servizi.

Particolare rilevanza assumono le procedure di verifica dell'identità dei lavoratori, dell'esistenza e validità dei permessi di soggiorno, nonché i controlli sui soggetti terzi che impiegano personale nell'interesse dell'ente.

La prevenzione di tali reati richiede l'adozione di adeguati presidi organizzativi volti a garantire la regolarità dei rapporti di lavoro, il monitoraggio della documentazione relativa al personale impiegato e la verifica dell'affidabilità dei fornitori e degli appaltatori.

L'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 comprende le seguenti fattispecie:

Art. 22, comma 12-bis del D.lgs. 286/1998 – Impiego di lavoratori stranieri irregolari

La disposizione punisce il datore di lavoro che occupa lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato, annullato o non rinnovato nei termini previsti dalla legge.

Ai fini della responsabilità dell'ente assumono rilievo esclusivamente le ipotesi aggravate previste dall'art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 286/1998, nelle quali:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori sono sottoposti a particolari condizioni di sfruttamento di cui all'art. 603-bis, comma 3, c.p.

La disposizione mira a contrastare il lavoro irregolare e le forme di sfruttamento della manodopera straniera, sanzionando le condotte che determinano un indebito vantaggio economico per il datore di lavoro a discapito della dignità e dei diritti dei lavoratori.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilievo nei processi di selezione, assunzione e gestione del personale, nonché nei controlli sui soggetti terzi che operano all'interno dell'organizzazione attraverso contratti di appalto, subappalto o somministrazione di lavoro.

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 286/1998 – Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

La disposizione punisce chiunque promuova, diriga, organizzi, finanzi o realizzi attività finalizzate all'ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato ovvero ne favorisca la permanenza in violazione della normativa vigente.

La norma prevede specifiche aggravanti nei casi in cui la condotta sia realizzata da più persone in concorso, mediante l'utilizzo di documenti falsi o servizi internazionali di trasporto, per finalità di profitto ovvero con esposizione dei migranti a pericolo per la vita o l'incolumità personale.

Ulteriori aggravamenti sono previsti quando il fatto sia finalizzato alla tratta di persone, allo sfruttamento lavorativo o sessuale, ovvero quando comporti l'assoggettamento dei migranti a violenze, minacce o trattamenti inumani e degradanti.

La disposizione è finalizzata a reprimere le organizzazioni e le attività che agevolano i flussi migratori illegali e le forme di sfruttamento connesse all'immigrazione irregolare.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il reato può assumere rilievo qualora l'ente tragga vantaggio, diretto o indiretto, da sistemi organizzati di introduzione o utilizzo di manodopera straniera irregolare ovvero da attività che favoriscano la permanenza illegale di cittadini stranieri sul territorio nazionale.

• **Art. 25-terdecies Razzismo e Xenofobia**

L'art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati riconducibili a fenomeni di razzismo, xenofobia e discriminazione fondati su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

La disposizione recepisce gli obblighi derivanti dalla normativa europea in materia di contrasto ai fenomeni di intolleranza, discriminazione e incitamento all'odio, attribuendo rilevanza anche alle condotte che favoriscono la diffusione di ideologie razziste o xenofobe ovvero che promuovono comportamenti discriminatori e violenti nei confronti di persone o gruppi individuati sulla base della loro appartenenza etnica, nazionale, religiosa o culturale.

L'obiettivo della norma è quello di tutelare la dignità della persona, il principio di uguaglianza e la convivenza civile, contrastando ogni forma di propaganda, istigazione o incitamento alla discriminazione e alla violenza fondata su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, emanato in attuazione del principio della cosiddetta "riserva di codice", il contenuto dell'art. 3 della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, originariamente richiamato dall'art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001, è stato trasferito nell'art. 604-bis del Codice Penale. Pertanto, pur permanendo nell'art. 25-terdecies il richiamo formale alla disposizione originaria, il presente Modello considera quale riferimento sostanziale della fattispecie le condotte oggi disciplinate dall'art. 604-bis c.p., nel quale è confluito il contenuto della norma abrogata.

La responsabilità dell'ente può configurarsi quando tali condotte siano commesse nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione ovvero risultino favorite da carenze organizzative, controlli inadeguati o dall'assenza di efficaci politiche aziendali volte a garantire il rispetto della persona, la parità di trattamento e l'inclusione.

In ambito aziendale, il rischio può manifestarsi nell'ambito della gestione delle risorse umane, delle attività di comunicazione interna ed esterna, delle campagne pubblicitarie, dell'utilizzo dei social media aziendali e, più in generale, nelle relazioni con dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e stakeholder.

La prevenzione di tali reati richiede l'adozione di adeguati presidi organizzativi, la previsione nel Codice Etico di principi espressi di non discriminazione, l'implementazione di procedure di gestione delle risorse umane improntate a criteri di imparzialità e pari opportunità, nonché idonei sistemi di formazione e segnalazione delle condotte discriminatorie.

L'art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001 comprende la seguente fattispecie:

Art. 604-bis c.p. – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa

La disposizione punisce chiunque propagandi idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, nonché chi istighi a commettere o commetta atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

La norma punisce altresì l'istigazione e l'incitamento alla violenza per tali motivi, nonché la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione o la partecipazione ad associazioni, organizzazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza.

Assume inoltre rilievo la propaganda, l'istigazione o l'incitamento fondati, in tutto o in parte, sulla negazione, sulla grave minimizzazione o sull'apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quando tali condotte siano concretamente idonee a determinare un pericolo di diffusione. La disposizione è finalizzata a prevenire e reprimere fenomeni di odio e discriminazione, tutelando i valori fondamentali di uguaglianza, dignità umana e rispetto delle differenze culturali, etniche e religiose.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilevanza con riferimento alle attività di comunicazione aziendale, marketing, pubblicità, gestione delle risorse umane, utilizzo degli strumenti informatici e dei canali digitali, nonché nei rapporti con dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e partner commerciali.

- **Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

L'art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati concernenti la frode nelle competizioni sportive e l'esercizio abusivo delle attività di gioco e scommessa.

La disposizione è finalizzata a garantire la regolarità e la trasparenza delle competizioni sportive nonché la legalità delle attività di gioco pubblico e di raccolta delle scommesse, contrastando fenomeni di manipolazione dei risultati sportivi, esercizio abusivo del gioco e delle scommesse, nonché attività idonee a favorire forme di criminalità economica e organizzata.

La responsabilità dell'ente può configurarsi quando tali condotte siano commesse nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione, anche mediante il conseguimento di profitti derivanti dall'alterazione del corretto svolgimento delle competizioni sportive ovvero dall'esercizio di attività di gioco e scommessa in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

In ambito aziendale, il rischio può manifestarsi in relazione a rapporti di sponsorizzazione, partnership sportive, attività promozionali, iniziative commerciali connesse al settore del gaming e del betting, nonché nell'ambito di rapporti economici con soggetti operanti nel settore sportivo o delle scommesse.

La prevenzione di tali reati richiede l'adozione di adeguati presidi organizzativi, controlli sui partner commerciali e sportivi, verifiche sulla regolarità delle autorizzazioni possedute dagli operatori coinvolti e procedure finalizzate a garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con enti sportivi, associazioni e società operanti nel settore del gioco pubblico.

L'art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001 comprende le seguenti fattispecie:

Art. 1, Legge 13 dicembre 1989, n. 401 – Frode in competizioni sportive

La disposizione punisce chiunque offra, prometta o corrisponda denaro o altre utilità a partecipanti di competizioni sportive organizzate da federazioni, enti o organismi sportivi riconosciuti, al fine di alterare il regolare svolgimento della competizione o di conseguirne un risultato diverso da quello derivante dal corretto e leale svolgimento della gara.

La norma punisce altresì chiunque compia altri atti fraudolenti diretti a condizionare l'esito della competizione, nonché i soggetti che accettino le utilità offerte o le relative promesse.

La fattispecie tutela i principi di lealtà, correttezza e trasparenza che devono caratterizzare le competizioni sportive, salvaguardando l'affidamento degli operatori e del pubblico nella regolarità dei risultati sportivi.

Particolare gravità assumono le condotte che incidano su competizioni rilevanti ai fini di concorsi pronostici o scommesse regolarmente autorizzate, poiché in tali casi l'alterazione dell'evento sportivo può determinare rilevanti conseguenze economiche.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il reato può assumere rilievo qualora l'ente tragga vantaggio economico, commerciale o reputazionale da attività dirette ad alterare il regolare svolgimento di eventi sportivi.

Art. 4, Legge 13 dicembre 1989, n. 401 – Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa

La disposizione punisce l'esercizio abusivo dell'organizzazione, della raccolta o della gestione di giochi, lotterie, concorsi pronostici e scommesse riservati allo Stato o ad altri soggetti concessionari autorizzati.

La norma trova applicazione anche nei confronti di chi organizza o gestisce scommesse su competizioni sportive in assenza dei necessari titoli autorizzativi, nonché nei confronti di chi raccolga, promuova o favorisca scommesse tramite canali telefonici o telematici senza le autorizzazioni previste dalla legge.

Assumono altresì rilevanza le attività di vendita, raccolta, promozione o pubblicizzazione di giochi e scommesse effettuate al di fuori del sistema concessorio e autorizzatorio previsto dall'ordinamento.

La disposizione si applica inoltre alle attività di gioco esercitate mediante apparecchi, congegni o strumenti vietati ovvero non conformi alla normativa di settore.

La norma è finalizzata a garantire il corretto funzionamento del sistema pubblico del gioco e delle scommesse, la tutela degli utenti e la prevenzione dei fenomeni di infiltrazione criminale e riciclaggio di proventi illeciti.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilievo qualora l'ente, direttamente o indirettamente, promuova, organizzi, finanzi o agevoli attività di gioco o scommessa svolte al di fuori dei canali autorizzati o in assenza delle prescritte concessioni, licenze o autorizzazioni.

• **Art. 25-quinquiesdecies Reati Tributari**

L'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per taluni reati tributari previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

La disposizione è finalizzata a garantire il corretto assolvimento degli obblighi fiscali e tributari, la trasparenza dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria e la tutela degli interessi erariali, contrastando le condotte di evasione e frode fiscale caratterizzate da maggiore gravità.

La responsabilità dell'ente può configurarsi quando i reati tributari siano commessi nell'interesse o a vantaggio della società, ad esempio mediante il conseguimento di indebiti risparmi d'imposta, la riduzione artificiosa del carico fiscale, l'utilizzo di documentazione non veritiera o la sottrazione di beni all'azione di riscossione dell'Erario.

Le fattispecie richiamate dal comma 1 dell'art. 25-quinquiesdecies riguardano principalmente le ipotesi di frode fiscale caratterizzate dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, dall'impiego di artifici fraudolenti, dall'emissione di documentazione fiscale fittizia, dall'occultamento della documentazione contabile e dalla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

L'art. 25-quinquiesdecies attribuisce inoltre rilevanza ad ulteriori reati tributari nelle ipotesi previste dal comma 1-bis, introdotto in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (Direttiva PIF), quando le condotte siano poste in essere nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea e comportino un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000.

In ambito aziendale, le principali aree di rischio riguardano la gestione della contabilità generale, la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, la registrazione delle operazioni economiche, la gestione della documentazione contabile e tributaria, i rapporti con fornitori e clienti, l'utilizzo di crediti tributari in compensazione e la gestione delle posizioni debitorie nei confronti dell'Erario.

La prevenzione dei reati tributari richiede l'adozione di adeguati presidi organizzativi e di controllo, procedure amministrative e contabili formalizzate, sistemi di segregazione delle funzioni, controlli sulla correttezza della documentazione fiscale, verifiche periodiche sugli adempimenti tributari e un costante monitoraggio dell'evoluzione normativa in materia fiscale.

L'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 comprende le seguenti fattispecie:

Art. 2 commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

La disposizione punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, utilizzi fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti indicando nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi.

La norma è finalizzata a contrastare le frodi fiscali fondate sull'utilizzo di documentazione falsa, fittizia o non corrispondente ad operazioni effettivamente poste in essere, utilizzata per alterare il risultato fiscale e conseguire indebiti vantaggi tributari.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilievo nei processi di approvvigionamento, nella gestione dei rapporti con i fornitori, nella contabilizzazione dei costi e nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali.

Art. 3 D.lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

La disposizione punisce la presentazione di dichiarazioni fiscali fraudolente realizzate mediante operazioni simulate, utilizzo di documentazione falsa o altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e a rappresentare una situazione economica e fiscale non veritiera.

La norma tutela il corretto esercizio dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria e contrasta le condotte caratterizzate da particolare complessità e artificiosità.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il rischio può manifestarsi attraverso la costruzione artificiosa di operazioni economiche, l'utilizzo di strutture negoziali fittizie o la rappresentazione non veritiera di fatti aziendali rilevanti sotto il profilo fiscale.

Art. 4 D.lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele

Ai fini dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume rilevanza esclusivamente nelle ipotesi previste dal comma 1-bis, ossia quando il reato sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea e determini un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000.

La disposizione punisce l'indicazione nelle dichiarazioni fiscali di elementi attivi inferiori a quelli effettivi ovvero di elementi passivi inesistenti, determinando un'evasione delle imposte superiore alle soglie previste dalla legge.

La norma è finalizzata a garantire la veridicità delle dichiarazioni fiscali e la corretta determinazione della base imponibile.

Art. 5 D.lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione

Ai fini dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume rilevanza esclusivamente nelle ipotesi previste dal comma 1-bis, ossia quando il reato sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea e determini un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000.

La disposizione punisce la mancata presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'imposta sul valore aggiunto nei casi previsti dalla legge.

La norma mira a garantire il corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi e il regolare esercizio delle funzioni di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 8 D.lgs. 74/2000 commi 1 e 2-bis Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

La disposizione punisce chiunque emetta o rilasci fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto.

La norma contrasta la formazione e la circolazione di documentazione fiscalmente falsa destinata ad essere utilizzata per finalità evasive.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume particolare rilievo nei rapporti commerciali con clienti, fornitori, partner contrattuali e società appartenenti al medesimo gruppo.

Art. 10 D.lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili

La disposizione punisce l'occultamento o la distruzione, totale o parziale, delle scritture contabili e dei documenti dei quali è obbligatoria la conservazione, quando tali condotte impediscano la ricostruzione del reddito o del volume d'affari.

La norma tutela la trasparenza delle attività economiche e l'effettività dei controlli tributari, garantendo la disponibilità della documentazione necessaria all'accertamento fiscale.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il rischio riguarda principalmente i processi di gestione, conservazione e archiviazione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale.

Art. 10 quater D.lgs. 74/2000 Indebita compensazione

Ai fini dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie assume rilevanza esclusivamente nelle ipotesi previste dal comma 1-bis, ossia quando il reato sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea e determini un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000.

La disposizione punisce l'utilizzo in compensazione di crediti tributari non spettanti o inesistenti per il pagamento di imposte, contributi o altre somme dovute.

La norma è finalizzata a garantire la corretta gestione dei crediti fiscali e a prevenire utilizzi indebiti degli strumenti di compensazione previsti dall'ordinamento tributario.

Art. 11 D.lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

La disposizione punisce il compimento di atti simulati o fraudolenti finalizzati a sottrarre beni alla garanzia del credito erariale o a rendere inefficace la procedura di riscossione delle imposte.

La norma tutela l'interesse dello Stato alla corretta riscossione dei tributi e reprime le condotte dirette a pregiudicare l'azione di recupero dell'Amministrazione finanziaria.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il rischio può manifestarsi nell'ambito di operazioni patrimoniali, trasferimenti di beni, riorganizzazioni societarie o altre operazioni idonee a compromettere la soddisfazione del credito tributario.

- **Art. 25-sexiesdecies Contrabbando**

L'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di contrabbando previsti dalle disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione e per i reati in materia di accise previsti dal Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

La disposizione è finalizzata a tutelare gli interessi finanziari dello Stato e dell'Unione Europea, la regolarità degli scambi commerciali internazionali, il corretto assolvimento degli obblighi doganali e fiscali e la trasparenza delle operazioni di importazione, esportazione, movimentazione e commercializzazione delle merci.

La responsabilità dell'ente può configurarsi quando le violazioni siano commesse nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione, anche attraverso il conseguimento di indebiti risparmi di imposta, l'evasione dei diritti di confine, l'indebita fruizione di regimi agevolativi, la falsificazione della documentazione doganale o fiscale ovvero l'utilizzo di procedure commerciali e logistiche non conformi alla normativa vigente.

L'art. 25-sexiesdecies prevede un aggravamento del trattamento sanzionatorio nei casi in cui le imposte o i diritti di confine evasi superino l'importo di euro 100.000. In tali ipotesi trovano applicazione sanzioni pecuniarie più elevate e un più ampio sistema di sanzioni interdittive nei confronti dell'ente.

In ambito aziendale, le principali aree di rischio riguardano la gestione delle operazioni di importazione ed esportazione, la corretta classificazione doganale delle merci, la determinazione dell'origine e del valore doganale, la gestione dei regimi doganali speciali, i rapporti con spedizionieri, rappresentanti doganali, operatori logistici e fornitori esteri, nonché la gestione di prodotti soggetti ad accisa.

La prevenzione di tali reati richiede l'adozione di adeguati presidi organizzativi e di controllo, la verifica della correttezza delle dichiarazioni doganali e fiscali, la tracciabilità delle operazioni commerciali e logistiche, il monitoraggio dei flussi internazionali di merci e la qualificazione dei partner coinvolti nelle operazioni di importazione ed esportazione.

L'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 comprende le fattispecie di seguito descritte.

REATI IN MATERIA DOGANALE (D.lgs. n. 141/24 - Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione)

Artt. 78, 79 e 80 D.Lgs. n. 141/2024 – Contrabbando mediante omissione o falsificazione delle dichiarazioni doganali

Le disposizioni puniscono l'introduzione, l'esportazione o la movimentazione di merci in violazione della normativa doganale mediante omissione della dichiarazione, dichiarazione infedele o altre condotte idonee ad eludere il controllo doganale e il pagamento dei diritti dovuti.

La normativa tutela il corretto accertamento dei diritti di confine e la regolarità dei traffici commerciali internazionali, contrastando le condotte volte ad occultare o rappresentare in modo non veritiero la natura, la quantità, il valore o l'origine delle merci.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il rischio assume particolare rilievo nelle attività di importazione, esportazione e movimentazione internazionale delle merci.

Artt. 81, 82 e 83 D.Lgs. n. 141/2024 – Utilizzo indebito di regimi agevolati e regimi doganali speciali

Le disposizioni puniscono l'utilizzo improprio di merci importate o esportate beneficiando di agevolazioni, esenzioni, riduzioni di diritti o regimi doganali speciali, quando le stesse siano successivamente destinate a finalità diverse da quelle autorizzate.

Le norme tutelano il corretto utilizzo dei benefici e dei regimi agevolativi previsti dalla normativa doganale nazionale ed europea, reprimendo le condotte finalizzate ad ottenere vantaggi economici indebiti.

Artt. 84, 85 e 86 D.Lgs. n. 141/2024 – Contrabbando di tabacchi lavorati e forme organizzate di contrabbando

Le disposizioni puniscono le attività di introduzione, detenzione, trasporto, commercializzazione o esportazione di tabacchi lavorati effettuate in violazione della normativa doganale e fiscale, nonché le forme organizzate e associative finalizzate al traffico illecito di tabacchi.

Le fattispecie sono dirette a contrastare fenomeni di evasione fiscale e criminalità organizzata connessi alla produzione e commercializzazione illecita di prodotti soggetti a monopolio fiscale.

Artt. 87 e 88 D.Lgs. n. 141/2024 – Tentativo e circostanze aggravanti del contrabbando

Le disposizioni disciplinano il trattamento sanzionatorio delle forme tentate e aggravate dei reati di contrabbando, attribuendo particolare rilevanza alle condotte caratterizzate da modalità organizzate, utilizzo di mezzi fraudolenti, coinvolgimento di più soggetti o rilevante valore economico delle merci oggetto dell'illecito.

REATI IN MATERIA DI ACCISE (D.lgs. n. 504/95 – Testo Unico Accise):

Artt. 40 e 40-bis D.Lgs. n. 504/1995 – Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa

Le disposizioni puniscono le condotte finalizzate ad eludere il pagamento delle accise gravanti sui prodotti energetici e sui tabacchi lavorati, nonché le attività che impediscono, ostacolano o alterano l'accertamento dell'imposta da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La normativa è diretta a garantire la corretta applicazione del regime fiscale dei prodotti soggetti ad accisa e a contrastare fenomeni di evasione delle imposte sulla produzione e sui consumi.

Artt. 41 e 42 D.Lgs. n. 504/1995 – Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche e associazione finalizzata alla produzione clandestina

Le disposizioni puniscono la produzione non autorizzata di alcole e bevande alcoliche e le forme associative dirette allo svolgimento di tali attività in violazione della normativa vigente.

Le norme tutelano il sistema dei controlli fiscali sulla produzione e commercializzazione di prodotti soggetti ad accisa e contrastano la produzione clandestina finalizzata all'evasione delle imposte dovute.

Artt. 43, 45 e 46 D.Lgs. n. 504/1995 – Sottrazione all'accertamento dell'accisa, aggravanti e alterazione dei sistemi di controllo

Le disposizioni puniscono le condotte finalizzate ad eludere il pagamento delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, nonché la manomissione, alterazione o falsificazione di sigilli, contrassegni, impronte e strumenti di controllo previsti dalla normativa fiscale.

Le norme sono finalizzate a garantire l'efficacia dei controlli predisposti dall'Amministrazione finanziaria e la corretta applicazione della disciplina in materia di accise.

- **Art. 25 septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale**

L'art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per una serie di delitti posti a tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

La disposizione è finalizzata a garantire la conservazione, la protezione e la valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico, archeologico, archivistico, bibliografico e paesaggistico che costituiscono parte integrante del patrimonio culturale nazionale.

La responsabilità dell'ente può configurarsi quando le condotte illecite siano commesse nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione, ad esempio attraverso l'acquisizione, la commercializzazione, la movimentazione, l'esportazione o l'utilizzo illecito di beni culturali, ovvero mediante attività che ne compromettano l'integrità, la conservazione o la fruizione.

La normativa attribuisce particolare rilevanza alla tutela dell'autenticità, della provenienza e della corretta circolazione dei beni culturali, contrastando fenomeni di furto, ricettazione, esportazione illecita, falsificazione documentale, contraffazione di opere d'arte e danneggiamento del patrimonio culturale e paesaggistico.

In ambito aziendale, i principali profili di rischio possono emergere nell'ambito di operazioni immobiliari riguardanti immobili vincolati, attività di restauro, sponsorizzazioni culturali, gestione di beni storici o artistici, acquisizione di opere d'arte, rapporti con antiquari, case d'asta, collezionisti e operatori del mercato dell'arte.

La prevenzione di tali reati richiede l'adozione di adeguati presidi organizzativi, la verifica della provenienza e della titolarità dei beni, il rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore, la corretta gestione dei rapporti con le autorità competenti e la tracciabilità delle operazioni aventi ad oggetto beni culturali.

L'art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001 comprende le seguenti fattispecie:

Artt. 518-bis, 518-ter e 518-quater c.p. – Furto, appropriazione indebita e ricettazione di beni culturali

Le disposizioni puniscono le condotte di sottrazione, appropriazione, ricezione, acquisto, occultamento o intermediazione illecita aventi ad oggetto beni culturali.

Le fattispecie sono finalizzate a contrastare la dispersione e la circolazione illecita del patrimonio culturale e a garantire la tutela della proprietà e della destinazione pubblica o privata dei beni culturali.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il rischio può assumere rilievo nelle attività di acquisizione, gestione e trasferimento di beni di interesse storico, artistico o archeologico.

Art. 518-octies c.p. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

La disposizione punisce la formazione, alterazione, distruzione, soppressione od occultamento di scritture private concernenti beni culturali, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

La norma tutela l'autenticità e l'affidabilità della documentazione relativa alla circolazione e alla provenienza dei beni culturali.

Art. 518-novies c.p. Violazione in materia di alienazione di beni culturali

La disposizione punisce le condotte poste in essere in violazione delle disposizioni che regolano la circolazione, il trasferimento e la commercializzazione dei beni culturali.

La norma garantisce il rispetto dei controlli pubblici previsti per la tutela del patrimonio culturale e il corretto esercizio dei diritti e delle prerogative riconosciuti alle autorità competenti.

Artt. 518-decies e 518-undecies c.p. – Importazione ed esportazione illecita di beni culturali

Le disposizioni puniscono l'introduzione nel territorio nazionale o il trasferimento all'estero di beni culturali effettuati in violazione delle norme che regolano la circolazione internazionale dei beni di interesse culturale.

La normativa tutela il patrimonio culturale nazionale e internazionale, contrastando il traffico illecito di beni culturali e garantendo il rispetto delle regole in materia di libera circolazione, esportazione temporanea ed esportazione definitiva.

Art. 518-duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

La disposizione punisce le condotte che comportano la distruzione, il deterioramento, il danneggiamento, il deturpamento o l'utilizzo incompatibile di beni culturali o paesaggistici.

La norma tutela l'integrità materiale e la fruibilità del patrimonio culturale e paesaggistico, reprimendo ogni condotta idonea a comprometterne la conservazione, l'integrità o il valore storico, artistico e culturale.

La fattispecie assume particolare rilievo nei contesti aziendali che comportano interventi edilizi, manutentivi o di valorizzazione su immobili o aree soggette a vincoli culturali o paesaggistici.

Art. 518-quaterdecies c.p. Contraffazione di opere d'arte

La disposizione punisce la contraffazione, alterazione, riproduzione, autenticazione e commercializzazione fraudolenta di opere d'arte, oggetti di antichità o beni di interesse storico o archeologico.

La norma tutela l'autenticità delle opere e la correttezza del mercato dell'arte, contrastando fenomeni di falsificazione e circolazione di opere non autentiche.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il rischio può assumere rilievo nelle attività di acquisto, vendita, esposizione, valorizzazione o certificazione di opere e beni culturali.

- **Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

L'art. 25-duodevicies del D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di riciclaggio di beni culturali e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

La disposizione si inserisce nel più ampio sistema di tutela del patrimonio culturale nazionale, rafforzando la protezione dei beni di interesse storico, artistico, archeologico, archivistico, bibliografico e paesaggistico attraverso l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti alle condotte più gravi che ne compromettono la conservazione, la circolazione lecita e la fruibilità collettiva.

La responsabilità dell'ente può configurarsi quando tali condotte siano commesse nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione, ad esempio mediante l'acquisizione, l'utilizzo, il trasferimento o la commercializzazione di beni culturali di provenienza illecita ovvero attraverso attività economiche che determinino la distruzione, il deterioramento o il depauperamento di beni culturali o paesaggistici.

La normativa attribuisce particolare rilievo alla tracciabilità della provenienza dei beni culturali, alla trasparenza delle operazioni di trasferimento e commercializzazione e alla tutela dell'integrità del patrimonio culturale e paesaggistico contro fenomeni di traffico illecito, devastazione e saccheggio.

In ambito aziendale, i principali profili di rischio possono emergere nell'ambito di operazioni immobiliari riguardanti beni sottoposti a tutela, attività di restauro, valorizzazione o manutenzione di immobili storici, acquisizione o movimentazione di opere d'arte, rapporti con antiquari, case d'asta, collezionisti, operatori del mercato dell'arte e soggetti coinvolti nella gestione di beni di interesse culturale.

La prevenzione di tali reati richiede l'adozione di adeguati presidi organizzativi, la verifica della provenienza e della legittima titolarità dei beni, il rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore, la tracciabilità

delle operazioni e il monitoraggio dei rapporti con controparti operanti nei settori interessati dalla tutela del patrimonio culturale.

L'art. 25-duodevices prevede, inoltre, un regime sanzionatorio particolarmente severo e dispone che, qualora l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo esclusivo o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati previsti dalla norma, possa essere applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 231/2001.

L'art. 25-duodevices del D.Lgs. 231/2001 comprende le seguenti fattispecie:

Art. 518-sexies c.p. Riciclaggio di beni culturali

La disposizione punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisca, trasferisca o compia altre operazioni aventi ad oggetto beni culturali provenienti da delitto non colposo, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.

La norma è finalizzata a contrastare l'immissione nel mercato legale di beni culturali provenienti da attività delittuose e a garantire la tracciabilità della loro provenienza.

La fattispecie tutela il patrimonio culturale contro i fenomeni di traffico illecito, ricettazione e commercializzazione abusiva di opere d'arte, reperti archeologici e altri beni sottoposti a tutela.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il rischio può assumere rilievo nell'ambito di operazioni di acquisto, vendita, trasferimento, deposito, custodia, trasporto o intermediazione di beni culturali, nonché nei rapporti con operatori del mercato dell'arte e soggetti coinvolti nella circolazione di beni di interesse culturale.

Art. 518-terdecies c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

La disposizione punisce chiunque commetta fatti di devastazione o saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

La norma tutela il patrimonio culturale e paesaggistico da condotte caratterizzate da particolare gravità e offensività, idonee a determinare la distruzione, dispersione o compromissione di beni che costituiscono patrimonio della collettività.

La fattispecie è diretta a contrastare comportamenti che determinano un danneggiamento diffuso e rilevante del patrimonio culturale, con conseguenze suscettibili di incidere in modo significativo sulla conservazione e sulla fruizione dei beni tutelati.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il rischio può assumere rilievo nell'ambito di attività edilizie, infrastrutturali, estrattive, di movimentazione terra, restauro, manutenzione o interventi realizzati in prossimità di beni culturali o paesaggistici sottoposti a tutela, qualora siano effettuati in violazione delle prescrizioni normative e autorizzative applicabili.

- **Art. 25-undevices Delitti contro gli animali**

L'art. 25-undevices del D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i principali delitti contro gli animali previsti dal Codice Penale.

La disposizione si inserisce nel progressivo rafforzamento della tutela degli animali, riconoscendone il valore quale bene giuridico meritevole di autonoma protezione e attribuendo rilevanza ai comportamenti che ne compromettono l'integrità fisica, il benessere e la dignità.

La responsabilità dell'ente può configurarsi quando le condotte illecite siano commesse nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione, anche mediante il conseguimento di utilità economiche derivanti dalla riduzione dei costi di gestione, allevamento, trasporto, custodia o trattamento degli animali ovvero attraverso attività incompatibili con le norme poste a tutela del loro benessere.

La normativa è finalizzata a contrastare ogni forma di maltrattamento, sfruttamento, uccisione ingiustificata o utilizzo degli animali in attività vietate, promuovendo comportamenti improntati al rispetto della vita animale e dei principi di tutela previsti dall'ordinamento.

In ambito aziendale, i principali profili di rischio possono emergere nell'ambito di attività che comportino la gestione, il trasporto, la custodia, l'allevamento o l'utilizzo di animali, nonché nei rapporti con fornitori, appaltatori o soggetti terzi operanti in settori caratterizzati dall'impiego di animali.

La prevenzione di tali reati richiede l'adozione di adeguati presidi organizzativi, il rispetto della normativa sul benessere animale, il monitoraggio delle condizioni di custodia e trasporto, la selezione di fornitori affidabili e la formazione del personale coinvolto nelle attività che interessano direttamente o indirettamente gli animali.

L'art. 25-undecies prevede inoltre l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001 nei casi di condanna o di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 459 c.p.p. per uno dei reati richiamati dalla disposizione.

L'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 comprende le seguenti fattispecie:

Art. 544-bis c.p. – Uccisione di animali

La disposizione punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale.

La norma tutela il valore della vita animale e reprime le condotte che determinano l'uccisione dell'animale in assenza di una causa giustificativa prevista dall'ordinamento.

La fattispecie assume particolare gravità quando l'evento sia realizzato mediante sevizie o attraverso modalità idonee a prolungare intenzionalmente le sofferenze dell'animale.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il rischio può assumere rilievo in tutte le attività che comportino la gestione o la disponibilità di animali, qualora siano adottate pratiche incompatibili con le prescrizioni normative in materia di tutela e benessere animale.

Art. 544-ter c.p. – Maltrattamento di animali

La disposizione punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni lesioni a un animale ovvero lo sottoponga a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori incompatibili con le sue caratteristiche etologiche.

La norma punisce altresì la somministrazione di sostanze vietate o trattamenti idonei a comprometterne la salute e il benessere.

La fattispecie tutela l'integrità fisica e psico-fisica dell'animale e comprende sia condotte attive sia condotte omissive idonee a provocare sofferenza, lesioni o deterioramento delle condizioni di vita.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, il rischio può emergere in tutti i contesti organizzativi nei quali gli animali siano detenuti, custoditi, trasportati o gestiti direttamente o indirettamente dall'ente.

Art. 544-quater c.p. – Spettacoli o manifestazioni vietati

La disposizione punisce chiunque organizzi o promuova spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie, sofferenze o strazio per gli animali.

La norma è finalizzata a contrastare l'utilizzo degli animali in eventi incompatibili con il rispetto della loro integrità e dignità, reprimendo le attività che comportino forme di sfruttamento, sofferenza o violenza nei loro confronti.

Particolare gravità assumono le ipotesi connesse all'esercizio di scommesse clandestine o al conseguimento di vantaggi economici derivanti dallo svolgimento delle manifestazioni illecite.

Art. 544-quinquies c.p. – Divieto di combattimenti tra animali

La disposizione punisce la promozione, l'organizzazione, la direzione o la partecipazione a combattimenti o competizioni non autorizzati tra animali idonei a comprometterne l'integrità fisica.

La norma sanziona anche l'allevamento, l'addestramento o la destinazione degli animali alla partecipazione ai combattimenti, nonché le attività di organizzazione e raccolta di scommesse collegate alle competizioni illecite.

La fattispecie è finalizzata a contrastare fenomeni particolarmente gravi di sfruttamento animale spesso correlati a contesti criminali e attività economiche illecite.

Art. 638 c.p. – Uccisione o danneggiamento di animali altrui

La disposizione punisce chiunque, senza necessità, uccida, renda inservibili o deteriori animali appartenenti ad altri soggetti nei casi previsti dalla legge.

La norma tutela sia il patrimonio sia l'integrità degli animali, sanzionando le condotte che ne compromettano la sopravvivenza o le caratteristiche funzionali.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, la fattispecie può assumere rilievo nei rapporti con terzi proprietari o detentori di animali, qualora le attività svolte dall'ente o dai suoi esponenti provochino danni agli animali stessi.

- **Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146)**

La Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi in forma transnazionale.

I reati transnazionali non costituiscono una categoria autonoma di fattispecie incriminatrici, ma una disciplina speciale che estende la responsabilità amministrativa dell'ente a specifici reati già previsti dall'ordinamento qualora gli stessi presentino i requisiti della transnazionalità individuati dalla Legge n. 146/2006.

La normativa è finalizzata a contrastare le forme più gravi di criminalità organizzata internazionale, caratterizzate dall'operatività oltre i confini nazionali e dalla capacità di sfruttare reti economiche, finanziarie e commerciali articolate in più Paesi.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 146/2006, un reato si considera transnazionale quando è punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ed è coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- il reato è commesso in più di uno Stato;
- il reato è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
- il reato è commesso in uno Stato, ma coinvolge un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- il reato è commesso in uno Stato, ma produce effetti sostanziali in un altro Stato.

La responsabilità dell'ente può configurarsi quando tali reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio della società, anche mediante l'utilizzo di strutture societarie, finanziarie o commerciali operanti in più ordinamenti, ovvero attraverso rapporti economici con soggetti coinvolti in attività illecite di carattere internazionale.

La disciplina assume particolare rilievo nelle attività caratterizzate da rapporti commerciali esteri, movimentazione internazionale di merci, trasferimenti finanziari transfrontalieri, utilizzo di intermediari, partner o consulenti stranieri, nonché nella gestione di filiere produttive e logistiche internazionali.

La prevenzione dei reati transnazionali richiede l'adozione di adeguati presidi organizzativi e di controllo, procedure di qualifica e monitoraggio delle controparti, sistemi di tracciabilità dei flussi finanziari e commerciali, verifiche sull'affidabilità dei partner esteri e adeguate attività di due diligence nei rapporti con fornitori, clienti, intermediari e consulenti operanti in contesti internazionali.

La Legge n. 146/2006 attribuisce rilevanza, in presenza dei requisiti della transnazionalità sopra richiamati, a talune fattispecie delittuose previste dall'ordinamento penale, tra cui:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990);
- associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati;
- riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- reati in materia di immigrazione clandestina e traffico di migranti previsti dal D.Lgs. n. 286/1998.

Le suddette fattispecie assumono pertanto rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente quando risultino integrate le condizioni di transnazionalità previste dall'art. 3 della Legge n. 146/2006, con conseguente applicazione del relativo regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001.

- ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) 2023/1114 RELATIVO AI MERCATI DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ (D.lgs. 5 settembre 2024, n. 129)

Il D.Lgs. n. 129/2024 ha introdotto una specifica disciplina di responsabilità degli enti con riferimento alle violazioni previste dal Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle crypto-attività (Markets in Crypto-Assets Regulation – MiCAR).

Tale disciplina, pur richiamando il modello di imputazione della responsabilità amministrativa previsto dal D.Lgs. 231/2001, non costituisce una nuova categoria di reati-presupposto inserita nel catalogo degli artt. 24 e seguenti del medesimo decreto, ma configura una forma autonoma di responsabilità dell'ente disciplinata da normativa speciale.

La normativa è finalizzata a garantire la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento dei mercati delle crypto-attività, assicurando adeguati livelli di tutela degli investitori e prevenendo fenomeni di abuso del mercato analoghi a quelli previsti per gli strumenti finanziari tradizionali.

L'art. 34 del D.Lgs. n. 129/2024 prevede la responsabilità dell'ente quando, nel suo interesse o a suo vantaggio, siano commesse da soggetti apicali o da soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza le violazioni dei divieti previsti dagli artt. 89, 90 e 91 del Regolamento (UE) 2023/1114.

La disciplina richiama, in quanto compatibili, gli artt. 6, 7, 8 e 12 del D.Lgs. 231/2001, attribuendo rilievo ai modelli organizzativi e ai sistemi di controllo interno adottati dall'ente ai fini della prevenzione degli illeciti.

Le violazioni rilevanti riguardano:

Art. 89 Regolamento (UE) 2023/1114 – Divieto di abuso di informazioni privilegiate

La disposizione vieta l'utilizzo di informazioni privilegiate relative a crypto-attività per effettuare operazioni di acquisto, vendita, modifica o cancellazione di ordini, nonché la raccomandazione o l'induzione di terzi a compiere tali operazioni sulla base di informazioni non pubbliche.

Art. 90 Regolamento (UE) 2023/1114 – Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate

La disposizione vieta la comunicazione o diffusione a terzi di informazioni privilegiate concernenti crypto-attività al di fuori dei casi consentiti dall'esercizio legittimo di attività professionali, lavorative o istituzionali.

Art. 91 Regolamento (UE) 2023/1114 – Divieto di manipolazione del mercato

La disposizione vieta qualsiasi condotta idonea ad alterare il regolare funzionamento del mercato delle crypto-attività, inclusa la diffusione di informazioni false o fuorvianti, la realizzazione di operazioni simulate o artificiose e ogni altra attività finalizzata a influenzare in modo improprio l'offerta, la domanda o il prezzo delle crypto-attività.

E' opportuno precisare che la disciplina assume rilievo per gli enti che emettono, distribuiscono, negoziano o prestano servizi relativi a crypto-attività, nonché per le organizzazioni che, nell'ambito della propria attività, detengono o gestiscono informazioni privilegiate relative a tali strumenti.

La prevenzione delle violazioni richiede l'adozione di adeguati presidi organizzativi e di controllo, procedure di gestione delle informazioni privilegiate, sistemi di prevenzione degli abusi di mercato e meccanismi di monitoraggio delle operazioni eventualmente effettuate su crypto-attività, in coerenza con i principi di correttezza, trasparenza e integrità dei mercati finanziari.

Per gli enti che non operano nel settore delle crypto-attività né svolgono attività finanziarie o di investimento connesse a tali strumenti, il rischio di commissione delle violazioni previste dal D.Lgs. n. 129/2024 può ritenersi, allo stato, residuale.

1.3. Autori del reato

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, l'ente risponde per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (c.d. *soggetti apicali*);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. *soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza*).

L'ente non risponde qualora i soggetti sopra indicati abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2001.

Rientrano nella categoria dei soggetti apicali coloro che, in ragione della posizione ricoperta nell'organizzazione aziendale, esprimono la volontà dell'ente o esercitano poteri di gestione, amministrazione, direzione e controllo. A titolo esemplificativo, vi rientrano i legali rappresentanti, i componenti degli organi amministrativi, i direttori generali e i dirigenti dotati di autonomia decisionale nell'ambito di unità organizzative autonome sotto il profilo funzionale e finanziario.

La normativa equipara ai soggetti formalmente investiti delle relative funzioni anche coloro che esercitano in concreto poteri di gestione e controllo dell'ente, ancorché privi di una formale investitura, in virtù del principio di effettività che caratterizza il sistema delineato dal D.Lgs. 231/2001.

La categoria dei soggetti sottoposti comprende, invece, tutti coloro che operano sotto la direzione o la vigilanza dei soggetti apicali, quali dipendenti, collaboratori e, più in generale, i soggetti che svolgono attività nell'interesse dell'ente nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

La distinzione tra soggetti apicali e soggetti sottoposti assume particolare rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'ente e del relativo regime probatorio, in quanto il D.Lgs. 231/2001 prevede condizioni differenti per l'esonero dalla responsabilità a seconda della categoria di appartenenza dell'autore del reato.

1.4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrativa

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 individuano le condizioni in presenza delle quali l'ente può essere esonerato dalla responsabilità amministrativa derivante dalla commissione di uno dei reati-presupposto previsti dal decreto.

In particolare, l'art. 6 disciplina l'ipotesi in cui il reato sia stato commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente ovvero da soggetti che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e controllo (c.d. soggetti apicali).

In tali casi, l'ente non risponde se dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello adottato;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 disciplina invece l'ipotesi in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

In tale circostanza, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. L'inosservanza di tali obblighi è esclusa quando l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'onere di dimostrare l'inidoneità o l'inefficace attuazione del modello grava sull'accusa.

La responsabilità amministrativa dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, il modello di organizzazione, gestione e controllo deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai sensi del decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal modello.

La disciplina dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo è stata successivamente integrata dal legislatore con l'introduzione di specifici presidi volti a favorire l'emersione di comportamenti illeciti o irregolari all'interno delle organizzazioni.

In particolare, la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ha integrato i requisiti di idoneità richiesti ai Modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. 231/2001, introducendo specifiche disposizioni in materia di segnalazione degli illeciti (whistleblowing).

La materia è stata successivamente oggetto di un organico riordino ad opera del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, che ha riformulato il comma 2-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e abrogato i previgenti commi 2-ter e 2-quater dello stesso articolo.

Alla luce dell'attuale quadro normativo, i Modelli di organizzazione, gestione e controllo devono pertanto prevedere canali interni di segnalazione conformi alla disciplina vigente, idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione, nonché adeguate misure di protezione contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione conseguente all'effettuazione della segnalazione stessa.

In conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023, la Società si è dotata di un sistema interno di gestione delle segnalazioni e di una specifica procedura whistleblowing che disciplina le modalità di effettuazione, ricezione e gestione delle segnalazioni, nonché le misure di tutela riconosciute ai soggetti segnalanti. Tale procedura costituisce parte integrante del presente Modello.

1.5 Le sanzioni e i reati tentati

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 si caratterizza per l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria determinata per quote. Il giudice individua il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Successivamente determina il valore economico di ciascuna quota in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

Nei casi espressamente previsti dal Decreto e qualora ricorrano le condizioni stabilite dalla legge, possono essere applicate anche sanzioni interdittive, consistenti in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, quando sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e concreti elementi da cui emerga il pericolo di reiterazione dell'illecito.

Il sistema sanzionatorio è completato dalla confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato, che costituisce conseguenza obbligatoria dell'accertamento della responsabilità dell'ente, nonché dalla pubblicazione della sentenza di condanna, nei casi espressamente previsti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 231/2001, nelle ipotesi in cui i reati-presupposto siano commessi nella forma del tentativo, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

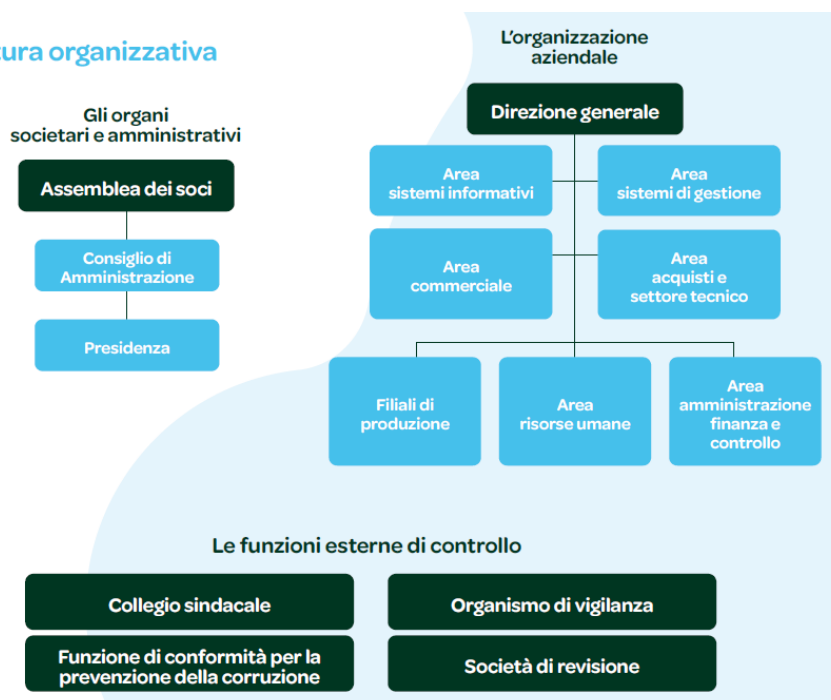
È invece esclusa l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'ente quando questo impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento prima della consumazione del reato. Tale previsione valorizza l'efficacia dei presidi organizzativi e dei sistemi di controllo adottati dall'ente, incentivando l'attivazione di meccanismi idonei a prevenire o interrompere tempestivamente la commissione di condotte illecite.

II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

.1 Gemos: organizzazione e settore di attività

GEMOS società cooperativa nasce a Faenza nel 1975, dal 1977 è affiliata a Confcooperative, una delle Unioni territoriali della Confederazione Cooperative Italiane. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e ha per scopo quello di perseguire in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Tradizionalmente radicata in Emilia-Romagna, la cooperativa ha progressivamente esteso la propria attività nelle regioni limitrofe – Marche, Umbria e Toscana – per approdare nel Lazio nel 2021 e guardare al territorio lombardo dal secondo semestre del 2023. Nel 2015 la creazione di GEMOS Balkans, controllata con sede in Serbia, poi nel 2020 l'acquisizione di Avendo S.r.l. e il controllo di Tavole sul Naviglio S.r.l. dal 2023, hanno permesso a GEMOS di ampliare ulteriormente la gamma dei servizi offerti, in particolare nel settore della ristorazione scolastica privata, aziendale e nei servizi di catering, oltre a rafforzare la linea di produzione in atmosfera modificata. Nel 2023 GEMOS ha intrapreso un processo di rebranding con l'obiettivo di ammodernare la percezione della cooperativa, conservando e confermando al contempo i valori che ne hanno guidato la crescita. Un ulteriore passo in avanti si è compiuto alla fine del 2023 con l'acquisizione di un ramo d'azienda di una cooperativa lombarda con sede a Brescia che ha posto le basi per lo sviluppo della cooperativa nel nord Italia. Nel 2024, anche grazie al rinnovo del Consiglio di amministrazione e alla nuova strutturazione delle Filiali, è proseguita l'attività di consolidamento organizzativo con lo scopo di affrontare le sfide future. Dopo 50 anni di attività, GEMOS si è ormai consolidata come una delle principali realtà nazionali nel settore della ristorazione collettiva, operando con un forte impegno verso l'innovazione e la qualità dei servizi offerti.

Struttura organizzativa



2.1 Adozione del Modello

Gemos ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto.

Il Modello si ispira alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 di Confcooperative del 21/12/2021, a quelle approvate da Confindustria il 7 marzo 2002, aggiornate al marzo 2014 e nel mese di giugno 2021.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, Gemos Soc. Coop. ritiene che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente previsto dal D.lgs. n. 231/2001, ma migliorino la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati all'interno della società medesima.

Tale iniziativa è stata assunta, tra l'altro, nella convinzione che l'adozione del Modello rappresenta e rappresenterà un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i dipendenti della Società e tutti gli altri soggetti, a diverso titolo con la stessa cointeressati/coinvolti (ad esempio clienti, soci, amministratori, fornitori, partners e collaboratori) affinché seguano nell'espletamento delle proprie attività in e/o con Gemos Soc. Coop., comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.

Il Modello è stato predisposto nel rispetto delle peculiarità dell'attività della Società e della sua struttura organizzativa, inoltre, costituiscono degli allegati al presente Modello i sistemi di gestione adottati su base volontaria da Gemos Soc. Coop.

Il Modello è stato regolarmente aggiornato, in conformità alle novità normative intervenute nel corso del tempo, in particolare con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 24/08/2023 sono state approvate le modifiche apportate alla Parte Generale del Modello, al Codice Etico e di Comportamento e al Sistema Sanzionatorio volte a recepire le novità legislative in materia di Whistleblowing; inoltre, nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione ha individuato quale allegato IV del Modello della Cooperativa la Procedura Whistleblowing approvata nel luglio 2023. Successivamente, per recepire i cambiamenti organizzativi e le ulteriori novità normative introdotte dalla legge n. 90/2024 "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici", dal D.L. n.92/2024 cosiddetto "Decreto Carceri", modificato dalla legge n. 112/2024, nonché dalla legge n.114/2024, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 13/11/2024, ha approvato le modifiche apportate ai seguenti documenti del Modello: Parte Generale, Parte Speciale, allegato I 37001 Schema poteri di firma del Sistema di Gestione Integrato e organigramma, allegato III Analisi dei rischi, allegato V Procedura di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza. Un ulteriore aggiornamento, volto a recepire gli aggiornamenti normativi della seconda metà del 2024, nonché i cambiamenti organizzativi intercorsi all'interno della Cooperativa, impattanti anche sul Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, è stato deliberato dal CDA in data 27/8/2025. L'ultima revisione del Modello – che recepisce tutti gli aggiornamenti normativi intervenuti nel 2025 e nella prima metà del 2026, l'aggiornamento della valutazione dei rischi e della parte speciale – è stata approvata dal CDA in data 25/9/2026.

2.2 Finalità e caratteristiche generali del Modello

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato adottato con l'obiettivo di sistematizzare in modo organico e strutturato il sistema dei controlli interni della Società e di implementarlo, ove necessario, al fine di dotare l'organizzazione di adeguati presidi per la prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Il Modello è stato predisposto in conformità ai principi e ai requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001 e, in particolare, mediante:

- l'individuazione delle attività e dei processi aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati-presupposto rilevanti ai fini del Decreto;
- la definizione di procedure, protocolli e misure organizzative diretti a disciplinare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione alle aree a rischio di reato;
- l'introduzione di specifici sistemi di controllo e di presidi organizzativi per la gestione delle attività aziendali e, in particolare, delle attività maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati-presupposto;
- la previsione di adeguati flussi informativi, obblighi di segnalazione e strumenti di monitoraggio a supporto dell'attività dell'Organismo di Vigilanza;
- l'adozione di un sistema disciplinare e sanzionatorio idoneo a garantire l'effettiva osservanza delle disposizioni contenute nel Modello.

Attraverso il complesso delle procedure, dei protocolli e delle regole di comportamento richiamati dal presente Modello e dal Codice Etico, la Società intende promuovere e diffondere, a tutti i livelli dell'organizzazione, una cultura improntata alla legalità, alla correttezza, alla trasparenza e alla responsabilità.

Il Modello si integra e opera in modo coordinato con il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione adottato dalla Società in conformità alla norma UNI ISO 37001, nell'ambito di un più ampio sistema di governance e compliance aziendale. I due sistemi condividono principi, metodologie di valutazione e gestione dei rischi, misure di controllo, attività di monitoraggio e meccanismi di miglioramento continuo, pur mantenendo distinta la disciplina delle rispettive finalità e responsabilità. In tale contesto, la Società ha definito specifici presidi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni corruttivi, tra cui processi di due diligence sulle controparti, controlli sulle attività sensibili, misure di segregazione delle funzioni, attività di formazione e sensibilizzazione del personale, nonché canali di segnalazione idonei a consentire la rilevazione e la gestione di eventuali condotte non conformi.

L'integrazione tra il Modello 231, il Codice Etico e il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione concorre a rafforzare l'efficacia complessiva del sistema di controllo interno e a garantire il perseguimento degli obiettivi di legalità, integrità, trasparenza e correttezza cui la Società ispira il proprio operato.

Il Modello mira inoltre a rafforzare, in tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della Società, e in particolare nelle attività maggiormente esposte ai rischi di cui al D.Lgs. n. 231/2001, la consapevolezza che il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico, nel Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e nelle procedure aziendali può comportare l'applicazione delle misure

disciplinari previste dalla Società, nonché l'insorgenza di responsabilità personali e della responsabilità amministrativa dell'ente prevista dal Decreto.

2.3. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La prima parte, di carattere generale (di seguito la "Parte Generale") riporta i profili normativi del Decreto, le componenti essenziali del Modello, tra cui l'Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni del Modello e le verifiche periodiche sullo stesso. La Parte Speciale, partendo dall'analisi dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 delle direzioni/funzioni/aree aziendali, descrive i protocolli di contenimento/eliminazione dei rischi individuati.

Sono parte integrante del Modello i seguenti documenti:

- Codice Etico e di Comportamento;
- All. I 37001 Schema poteri di firma del Sistema di Gestione Integrato e organigramma;
- All. II Sistema Sanzionatorio
- All. III Analisi dei rischi
- All. IV Procedura Whistleblowing;
- All. V Procedura di Comunicazione con l'OdV
- All. VI Regolamento dell'OdV;
- I Sistemi di Gestione Aziendale summenzionati e i relativi Manuali e procedure e istruzioni operative;
- regolamenti interni introdotti nel tempo e atti a mantenere la piena conformità normativa e la piena applicazione del codice comportamentale (Codice Disciplinare e Regolamento Aziendale Gemos).

L'inserimento di parti più operative nella forma di allegati al Modello è stato compiuto per agevolarne la diffusione e la loro eventuale revisione nel tempo.

2.4. Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, su indicazione scritta dell'OdV, ad eccezione del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza; tale regolamento, è infatti approvato e modificato dall'ODV stesso che ha la facoltà di definire autonomamente la propria operatività e organizzazione.

III. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E IL SUO REGOLAMENTO INTERNO

L'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 affida il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, lett. *b*, D.lgs. n. 231/2001).

L'esistenza di un tale organismo è condizione necessaria, insieme all'efficace adozione ed applicazione del Modello Organizzativo, affinché l'ente goda dell'esonero dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati di cui al Decreto.

Si sottolinea che l'organismo in parola non deve essere inteso come un nuovo organo sociale (al pari dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale), bensì quale parte integrante del sistema di controllo interno all'impresa.

L'Organismo di Vigilanza, per lo svolgimento della propria attività, si è dotato di un apposito regolamento, conforme a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 che ne disciplina il concreto funzionamento. Tale regolamento, in cui sono definiti i poteri, le funzioni, la composizione, i requisiti che i componenti devono avere, i criteri di ineleggibilità, decadenza rinuncia e revoca nonché la disciplina sui flussi informativi e la gestione costituisce l'allegato VI del presente Modello, al quale si rimanda.

L'Organismo di Vigilanza è un organo con struttura collegiale composto da tre componenti:

- Dott. Afro Stecchezzini, Presidente dell'ODV;
- Avv. Pietro Cottignola, componente esterno;
- Avv. Mariannunziata Colloca, componente esterno nonché Funzione di Conformità per Prevenzione della Corruzione.

3.1 Nomina dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione di Gemos provvede alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza collegiale. Per ciascun esercizio il Consiglio della Cooperativa mette a disposizione dell'Organismo di Vigilanza un budget al fine di rendere del tutto autonomo l'esercizio dei poteri dell'OdV, compresi quelli relativi alla Funzione Whistleblowing. Il *budget* di spesa annua potrà essere utilizzato dall'OdV, a propria discrezione, nell'esecuzione dei compiti ad esso affidati, rendicontandone l'eventuale utilizzo al CDA.

Ai componenti dell'OdV è riconosciuto altresì un compenso annuo, nonché copertura assicurativa per responsabilità civile, sia per danni verso la Società e terzi, sia per spese legali anche di difesa, con gli stessi massimali di quelli previsti per gli amministratori della Società e con esclusione del diritto di rivalsa, a cura e spese della Società stessa.

Tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuite, nonché delle specifiche conoscenze professionali richieste, l'Organismo di Vigilanza è coadiuvato nello svolgimento dei propri compiti dalla struttura interna della Cooperativa addetta alla gestione, ma può avvalersi del supporto di altre funzioni interne nonché di consulenti esterni.

La nomina dell'OdV deve essere formalmente comunicata ai livelli aziendali interessati, e ai portatori di interesse esterni, anche mediante l'illustrazione di poteri, compiti e modalità operative dell'Organismo di Vigilanza, nonché di modalità e sistemi di comunicazione con lo stesso.

3.2 Requisiti dell'OdV

Secondo le prescrizioni del Decreto Legislativo 231/2001 e indicazioni giurisprudenziali, le caratteristiche e i requisiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV), sono: 1) autonomia e indipendenza; 2) professionalità; 3) onorabilità e 4) continuità d'azione.

1) Autonomia e Indipendenza

A favore dell'autonomia ed indipendenza nello svolgimento delle funzioni assegnate all'OdV, nel Modello di Organizzazione la Cooperativa ha previsto che:

- l'OdV ha autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- L'OdV non deve essere legato in alcun modo, ed a qualsivoglia titolo, alla Società da vincoli di dipendenza e/o subordinazione, o da vincoli di parentela con il vertice dello stesso, occupando una posizione tale da garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente, organo o funzione della Società l'OdV è indipendente in quanto non influenzabile da qualsiasi condizionamento personale all'interno della società né coinvolto in qualunque tipo di conflitto di interesse anche potenziale;
- l'OdV è un'unità di staff all'organo amministrativo, posta in posizione gerarchica la più elevata possibile, con obbligo di riporto al Consiglio di Amministrazione;
- le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da alcun organo della Società;
- L'OdV è autorizzato ad accedere a tutte le informazioni e ai documenti della Società ritenuti rilevanti per lo svolgimento delle funzioni che gli vengono attribuite dalla normativa applicabile;
- la mancata collaborazione, dolosa e reiterata, con l'OdV, tale da esporre la Cooperativa a rischi rilevanti costituisce illecito disciplinare;
- le attività svolte dall'OdV in ordine all'adeguatezza del Modello non sono soggette alla valutazione degli organi della Società, tuttavia rimane in capo al Consiglio di Amministrazione la responsabilità in merito all'adeguatezza e all'efficacia del Modello;
- l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione al fine di svolgere l'attività assegnata, con l'obbligo di procedere ad una tempestiva comunicazione e a successiva regolare rendicontazione delle spese sostenute;
- i membri che ne fanno parte non devono essere direttamente coinvolti nelle attività gestionali della Società che saranno poi oggetto di controllo da parte dell'OdV.

2) Professionalità

- L'OdV deve possedere una buona conoscenza della Società e delle attività svolte dalla stessa ed essere in grado di supportarla adeguatamente nelle attività poste a prevenzione dei rischi di reato considerati nel Modello.
- L'OdV è in possesso di specifiche competenze tecnico professionali, adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere.

Nei casi in cui le attività di controllo implicino conoscenze specialistiche non in possesso dell'OdV, è facoltà di quest'ultimo avvalersi di pareri o consulenze, utilizzando il budget posto a sua disposizione.

3) Onorabilità

I componenti dell'OdV devono avere e mantenere nel tempo un profilo etico di indiscutibile valore.

L'onorabilità dei componenti dell'ODV è garantita dalla previsione nel Modello di specifiche cause di ineleggibilità e decadenza, riportate nel presente Regolamento.

4) Continuità d'azione

Con riferimento, infine, alla continuità d'azione, l'OdV deve lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello, con necessari poteri di indagine e curare l'attuazione del Modello, assicurandone l'opportuno aggiornamento. Delle attività dell'OdV viene redatta idonea documentazione volta a garantire la tracciabilità delle attività di vigilanza e controllo svolte in continuità dall'OdV

Il Consiglio di Amministrazione valuta, preventivamente all'insediamento e successivamente, con adeguata periodicità, la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi in capo ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

3.3 Durata in carica dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza di Gemos resta in carica fino a revoca o nuova nomina; è rieleggibile e i suoi membri possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro revocato. L'Organismo di Vigilanza decade per la revoca di tutti i suoi membri. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua ricostituzione.

3.4 Ineleggibilità, decadenza, rinuncia, revoca

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- la presenza di situazioni che hanno determinato la perdita dei requisiti di autonomia e indipendenza;
- l'aver riportato condanne penali, o essere sottoposto a procedimenti penali, per delitti non colposi;
- essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
- l'aver accumulato assenze ingiustificate per più di due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.lgs. 24/2023 in qualità di Funzione Whistleblowing.

Inoltre, i membri dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per tutti gli amministratori e non avere riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Al verificarsi di una di tali ipotesi, l'organo amministrativo della Società potrà disporre in via cautelativa la sospensione dei poteri del componente dell'Organismo e la nomina di un sostituto.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità di un componente dell'Organismo di Vigilanza, se ne dovrà dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione che provvederà tempestivamente alla sostituzione.

3.5 Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV, ai sensi degli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001, sono affidati autonomi poteri di iniziativa e controllo; pertanto, l'Organismo opera su mandato del Consiglio di Amministrazione e ad esso riferisce in ordine ai risultati del proprio operato.

A tal fine, sul piano generale, all'Organismo di Vigilanza sono affidate le seguenti funzioni:

- vigilare sull'effettività del Modello e del Codice Etico e di comportamento, cioè sulla coerenza fra i comportamenti concreti e il modello istituito;
- verificare l'adequatezza e l'efficacia del Modello, con particolare attenzione all'identificazione delle aree "a rischio" reato, e alla idoneità delle procedure adottate per la prevenzione dei reati rilevanti per il D.lgs. 231/2001;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- promuovere ed assicurare un'adequata diffusione e conoscenza del Modello nei confronti dei destinatari dello stesso;
- verificare lo stato di aggiornamento del Modello, segnalando con tempestività al Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite del suo Presidente, la necessità di procedere alle integrazioni e agli aggiornamenti da apportare a seguito della modificazione della normativa di riferimento e/o della struttura aziendale e dell'attività di follow-up sviluppata nel tempo;
- curare la gestione delle segnalazioni di vigilanza "whistleblowing", la relativa verifica della fondatezza e la tutela in capo ai soggetti segnalanti secondo quanto previsto dalla Procedura Whistleblowing adottata dalla Cooperativa;

A tal fine l'ODV ha, tra l'altro, il compito di:

- condurre ricognizioni delle attività aziendali ai fini della "mappatura" aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale, anche ai fini della conformità del sistema di prevenzione della corruzione adottato secondo la UNI ISO 37001;
- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- instaurare e mantenere canali di comunicazione costanti con le diverse figure apicali delle aree a rischio, ed in particolare con i soggetti di cui al TU 81/08 per problematiche inerenti alla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e con coloro i quali sono responsabili di processi aziendali o svolgono attività maggiormente esposte al rischio commissione di reati corruttivi;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per migliorare il monitoraggio delle attività nelle aree di rischio nonché per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.);
- controllare la presenza, l'effettività e la regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dalle procedure operative che entrano a far parte del Modello o che siano da esso richiamate nonché riguardante il sistema di gestione e prevenzione della corruzione. In particolare,

all'OdV devono essere messi a disposizione tutti i dati possibili al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;

- verificare che gli elementi previsti dal Modello (adozione clausole standard, espletamento di procedure, etc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto e dalla norma UNI ISO 37001, provvedendo in caso contrario, a fornire indicazioni di indirizzo per un corretto aggiornamento degli elementi stessi.

Le suddette funzioni possono essere svolte anche dal singolo componente dell'OdV, con il dovere di riferire sul proprio operato all'Organismo nella sua collegialità, con verbalizzazione in sede di riunione dell'OdV.

Tali verifiche tengono conto delle eventuali segnalazioni ricevute e dei risultati di interviste periodiche da realizzarsi con i destinatari del Modello al fine di verificare la consapevolezza rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza, con cadenza annuale, redige un rapporto circa le verifiche compiute e lo sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione; nel rapporto devono essere evidenziate eventuali criticità rilevate e spunti di miglioramento.

Ferme restando le competenze di vigilanza interna previste dalla legge, le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni.

Per l'esecuzione delle suddette funzioni l'OdV è autorizzato dal Titolare al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e in base a quanto riportato nel *"Parere sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza previsti dall'art. 6, D.lgs. dell' 8 giugno 2001, n. 231"*, pubblicato dal Garante della privacy in data 12.05.2020, secondo il quale i componenti dell'ODV sono autorizzati dal Titolare al trattamento di tutti i dati finalizzato all'assolvimento delle funzioni che sono chiamati a svolgere.

3.6 Ruolo dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito del sistema di gestione e prevenzione della corruzione

La responsabilità dell'istituzione, dell'attuazione, del mantenimento e del miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione compete alla Direzione, che assicura la disponibilità delle risorse necessarie al suo efficace funzionamento e promuove l'integrazione dei relativi requisiti nei processi aziendali. All'interno della Cooperativa tale ruolo è svolto dal Direttore Generale.

Nell'ambito del sistema integrato di controllo interno, l'Organismo di Vigilanza, anche attraverso la Funzione per la Prevenzione della Corruzione istituita al proprio interno, supporta la Direzione nel perseguimento degli obiettivi del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e ne monitora l'efficace attuazione.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- vigila sulla coerenza e sull'integrazione tra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il Codice Etico e il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;
- monitora l'adeguatezza e l'effettiva attuazione delle misure e dei presidi di prevenzione della corruzione nei processi e nelle attività aziendali maggiormente esposti al rischio corruttivo;

- verifica l'effettiva integrazione dei requisiti del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione nei processi aziendali;
- valuta periodicamente l'idoneità e l'efficacia del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione rispetto agli obiettivi prefissati e ai rischi corruttivi individuati dalla Cooperativa;
- promuove la diffusione di una cultura improntata all'etica, all'integrità, alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione;
- favorisce la conoscenza e l'utilizzo dei canali di segnalazione previsti dalla Cooperativa, verificando l'effettiva applicazione delle misure di tutela dei segnalanti e dei soggetti che rifiutino di porre in essere condotte corruttive, in conformità alla normativa vigente e alle procedure interne;
- riceve e valuta i flussi informativi di propria competenza relativi a presunti o accertati episodi di corruzione, nonché alle eventuali violazioni del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;
- segnala agli organi competenti eventuali criticità rilevate e formula proposte di miglioramento del sistema.

L'Organismo di Vigilanza incontra periodicamente il Direttore Generale al fine di valutare l'effettivo impegno della Direzione in relazione alla politica per la prevenzione della corruzione, agli obiettivi del sistema e ai rischi corruttivi dell'organizzazione, nonché per favorire l'integrazione di tali obiettivi negli indirizzi strategici e nei processi gestionali della Cooperativa.

Con cadenza almeno annuale, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito allo stato di attuazione e all'efficacia del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, alle attività di vigilanza svolte, alle eventuali criticità emerse e ai casi di corruzione significativi o sistematici di cui sia venuto a conoscenza.

All'interno dell'Organismo di Vigilanza è individuata la Funzione per la Prevenzione della Corruzione, affidata all'Avv. Mariannunziata Colloca, alla quale sono attribuiti i compiti previsti dalla norma UNI ISO 37001. In particolare, essa sovrintende alla progettazione, all'attuazione e all'aggiornamento del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, fornisce consulenza e supporto al personale in materia di anticorruzione, monitora la conformità del sistema ai requisiti applicabili e riferisce all'Organismo di Vigilanza e agli organi societari competenti in merito alle questioni inerenti al rischio di corruzione e al funzionamento del sistema stesso.

IV. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1. Formazione informazione e comunicazione alle parti interessate

La Cooperativa riconosce che la diffusione di una cultura improntata all'etica, all'integrità, alla legalità e alla prevenzione della corruzione costituisce un elemento essenziale per l'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001.

A tal fine, Gemos Soc. Coop. assicura che tutte le persone che operano sotto il proprio controllo o per suo conto ricevano adeguate informazioni in merito ai principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello 231, nella Politica per la Prevenzione della Corruzione, nelle procedure aziendali e negli altri documenti che costituiscono il sistema di compliance aziendale.

La Cooperativa promuove iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione attraverso strumenti formativi, incontri dedicati, supporti informatici, comunicazioni interne e ogni altro mezzo ritenuto idoneo a garantire la conoscenza e l'effettiva applicazione delle disposizioni aziendali.

Le attività formative sono pianificate e realizzate con il supporto della Funzione Risorse Umane e Organizzazione, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con la Funzione per la Prevenzione della Corruzione, tenendo conto del ruolo ricoperto dai destinatari, delle responsabilità attribuite e del livello di esposizione ai rischi di corruzione e ai rischi rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

La Cooperativa garantisce inoltre che le attività di formazione siano periodicamente aggiornate in relazione all'evoluzione normativa, organizzativa e ai risultati delle attività di valutazione dei rischi, monitorandone l'efficacia anche attraverso verifiche di apprendimento, raccolta di feedback o altre modalità ritenute adeguate.

- Direzione, componenti del Consiglio di Amministrazione, dirigenti e soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione:

Ricevono una formazione specifica e periodicamente aggiornata sui contenuti del Modello 231, del Codice Etico, della Politica per la Prevenzione della Corruzione, del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, sui rischi corruttivi identificati dalla Cooperativa e sulle responsabilità derivanti dalla violazione delle disposizioni aziendali e normative applicabili.

- Personale dipendente:

Tutto il personale riceve adeguata informazione e formazione sui principi e sulle regole di comportamento previsti dal Modello 231, dal Codice Etico e dal Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione.

Per il personale operante in aree maggiormente esposte ai rischi di corruzione o ai rischi di reato individuati dalla Cooperativa sono previsti interventi formativi specifici, mirati ai rischi connessi alle attività svolte e ai relativi controlli aziendali.

La documentazione relativa alle attività formative è conservata secondo le modalità previste dal Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione.

- Informazione alle parti interessate:

La Cooperativa promuove la diffusione dei principi di legalità, integrità, trasparenza e prevenzione della corruzione anche nei confronti delle parti interessate esterne. A tal fine:

Fornitori, partner commerciali, consulenti, collaboratori e altri soggetti terzi sono informati dell'adozione del Modello 231, del Codice Etico e della Politica per la Prevenzione della Corruzione, resi disponibili attraverso il sito internet aziendale o altri canali idonei; sono tenuti al rispetto dei principi e delle regole di comportamento adottati dalla Cooperativa nello svolgimento delle attività effettuate per conto o nell'interesse della stessa; sono destinatari, ove ritenuto opportuno in funzione del livello di rischio, di specifiche attività informative o di sensibilizzazione in materia di prevenzione della corruzione; nei relativi contratti sono inserite clausole finalizzate a richiedere il rispetto della normativa applicabile, dei principi etici e delle disposizioni anticorruzione adottate dalla Cooperativa, prevedendo adeguate misure in caso di violazione.

I soci sono informati dell'adozione e degli aggiornamenti del Modello 231, del Codice Etico e del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e sono invitati a prenderne visione e ad osservarne i principi.

I clienti e gli utenti possono consultare il Codice Etico, la Politica per la Prevenzione della Corruzione e le informazioni essenziali relative al Modello 231 attraverso il sito internet aziendale e tramite gli strumenti di comunicazione predisposti presso le sedi della Cooperativa.

V SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso. A tale proposito si fa rinvio all'All. II al presente Modello (Sistema sanzionatorio).

A riguardo, l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*. Anche l'art. 7, comma 4, lettera b) stabilisce che l'efficace attuazione del Modello richiede anche *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*.

Inoltre, l'art. 6, comma 2bis, come modificato dal D.lgs. 24/2023, sancisce che gli stessi Modelli *“prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”*.

Al sistema disciplinare è affidata una duplice funzione:

- sanzionare in termini disciplinari, *ex post*, le violazioni del Codice Etico e di comportamento e delle procedure previste dal Modello Organizzativo;
- stigmatizzare e quindi prevenire la realizzazione di condotte inosservanti, attraverso la minaccia della sanzione disciplinare.

La previsione di una sanzione disciplinare per un determinato comportamento deve rispondere ad esigenze di proporzionalità connesse alla concreta gravità del fatto. È chiaro che deve esservi, comunque, un riscontro in termini di effettività. Anche nel caso di violazioni poco rilevanti, deve essere comunque prevista una sanzione dotata di un'adeguata efficacia deterrente.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Gemos in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

Ne deriva quindi che, pertanto, le regole e le sanzioni richiamate nel presente Sistema disciplinare integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in tema di sanzioni disciplinari e potranno trovare attuazione a prescindere dall'esito del procedimento giudiziale iniziato per l'irrogazione di una sanzione penale.

Il Sistema disciplinare di Gemos prende in considerazione le oggettive differenze normative esistenti tra dirigenti, lavoratori dipendenti e terzi che agiscono in nome e per conto della Società ed è stato predisposto nel rispetto degli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile, della Legge n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) e dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Le regole che seguono, quindi, individuano e disciplinano l'intero sistema delle sanzioni che la Società intende comminare nel caso in cui vengano poste in essere e/o realizzate:

- condotte illecite ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, violazioni del Modello adottato dalla Società e/o delle procedure contenute negli stessi;

- condotte contrarie ai principi etici e alle regole comportamentali sancite nel Codice Etico aziendale, nelle procedure aziendali e/o nei regolamenti aziendali;
- illeciti relativi a norme che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea indicati di seguito:
 - o violazioni di norme su appalti pubblici;
 - o violazione di norme su servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio;
 - o violazione di norme sul finanziamento del terrorismo;
 - o violazioni di norme sulla sicurezza e conformità dei prodotti;
 - o violazione di norme sulla sicurezza dei trasporti;
 - o violazione di norme sulla tutela dell'ambiente;
 - o violazione di norme sulla radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - o violazione di norme sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - o violazione di norme sulla salute pubblica;
 - o violazione di norme sulla protezione dei consumatori;
 - o violazione di norme sulla tutela della vita privata e protezione dei dati personali (c.d. GDPR) e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- illeciti e condotte che ledono gli interessi finanziari dell'UE, quindi in frode delle norme europee e delle norme nazionali;
- illeciti e condotte che configurano violazioni o vanificano la finalità delle norme dell'Unione europea relative alla libera concorrenza e aiuti di stato comprese quelle riguardanti il mercato interno, la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nonché quelle in materia di imposte sulle società, frodi fiscali e in materia di IVA;
- altri atti od omissioni che violano le norme nazionali e dell'Unione europea.

Il presente Sistema Sanzionatorio, dunque, ha lo scopo di individuare e definire:

- la tipicità degli illeciti;
- le sanzioni applicabili alle diverse categorie di soggetti destinatari del Modello;
- i criteri di commisurazione delle stesse;
- la contestazione dell'illecito;
- il principio del contraddittorio.

Si evidenzia che, in conformità alle novità apportate dal D. Lgs. 24/2023, il presente Sistema Sanzionatorio si applica anche qualora venga violata la predetta normativa nonché qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste dalla "Procedura whistleblowing", allegato IV del Modello implementato dalla Società. Più nello specifico le sanzioni indicate nel presente Sistema Sanzionatorio vengono comminate anche nei seguenti casi:

- o quando viene accertato che nei confronti del segnalante e/o dei facilitatori e/o degli altri soggetti indicati all'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 24/2023 sono stati commessi atti di ritorsione, anche solo tentati o minacciati, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- o il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- quando viene accertato che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;
- quando viene accertato che è stato violato l'obbligo di riservatezza, previsto per il segnalante, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023;
- quando viene accertato che non sono stati istituiti canali di segnalazione;
- quando viene accertato che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e per la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023;
- quando viene accertato che non sono state svolte le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

quando viene accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero la responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

5.2 Soggetti destinatari

Sono soggetti al Sistema Sanzionatorio gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti, il Personale, i Soci e tutti coloro che, anche se esterni alla Società, instaurino – direttamente o indirettamente - un rapporto, stabile o temporaneo con Gemos, secondo le regole di seguito stabilite.

L'applicazione delle sanzioni previste dal presente Sistema tiene conto dell'inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del singolo soggetto.

Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento. In particolare, sarà compito del Responsabile Risorse Umane e Organizzazione provvedere alla comunicazione dello stesso.

5.3 Prescrizioni che compongono il Modello

Ai fini Sistema Sanzionatorio, costituiscono parte integrante del Modello tutti i principi e tutte le regole contenute nel Codice Etico, nel sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e nelle procedure organizzative aziendali individuate al fine di disciplinare le attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati previsti dal citato Decreto.

Di seguito, con il termine Regole del Modello si intendono tutte le prescrizioni sopracitate e tutte quelle contenute nel Modello.

5.4 Le sanzioni

In caso di infrazioni alle regole del Modello, le sanzioni irrogabili, ai sensi dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, sono, in ordine crescente di gravità:

a) conservative del rapporto di lavoro:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;

b) risolutive del rapporto di lavoro:

- licenziamento disciplinare con indennità sostitutiva del preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge;
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

5.5 Criteri di commisurazione delle sanzioni

Le sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione alla gravità e alla reiterazione dell'infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di violazione della prescrizione;
- l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- l'entità del danno o del pericolo, ivi compreso quello eventualmente arrecato al segnalante per la violazione dell'obbligo di riservatezza;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo;
- il comportamento complessivo della persona che ha commesso l'infrazione, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari della stessa, nei limiti consentiti dalla legge;

- la posizione funzionale e il livello di responsabilità gerarchica delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione della prescrizione;
- l'eventuale condivisione di responsabilità con altre persone che abbiano concorso nel determinare la violazione della prescrizione;
- la tipologia di atto di ritorsione posto in essere nei confronti della persona segnalante e/o del facilitatore e/o degli altri soggetti indicati all'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 24/2023.

La reiterazione delle violazioni comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

5.5 Il procedimento per l'accertamento delle violazioni

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni è necessario mantenere la distinzione già chiarita in premessa tra i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato e le altre categorie di soggetti. Per i primi il procedimento disciplinare è quello già disciplinato dallo "Statuto dei lavoratori" (Legge n. 300/1970) e dal CCNL applicabile.

A tal fine, anche per le violazioni delle regole del Codice Etico e/o del Modello, è previsto il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza che sarà informato in merito alle violazioni commesse.

L'irrogazione della sanzione disciplinare per le violazioni di quanto disposto dal Codice Etico e dal Modello, infatti, dovrà essere comunicata all'Organismo di Vigilanza.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, le prescrizioni del presente Sistema Sanzionatorio integrano i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alle funzioni aziendali.

È definita una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare.

5.6 Violazioni del Codice Etico

L'Organismo di Vigilanza, a seguito di un'opportuna analisi delle presunte violazioni del Codice Etico - emerse in conseguenza delle segnalazioni degli *stakeholder* e agli esiti delle eventuali procedure di accertamento effettuate in qualità di *Funzione Whistleblowing* – giudica se il comportamento oggetto della segnalazione possa configurarsi o meno come violazione del Codice Etico.

In caso ravvisi la violazione, l'Organismo di Vigilanza anche nell'ambito del ruolo di Funzione Whistleblowing comunica al Consiglio di Amministrazione di Gemos parere motivato in merito alle violazioni riscontrate e i provvedimenti conseguentemente applicabili, secondo la normativa in vigore, il CCNL applicato e il presente sistema disciplinare.

Le competenti funzioni aziendali, attivate dal Consiglio di Amministrazione, applicano i provvedimenti, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all'Organismo di Vigilanza.

È comunque garantito il rispetto del principio del contraddittorio.

5.7 Violazioni del Modello

L'Organismo di Vigilanza della Società, a seguito di un'opportuna analisi delle presunte violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – emerse in conseguenza delle segnalazioni degli *stakeholder* e agli

esiti delle eventuali procedure di accertamento effettuate in qualità di Funzione whistleblowing – giudica se il comportamento oggetto della segnalazione possa configurarsi o meno come violazione del Modello.

In caso ne ravvisi la violazione, l'Organismo di Vigilanza anche nell'ambito del ruolo di Funzione whistleblowing comunica al Consiglio di Amministrazione di Gemos parere motivato in merito alle violazioni riscontrati e i provvedimenti conseguentemente applicabili, secondo la normativa in vigore, il CCNL applicato e il presente sistema disciplinare.

Le competenti funzioni aziendali, attivate dal Consiglio di Amministrazione, applicano i provvedimenti, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all' Organismo di Vigilanza di Gemos.

5.8 Misure disciplinari

Misure disciplinari per i lavoratori dipendenti

In particolare, si prevede che:

a) Incorre nei provvedimenti di AMMONIZIONE VERBALE O SCRITTA

il lavoratore che:

- violi i principi e le regole di condotta contenute nel Codice Etico o le procedure interne previste dal Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, senza che il fatto dia luogo alla commissione di un reato,

costituendo tali comportamenti una inosservanza delle disposizioni vigenti.

b) Incorre nel provvedimento della MULTA (non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione)

il lavoratore che:

- violi *più volte* i principi e le regole di condotta contenute nel Codice Etico o le procedure interne previste dal Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento *più volte* non conforme alle prescrizioni del Modello stesso,

dovendosi ravvisare in tali comportamenti un comportamento recidivo.

c) Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE (per un periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro)

il lavoratore che:

- nel violare i principi e le regole di condotta contenute nel Codice Etico o le procedure interne previste dal Modello (o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società), arrechi danno alla stessa o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni dell'azienda,

dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo suscettibile di determinare la responsabilità della Società.

d) Incorre nei provvedimenti del LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (licenziamento per grave inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro - giustificato motivo)

il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme ai principi e le regole di condotta contenute nel Codice Etico e/o alle prescrizioni del Modello e integrante la fattispecie di uno dei reati sanzionati dal Decreto,

dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio.

- e) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto - giusta causa)

il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione ai principi e le regole di condotta contenute nel Codice Etico e/o alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto,

dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Azienda nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda.

Misure disciplinari per i dirigenti

Il mancato rispetto delle disposizioni del Codice Etico e del Modello da parte del personale dirigente della Società determina l'applicazione del presente sistema sanzionatorio in conformità alla legge, al relativo contratto e al CCNL applicabile.

Costituiscono infrazione sanzionabile ai sensi del presente sistema sanzionatorio anche la realizzazione di atti ritorsivi nei confronti del segnalante e/o del facilitatore e/o degli altri soggetti indicati all'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 24/2023, l'aver ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza del segnalante e/o del facilitatore e/o degli altri soggetti indicati all'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 24/2023.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi e delle regole di condotta contenute nel Codice Etico o delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà a valutare - a seconda della gravità dell'infrazione - se procedere nei confronti dei responsabili all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO, nel caso in cui il dirigente:
 - adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle previsioni e alle prescrizioni contenute o richiamate nel Codice Etico o nel Modello e sia diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto,

dovendosi ravvisare in tale comportamento una gravissima irregolarità nell'adempimento dei propri doveri o nell'esecuzione dei propri compiti.

- LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA, nel caso in cui il dirigente:
 - adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate nel Codice Etico o Modello

e tale da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di inadempienza lesiva del rapporto fiduciario dell'azienda nei suoi confronti che impone la risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza preavviso.

L'irrogazione delle sanzioni *risolutive del rapporto* è giustificabile ogni qualvolta un dirigente della Società ponga in essere un comportamento in violazione alle *regole che compongono il Modello* (di cui al *paragrafo 2*) tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente.

Il dirigente che, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate nel Modello o nel Codice Etico in grado di determinare una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001, potrà essere temporaneamente allontanato dal servizio, con mantenimento del trattamento economico, fino alla risoluzione della situazione oggettiva di rischio.

Ove il dirigente sia munito di delega e/o procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione disciplinare comporta anche la revoca automatica di tutte le deleghe e le procure.

In ogni caso, nei confronti del dirigente sottoposto ad indagini preliminari ovvero sottoposto ad azione penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001, la Società può disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto e nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL di riferimento, l'allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi cautelari e per il tempo dalla medesima ritenuto necessario, ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.

Misure disciplinari per gli Amministratori

Le eventuali infrazioni e violazioni dei principi e delle regole di condotta contenute nel Codice Etico o delle prescrizioni previste dal Modello compiute dagli Amministratori della Società devono essere segnalate nelle modalità previste dalla "Procedura whistleblowing", allegato IV del Modello implementato dalla Società. Nel caso in cui, a seguito di un'opportuna analisi, venga riscontrato che il comportamento oggetto della segnalazione configuri una violazione del Codice Etico o del Modello, l'Organismo di Vigilanza ne informa prontamente il Consiglio d'Amministrazione nel suo complesso e il Collegio Sindacale per la valutazione degli opportuni provvedimenti, in base a quanto disposto dalla vigente normativa.

I provvedimenti devono essere proporzionati alla gravità delle infrazioni (sulla base dei criteri di commisurazione delle sanzioni di cui al paragrafo 4), culminando, in caso di massima gravità, con l'esercizio dell'azione di responsabilità, prevista dagli artt. 2393 c.c., e la conseguente destituzione dalla carica.

Costituiscono infrazione sanzionabile ai sensi del presente sistema sanzionatorio anche le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello o del Codice Etico, ivi compresa la mancata istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure per l'effettuazione e per la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure per la segnalazione non conformi a quanto previsto dalla normativa vigente, gli atti ritorsivi posti in essere nei confronti del segnalante e/o del facilitatore e/o degli altri soggetti indicati all'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 24/2023 nonché la violazione

dell'obbligo di riservatezza del segnalante e/o del facilitatore e/o degli altri soggetti indicati all'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 24/2023.

Ove l'Amministratore, destinatario del provvedimento disciplinare, sia munito di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione disciplinare comporta anche la revoca automatica della procura stessa.

Misure disciplinari per il Collegio Sindacale

Le eventuali infrazioni e violazioni dei principi e delle regole di condotta contenute nel Codice Etico o delle prescrizioni previste dal Modello compiute da un componente del Collegio Sindacale della Società devono essere segnalate nelle modalità previste dalla "Procedura whistleblowing", allegato IV del Modello implementato dalla Società. Nel caso in cui, a seguito di un'opportuna analisi, venga riscontrato che il comportamento oggetto della segnalazione configuri una violazione del Codice Etico o del Modello, l'Organismo di Vigilanza ne informa prontamente il Consiglio d'Amministrazione nel suo complesso e l'intero Collegio Sindacale per la valutazione degli opportuni provvedimenti, in base a quanto disposto dalla vigente normativa.

Il procedimento disciplinare dovrà essere gestito dall'intero Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, sentito in ogni caso l'Organismo di Vigilanza.

Misure disciplinari per l'Organismo di Vigilanza

I provvedimenti da adottare nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, a fronte di comportamenti posti in essere in violazione alle regole del Modello, delle procedure aziendali, del Codice Etico, nonché di comportamenti negligenti che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello stesso, sono di competenza dell'intero Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità. Le sanzioni sono regolate dalle rispettive lettere di incarico.

Misure disciplinari nei confronti dei soci

In caso di grave violazione del Modello o del Codice Etico da parte dei soci della Cooperativa, l'OdV ne informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale.

L'esclusione del socio viene deliberata dal CDA, nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto sociale; in particolare si sottolinea la facoltà del CDA, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, di adottare tale provvedimento nei confronti del socio che:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001;
- c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;

- d) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, giusta quanto previsto all'art. 8 lett. c) dello Statuto;
- f) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto mutualistico, causi significativi ed ingiusti danni materiali o d'immagine alla Società, ovvero fomenti dissidi o disordini tra gli altri soci tali da compromettere gravemente il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali secondo quanto specificato in apposito regolamento approvato dall'assemblea con i quozienti richiesti per le modifiche statutarie.

Provvedimenti nei confronti di terzi

Qualsiasi comportamento posto in essere da Soggetti Terzi che intrattengono rapporti con la Società, in contrasto con il Codice Etico e con il Modello, potrà determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento da parte della Società, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società stessa (in particolare l'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto stesso).

In caso di accertata violazione delle prescrizioni del Codice Etico e/o del Modello, in base al procedimento di cui al *paragrafo 5*, il Consiglio di Amministrazione di Gemos adotta i provvedimenti conseguenti, secondo la normativa in vigore, il presente sistema sanzionatorio e le specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione invia, quindi, all'interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Codice Etico e/o del Modello oggetto di violazione, nonché la misura applicabile contrattualmente prevista.

Al termine dell'istruttoria, l'eventuale provvedimento di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che provvede anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge vigenti.

5.9 Obbligo di informazione

Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza delle violazioni del Modello, delle procedure organizzative aziendali, del Codice Etico e di ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto configura comportamento sanzionabile, trovando applicazione i criteri di gravità di cui al precedente paragrafo 5.5.

5.10 Illeciti disciplinari tentati

Sono, altresì, sanzionati i comportamenti o le omissioni idonei e diretti in modo non equivoco a violare le prescrizioni contenute dal Codice Etico e dal Modello nonché, in generale, le procedure organizzative che integrano il Modello, anche se l'azione volontaria non si compie o l'evento non si verifica.

5.11 Informazione e formazione

Al fine di garantirne la massima efficacia, il presente Sistema sanzionatorio è:

- a) pubblicato, nella sua versione completa, sulla rete intranet ed internet ed affisso presso la sede aziendale o presso le sue unità locali, in luogo accessibile a tutti i Dipendenti;
- b) distribuito, nella sua versione completa, ad Amministratori, Sindaci, Organismo di Vigilanza e dirigenti anche mediante specifica normativa aziendale (Circolari, Comunicazioni, ecc.)
- c) comunicato ai Soggetti Terzi ai fini dell'inserimento delle suddette clausole nei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto.

Sarà comunque cura della Società informare tutto il personale – mediante comunicato interno di servizio esposto nelle bacheche aziendali – dell'approvazione del sistema sanzionatorio e della possibilità di prenderne visione presso Ufficio Personale.

Il Sistema disciplinare è, inoltre, oggetto di formazione obbligatoria per i Dipendenti, i lavoratori parasubordinati, gli stagisti e i componenti degli Organi Sociali mediante sessioni mirate ad assicurarne un'adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione.

5.12 Monitoraggio

Il sistema sanzionatorio viene costantemente monitorato dall' Organismo di Vigilanza e dal Responsabile Risorse Umane e Organizzazione.

VI VERIFICHE PERIODICHE

Al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello e di verificarne nel tempo l'idoneità e l'adeguatezza rispetto all'evoluzione dell'organizzazione aziendale, del quadro normativo e dei rischi di commissione dei reati-presupposto, sono effettuate periodiche attività di verifica e monitoraggio.

In particolare, le attività di verifica riguardano:

- la coerenza tra il Modello e i comportamenti concretamente adottati dai destinatari, mediante controlli e attività di monitoraggio finalizzati a verificare il rispetto delle procedure, dei protocolli, delle deleghe, delle procure e, più in generale, dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello, dal Codice Etico e dalla normativa interna della Società;
- l'effettiva attuazione e funzionalità del Modello, attraverso la verifica dell'adeguatezza delle procedure esistenti, dell'efficacia dei controlli adottati e della loro concreta applicazione nell'ambito delle attività aziendali a rischio.

Nell'ambito di tali attività, l'Organismo di Vigilanza procede altresì all'esame delle segnalazioni ricevute, delle eventuali violazioni rilevate, degli interventi correttivi adottati, degli eventi che abbiano comportato l'insorgenza di nuovi rischi o la modifica di quelli esistenti, nonché del livello di conoscenza e di diffusione del Modello all'interno dell'organizzazione, anche mediante verifiche documentali, incontri con le funzioni aziendali competenti e attività di audit a campione.

Gli esiti delle attività di vigilanza e delle verifiche periodiche sono riportati nei flussi informativi e nelle relazioni predisposte dall'Organismo di Vigilanza e trasmesse agli organi societari competenti, unitamente alle eventuali proposte di aggiornamento, adeguamento o rafforzamento del sistema di controllo interno e del Modello.